Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Mercoledì, 8 novembre** — **Numero 260**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**	**AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**	L. **17**	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**	» **19**	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**	» **41**	» **23**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

AVVISO

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - edizione in volumi - per l'anno 1912 sono determinati in lire dodici comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti ed in lire quattordici comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per siffatto abbonamento scade il 31 gennaio 1912.

I non ammessi alla franchigia postale, se contraggono l'associazione dopo tale termine, oltre al prezzo di lire quindici, stabilito per l'intera annata della raccolta, col decreto Ministeriale del 19 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo, dovranno anche corrispondere la spesa di trasporto.

Le lettere e la corrispondenza concernenti l'associazione alla raccolta dovranno indirizzarsi « Alla direzione dello stabilimento penale (Tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi) in Roma ».

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate - Servizio delle leggi - in Roma ».

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1163** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili approvato con Nostro decreto del 22 no-

vembre 1908, n. 693 ed il relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 20 marzo 1911, n. 232;

Visti i Regi decreti 9 settembre 1902, n. 445, 6 maggio 1906, n. 219 e 7 settembre 1910, n. 682;

Udito il parere del Consiglio per gli archivi del Regno e del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per gli archivi di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO PER GLI ARCHIVI DI STATO

TITOLO I.

Ordinamento degli archivi.

Art. 1.

Gli archivi di Stato dipendono dal ministero dell'interno.

Alla vigilanza dello stesso ministero sono sottoposti gli archivi denominati provinciali nelle provincie napoletane e siciliane, i quali sono regolati con le norme stabilite dal titolo 5° del presente regolamento.

Art. 2.

Presso il ministero dell'interno ha sede il Consiglio per gli archivi del Regno.

Esso è composto di un presidente, di dodici consiglieri effettivi nominati con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, del direttore generale dell'amministrazione civile, o, in caso di suo impedimento, del funzionario che lo sostituisce, nonchè del capo della divisione, dalla quale dipende il servizio degli archivi di Stato, unicamente per la trattazione degli affari relativi al personale.

Potranno essere aggiunti come consiglieri onorari personaggi noti per erudizione storica o per pratica nella paleografia e nelle dottrine archivistiche. Il loro numero non potrà mai eccedere quello di sette e le nomine avranno luogo con le stesse norme stabilite pei consiglieri effettivi.

I consiglieri onorari avranno sempre diritto d'intervenire alle adunanze e di prender parte alle discussioni.

Il presidente e i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

È segretario del Consiglio il capo della sezione ministeriale cui è attribuito il servizio degli archivi e, in sua mancanza, chi ne fa le veci.

Le funzioni dei componenti il Consiglio sono gratuite; un'indennità è dovuta soltanto ai membri effettivi che non risiedono in Roma.

Art. 3.

Al Consiglio per gli archivi dev'essere chiesto parere su quanto concerne:

la compilazione e modificazione delle leggi e dei regolamenti sugli archivi;

le quistioni attinenti all'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;

il metodo dei lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti e le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei registri e di ogni altro lavoro generale di archivio;

le nomine dei sopraintendenti e direttori di archivio.

Il Consiglio dà pure il suo parere negli altri casi previsti da leggi o regolamenti o quando ne sia richiesto dal ministero, e, nelle materie di ordine generale, può anche fare proposte di sua iniziativa.

Art. 4.

Il Consiglio per gli archivi, su richiesta del ministro dell'interno, viene convocato dal presidente, in sessione ordinaria, due volte all'anno, nei mesi di aprile e novembre e, in sessione straordinaria, ogni qualvolta se ne verifichi il bisogno. Esso si riunisce presso il ministero dell'interno.

A ciascun consigliere è trasmesso l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Il presidente trasmette ai consiglieri gli atti ricevuti, sui quali non intende riferire egli stesso, con invito di darne notizia alla prossima adunanza e di proporre per iscritto la deliberazione relativa.

Mancando il presidente, ne fa le veci il consigliere effettivo più anziano per nomina.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre l'intervento della maggioranza dei membri effettivi.

La proposta s'intende adottata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti: in caso di voti uguali prevale quello del presidente.

Nelle votazioni relative a persone, si procede a scrutinio segreto.

Ogni consigliere ha diritto di motivare il proprio voto, se si tratta di votazione palese; nelle votazioni segrete, il solo presidente ha diritto di dichiarare il proprio voto quando si avvera il caso dell'uguaglianza dei voti.

Il segretario stende il verbale, che è approvato e firmato dal presidente e dal direttore generale dell'amministrazione civile o da chi ne fa le veci.

Ciascun consigliere ha diritto di leggere il verbale e di chiedere nella seduta successiva tutte quelle rettifiche che credesse necessarie.

Le deliberazioni adottate sono comunicate al ministro dell'interno, al cui visto devono essere sottoposte quelle che contengono provvedimenti relativi al personale.

Art. 6.

I consiglieri effettivi che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificare i motivi dell'assenza, decadono dall'ufficio.

Il ministro dell'interno dichiara la decadenza e promuove la surrogazione relativa.

Art. 7.

Presso il ministero dell'interno è istituita la Giunta del Consiglio per gli archivi, composta del presidente del Consiglio per gli archivi, di tre membri effettivi del Consiglio per gli archivi, designati ogni due anni dal Consiglio stesso, del direttore generale dell'amministrazione civile o di chi ne fa le veci, nonchè del capo della divisione, dalla quale dipende il servizio degli archivi di Stato, per gli affari relativi al personale.

I componenti elettivi della Giunta restano in carica anche dopo la scadenza del biennio dalla nomina, fino a quando non siano nominati i loro successori; essi possono sempre essere confermati.

Per la validità delle riunioni della Giunta occorre l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Quando delibera come consiglio di disciplina occorre l'intervento di almeno cinque suoi componenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili.

Il segretario del Consiglio per gli archivi avrà anche le funzioni di segretario della Giunta.

Art. 8.

La Giunta del Consiglio per gli archivi dà parere:

sulle nomine e promozioni dei funzionari degli archivi di Stato, a meno che non si tratti di nomine e promozioni a seguito di esami, e salvo, per le nomine dei sopraintendenti e direttori di archivio, il disposto dell'art. 3;

sui trasferimenti dei funzionari stessi, salvo quanto dispone l'art. 55;

sull'esclusione dagli esami di promozione per merito distinto o per idoneità, a sensi dell'art. 17 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli impiegati civili;

sull'applicazione delle punizioni disciplinari di competenza del ministero, in conformità del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e del relativo regolamento generale.

La Giunta dà pure il suo parere negli altri casi previsti da leggi o regolamenti o quando ne sia richiesta dal ministero.

Art. 9.

La Giunta del Consiglio per gli archivi è convocata dal ministro dell'interno.

Mancando il presidente del Consiglio per gli archivi, la Giunta è presieduta dal consigliere elettivo più anziano per nomina.

Il segretario stende il verbale, che è approvato e firmato dal presidente e dal direttore generale dell'amministrazione civile o da chi ne fa le veci.

Quando si tratti di provvedimenti relativi al personale il relativo verbale della Giunta sarà sottoposto al visto del ministro.

Art. 10.

Alla Giunta del Consiglio per gli archivi sarà richiesto il parere anche sulle materie di competenza del Consiglio per gli archivi, quando, per l'urgenza, non sia possibile di convocarlo, salvo a riferirne ad esso alla prima adunanza.

La Giunta riferirà ugualmente al Consiglio su tutti i provvedimenti presi nell'intervallo delle sessioni di cui all'art. 4.

Art. 11.

Il direttore generale dell'amministrazione civile presenterà ogni anno entro il mese di marzo al ministro dell'interno una relazione nella quale darà ragguaglio circa il funzionamento dei vari archivi di Stato nell'annata precedente e circa i lavori in essi compiuti, sottoponendogli quelle proposte ch'egli ravvisasse opportune nell'interesse del servizio.

La relazione sarà comunicata al Consiglio degli archivi, per il suo parere sulle proposte, nella sua prima sessione ordinaria.

Art. 12.

La sede e la circoscrizione di ciascuna direzione di archivio risulta dalla tabella *A*, allegato n. 1.

Art. 13.

L'istituzione di nuovi archivi di Stato nei capoluoghi di provincia che ne sono privi non potrà essere disposta che per legge.

Le provincie ed i comuni interessati potranno farne richiesta, purchè s'impegnino legalmente a fornire i fabbricati adatti per il primo impianto e per il prevedibile sviluppo almeno per un decennio, le scaffalature occorrenti per il primo impianto e si obblighino ad un contributo annuo.

Questo sarà determinato in misura fissa e sarà ragguagliato alla somma degli stipendi iniziali degli impiegati da adibirsi a ciascun archivio, aumentata di due decimi ed inoltre alla spesa presunta per il funzionamento dei nuovi istituti, detratto il provento prevedibile dei diritti di archivi.

Art. 14.

Non potrà essere fatta parimente che per legge la trasformazione degli archivi denominati provinciali del Mezzogiorno e delle provincie siciliane.

Qualora le provincie interessate ne facciano richiesta, dovranno uniformarsi alle condizioni del precedente art. 13.

Art. 15.

Se nei casi previsti dai precedenti articoli 13 e 14 la legge consenta l'iscrizione nei ruoli del personale degli archivi di Stato di impiegati provenienti dalle provincie o dai comuni cui già appartenevano gli archivi trasformati in archivi di Stato la classificazione degl'impiegati stessi sarà fatta dal ministro previo parere della Giunta del Consiglio per gli archivi, tenuto conto dei titoli posseduti e dello stipendio e dei proventi od assegni di cui i predetti impiegati fruiscono. Essi saranno collocati nelle rispettive classi dopo tutti quelli che già vi appartengono.

Ove la legge non disponga altrimenti, gl'impiegati degli archivi provinciali non potranno essere assunti in servizio dello Stato se non quando siano in possesso di regolare nomina fatta con le norme stabilite dal R. decreto 25 gennaio 1863, n. 1141, ovvero con quelle prescritte dal titolo 5 del presente regolamento per tutti quelli assunti in servizio posteriormente alla pubblicazione del regolamento stesso. È fatta, però, eccezione per gli impiegati addetti agli archivi provinciali anteriormente al 31 dicembre 1901.

Approvata per legge la variazione ai ruoli organici, potranno essere con decreto Reale modificate le tabelle *A* e *B*, allegati 1 e 2 del presente regolamento.

TITOLO II.

Personale

CAPO I.

Classificazione ed ammissione.

Art. 16.

Gl'impiegati dell'amministrazione degli archivi di Stato si distinguono in due categorie: appartengono alla prima i sopraintendenti i direttori, i primi archivisti e gli archivisti; alla seconda i primi aiutanti e gli aiutanti.

I gradi, le classi, gli stipendi di ciascuna categoria, il numero corrispondente degli impiegati ed il ruolo del personale di servizio sono determinati dalla tabella allegata alla legge 20 marzo 1911, n. 232.

Il personale di servizio comprende i posti di custode e di usciere, giusta la tabella suindicata.

Art. 17.

La ripartizione del personale fra i singoli archivi di Stato è determinata dalla tabella *B*, allegato n. 2.

Potrà, per ragioni che fossero riconosciute dalla Giunta del Consiglio per gli archivi, non serbarsi la proporzione tra gl'impiegati delle diverse categorie stabilite dalla detta tabella, fermo restando il complesso numerico dei funzionari a ciascun archivio assegnati.

Art. 18.

Per l'ammissione agl'impieghi di 1ª e 2ª categoria nell'amministrazione degli archivi di Stato occorre l'esperimento dell'alunnato.

La nomina ad alunno è fatta per esame di concorso, il quale

viene indetto per il numero di posti determinato di volta in volta con decreto del ministro.

Art. 19.

Ogni aspirante all'alunnato, per essere ammesso al concorso, deve giustificare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e dall'art. 3 del relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Deve inoltre documentare:

a) di non aver superato l'età di anni 30 alla data del decreto che indice il concorso;

b) di avere conseguito:

per gli impieghi di 1ª categoria, la laurea in giurisprudenza o in lettere in una delle università del Regno o nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o nell'Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero il diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il predetto Istituto di studi superiori in Firenze;

per gli impieghi di 2ª categoria, la licenza ginnasiale.

Dal limite massimo di età sono dispensati gli alunni ed impiegati che già si trovino in servizio nella stessa amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 20.

Aperto un concorso, le domande, corredate dai prescritti documenti, sono inviate al ministero dell'interno per mezzo dei prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno il loro domicilio.

I concorrenti potranno indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il ministero crederà di tenere.

Art. 21.

I candidati ammessi al concorso sostengono gli esami con le norme stabilite nel capo III del presente titolo.

Art. 22.

Gli alunni devono fare presso un archivio di Stato il tirocinio di non meno di sei mesi per acquistare cognizioni pratiche e dar prova della necessaria attitudine al servizio archivistico.

Il tirocinio è gratuito; però può il ministero accordare agli alunni una indennità mensile non superiore a L. 100.

La nomina al primo grado retribuito sarà fatta seguendosi l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione.

Gli alunni che non abbiano dato prova di idoneità o di diligenza possono essere tenuti in esperimento pel periodo di tempo, non oltre i due anni, che venga stabilito dalla Giunta del Consiglio per gli archivi, senza che per questo si ritardino le nomine degli altri.

Qualora, al termine di tale periodo, non siano giudicati idonei al servizio archivistico o sempre quando non serbino regolare condotta, gli alunni saranno dispensati dall'impiego, su conforme parere della Giunta del Consiglio per gli archivi.

Art. 23.

Durante il periodo del tirocinio gli alunni di 1ª categoria seguiranno la scuola di paleografia e dottrina archivistica di cui al capo V del presente titolo, dedicandosi nel tempo stesso ai lavori di archivio che fossero loro assegnati dai sopraintendenti o direttori.

La frequenza ai corsi è obbligatoria fino al conseguimento del diploma d'idoneità.

Negli archivi nei quali non esiste scuola di paleografia e dottrina archivistica, il direttore o, sotto le sua viglianza, un impiegato di prima categoria da lui designato, insegnerà le materie indicate nel programma d'esame della scuola stessa.

Per il personale addetto all'archivio di Stato di Firenze avranno effetto legale i corsi di paleografia e dottrina archivistica istituiti presso il R. istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento.

Art. 24.

Gl'impiegati addetti ad un archivio dove non sia istituita la scuola di paleografia e dottrina archivistica, saranno destinati dal ministero a sostenere gli esami presso altro archivio dove la scuola abbia sede. Essi saranno considerati in missione ed avranno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 25.

Sono dispensati dall'esame di paleografia e dottrina archivistica ma non dalla frequenza alla scuola durante il periodo del tirocinio gli alunni forniti del diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il R. istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze ovvero dell'attestato di approvazione precedentemente conseguito nella scuola di paleografia e dottrina archivistica annessa ad un archivio di Stato del Regno.

Art. 26.

I posti di usciere di ultima classe, che non siano riservati, per legge, ai sotto ufficiali, sono conferiti dal ministro, su proposta delle direzioni locali.

Gli aspiranti, i cui nomi, presso ciascun archivio, vengono iscritti in apposito elenco, in ordine di presentazione delle domande, debbono giustificare il possesso dei requisiti di cittadinanza, di immunità penale di buona condotta e di idoneità fisica prescritti per le nomine agli impieghi dello Stato; debbono inoltre dimostrare di saper leggere e scrivere correntemente.

Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano superata l'età di 35 anni.

A parità delle altre condizioni costituiscono titoli di preferenza secondo l'ordine in cui sono indicati:

1° i servizi analoghi anteriormente prestati presso amministrazioni governative;

2° i gradi conseguiti nell'esercito, nell'armata e nei corpi delle guardie di città, di finanza e delle carceri;

3° gli attestati di benemerenza per atti di valore o per servizi nell'interesse pubblico;

4° il diploma di licenza elementare od altro titolo scolastico superiore al certificato di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 27.

Non potranno essere assunti collaboratori o applicati straordinari sotto qualsivoglia denominazione, neanche in qualità di alunni onorari, apprendisti non retribuiti, ecc., ecc.

Gli impiegati degli archivi di Stato non possono essere, neanche temporaneamente, applicati ad uffici o servizi estranei all'amministrazione archivistica; presso gli archivi di Stato non possono essere comandati impiegati di altre amministrazioni.

CAPO II.

Nomine e promozione.

Art. 28.

Le promozioni alla 1ª classe dei sopraintendenti e dei primi aiutanti sono conferite esclusivamente per titolo di merito; quelle alla 1ª ed alla 2ª classe dei direttori e primi archivisti, per la prima metà per titolo di merito e per la seconda metà per anzianità.

Tutte le altre promozioni di classe sono conferite in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto per titolo di merito.

Le promozioni del personale di servizio si conferiscono per anzianità senza demerito.

Art. 29.

Qualora, per mancanza di requisiti necessari, il precedente art. 28 non potesse applicarsi per quanto ha riferimento alle promozioni di merito, si procederà col criterio dell'anzianità anche se ricada il turno di avanzamento a scelta.

Art. 30.

Costituisce titolo di merito la qualifica di ottimo, riconosciuta dalla Giunta del Consiglio per gli archivi.

Tale qualifica è attribuita agli impiegati che, oltre all'aver dato prova costante di operosità e diligenza e tenuto ottima condotta, si sono distinti nell'esercizio delle proprie funzioni; sarà pure tenuto conto delle pubblicazioni di lavori scientifici da essi fatte.

Per gli impiegati di 2ª categoria costituisce anche titolo di merito il conseguimento del diploma di idoneità della scuola di paleo grafia e dottrina archivistica.

Privano della qualità di ottimo:

1° una qualunque punizione prevista dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, nella quale l'impiegato sia incorso negli ultimi dodici mesi;

2° l'indugio non giustificato a raggiungere, in caso di trasferimento o d'incarico temporaneo, la residenza o il luogo indicato all'impiegato;

3° il rifiuto, senza giustificato motivo, di prolungare, per esigenze di servizio, l'orario normale.

Non si tiene conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.

Art. 31.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata dalla qualifica di buono, riconosciuta dalla Giunta del Consiglio per gli archivi.

Tale qualifica è attribuita agli impiegati che hanno dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Sono esclusi dalla qualifica di buono gli impiegati cui, negli ultimi dodici mesi, sia stata inflitta la sospensione dallo stipendio od altra pena disciplinare più grave.

Sono esclusi altresì dalla qualifica di buono gli archivisti tenuti a frequentare la scuola di paleografia e dottrina archivistica, a norma del precedente art. 23, i quali, senza giustificati motivi, trascurino la frequenza dei corsi o nell'esame finale non abbiano conseguito il diploma di idoneità per riconosciuta deficienza.

Art. 32.

Nel personale di 1ª e 2ª categoria gli esami di promozione hanno luogo pel passaggio rispettivamente al grado di primo archivista o di primo aiutante di ultima classe, il quale è conferito:

a) in ragione di un quarto dei posti che si rendono vacanti, per titolo di merito distinto, in seguito ad esame di concorso;

b) in ragione di tre quarti dei posti medesimi, per titolo di anzianità, in seguito ad esame di idoneità.

Il ministro, col decreto che indice gli esami, determina il numero dei posti da mettersi a concorso.

Art. 33.

Agli esami pel grado di primo archivista, sia di concorso, sia di idoneità, sono ammessi gli archivisti di qualunque classe, i quali si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Ai medesimi esami sono anche ammessi gl'impiegati di 2ª categoria i quali si trovino nelle condizioni anzidette, abbiano conseguito uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 19 del presente regolamento per gli aspiranti agli impieghi di 1ª categoria ed abbiano dato, a giudizio del ministero, previo parere della Giunta del Consiglio per gli archivi, speciali prove di attitudine alle più elevate funzioni archivistiche.

Possono parimente esservi ammessi i primi aiutanti di qualunque classe e gli aiutanti di 1ª classe, i quali prima dell'attuazione del R. decreto 21 settembre 1896, n. 478, erano già forniti di licenza liceale e abbiano dato le medesime prove di capacità e di attitudine.

Nei concorsi per merito distinto gl'impiegati di 2ª categoria che risultino vincitori saranno graduati secondo le norme stabilite dall'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Negli esami d'idoneità gli impiegati di 2ª categoria che ottengano l'approvazione saranno iscritti fra gli idonei della 1ª categoria che alla data del decreto che indisse gli esami, erano provvisti di uguale stipendio; la classificazione sarà fatta secondo l'ordine di anzianità alla data stessa.

A parità di tutti gli altri titoli gli impiegati di 2ª categoria sono collocati dopo quelli che già appartenevano alla categoria superiore.

Art. 34.

Agli esami pel grado di primo aiutante, sia di concorso sia di idoneità, sono ammessi gli aiutanti di qualunque classe, i quali si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 35.

Le nomine alle direzioni dei singoli archivi di Stato, anche quando si tratti di posti cui è annesso il grado di sopraintendente, sono sempre conferite mediante concorso per titoli fra i funzionari dell'amministrazione archivistica aventi il grado stabilito dalla legge; nessun trasferimento da sede a sede potrà essere disposto senza concorso.

Il giudizio sui concorsi è demandato al Consiglio per gli archivi, il quale delibera a scrutinio segreto, in base allo schema di deliberazione motivata che il relatore o altro membro del Consiglio formulerà sul conto di ciascun concorrente.

CAPO III.

Esami.

Art. 36.

Gli esami scritti ed orali, tanto di ammissione che di promozione, pel personale di 1ª e di 2ª categoria, sono fatti in Roma davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dal ministro dell'interno.

La commissione stessa è composta:

1. Per gli esami di ammissione in 1ª categoria:

di un membro effettivo del Consiglio per gli archivi, presidente;

di un funzionario del ministero avente grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione;

di un sopraintendente o direttore d'archivio;

di due insegnanti ordinari nelle scuole medie.

2. Per gli esami di ammissione in 2ª categoria:

di un membro effettivo del Consiglio per gli archivi, presidente;

di un funzionario del ministero avente grado non inferiore a quello di capo sezione;

di un sopraintendente o direttore d'archivio;

di due insegnanti ordinari nelle scuole medie.

3. Per gli esami di promozione, di idoneità o di concorso, in 1ª e in 2ª categoria:

di un membro effettivo del Consiglio per gli archivi, presidente;

di un funzionario del ministero avente grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione;

di un sopraintendente o direttore d'archivio;

di un professore universitario di storia moderna (ordinario, straordinario o incaricato);

di un insegnante di paleografia e dottrina archivistica.

Art. 37.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del ministero, designato nel decreto di nomina della commissione.

Negli esami di ammissione la commissione può aggregarsi uno o più insegnanti, per la scelta e per la revisione dei temi di lingue estere; tali commissari aggiunti non avranno voto deliberativo.

Art. 38.

Nei concorsi di ammissione il termine minimo per la presenta-

zione delle domande e dei documenti è di due mesi, a decorrere dal giorno della pubblicazione del decreto che indice gli esami.

Art. 39.

I programmi degli esami di ammissione sono determinati di volta in volta dal ministro, col decreto che indice il concorso, udita la Giunta del Consiglio.

Gli esami di promozione versano sui programmi allegati al presente regolamento (tabelle *F* a *I*). I programmi stessi possono essere modificati, prima che sieno indetti gli esami, con decreto del ministro, ai sensi dell'art. 15 del regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, sia negli esami di ammissione, sia in quelli di promozione, la commissione riunita presceglie e formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno, osservate per lo svolgimento delle prove stesse le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del regolamento generale suindicato.

Art. 40.

Ciascuna prova scritta deve svolgersi nel periodo di otto ore, spirato il qual termine il lavoro deve essere consegnato in qualunque stato esso si trovi.

Art. 41.

Negli esami di ammissione ed in quelli di promozione, i punti sono assegnati con le norme seguenti:

a) per ciascuna prova scritta e per la prova orale ciascun commissario dispone di dieci punti, a cominciare dall'uno; non è consentito l'uso di frazioni.

I punti dei singoli esaminatori vengono sommati insieme per formare il punto complessivo della prova;

b) nei concorsi di ammissione e negli esami di idoneità sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono conseguire almeno sette decimi del numero complessivo dei punti;

c) nei concorsi per merito distinto per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono aver riportato almeno otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi del numero complessivo dei punti;

d) nei suddetti concorsi per merito distinto sono parimente ammessi all'esame orale, per gli effetti di cui all'art. 42 del presente regolamento, coloro che hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per conseguire la dichiarazione di idoneità essi debbono pure riportare almeno sette decimi nella prova orale.

Art. 42.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto per la promozione al grado di primo archivista o di primo aiutante, ma raggiungono il minimo numero di punti stabiliti dal precedente art. 41, lettera *d* del presente regolamento, sono dispensati dall'esame di idoneità. Essi saranno iscritti fra coloro che supereranno il successivo esame di idoneità cui, secondo la rispettiva anzianità di servizio alla data del decreto che indice detto esame di idoneità, avrebbero avuto diritto di partecipare, in conformità delle norme dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed osservate le disposizioni dei due ultimi commi dell'art. 33 del presente regolamento.

Art. 43.

Ai funzionari che si recano in Roma per gli esami di promozione sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme per gli impiegati in missione, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono, però, il diritto a tale indennità coloro che sono esclusi dagli esami e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle successive.

CAPO IV.

Sopraintendenti, direttori, impiegati, economi e personale di servizio.

Art. 44.

I sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato:

corrispondono con gli uffici pubblici ed anche coi privati per quanto concerne il servizio;

rispondono del servizio e della disciplina nei singoli archivi loro affidati;

custodiscono il bollo dell'archivio, le chiavi delle sale ove conservansi gli atti e quelle degli scaffali contenenti le carte riservate, delle quali non si può dar lettura senza speciale permesso;

aprono la corrispondenza d'ufficio, ricevono le domande, distribuiscono il lavoro agli impiegati;

eseguiscono, col mezzo dell'economo, ma sotto la propria responsabilità, le spese dell'archivio;

approvano e sottoscrivono tutti i provvedimenti richiesti dal servizio;

tengono registro del carteggio ricevuto e spedito, conservando gli atti relativi per ordine di materie e di data;

vidimano il registro di cui al seguente art. 99;

provvedono all'ordinamento degli atti di archivio, mantenendo nella loro integrità le serie, ricostituendole se, posteriormente alla loro forma originaria, furono alterate, ed alla compilazione dei relativi inventari, indici, repertori e regesti;

vigilano sulla comunicazione degli atti ai privati e sul rilascio delle copie secondo le vigenti disposizioni:

spediscono nel gennaio di ogni anno al ministero una sommaria relazione statistica di quanto fu operato nell'archivio durante l'anno precedente, insieme a separate tabelle indicative dei lavori eseguiti dai singoli impiegati di archivio;

dànno al ministero le informazioni sugli impiegati e sugli agenti di servizio, nei modi e nei termini indicati dal successivo art. 45;

si rivolgono al ministero per averne le istruzioni ove reputino dubbia l'intelligenza dei regolamenti o necessaria qualche particolare disposizione.

Art. 45.

Nel mese di gennaio di ogni anno i sopraintendenti e direttori trasmettono al ministero le tabelle informative sul conto dei dipendenti impiegati ed agenti di servizio, includendovi le notizie indicate nei modelli predisposti dal ministero.

Prima dell'invio delle suddette tabelle al ministero, i sopraintendenti o direttori, agli effetti dell'art. 19, comma 2°, del regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, comunicano agli interessati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale, con invito a presentare, nel termine perentorio di dieci giorni, le eventuali deduzioni scritte, le quali sono allegate alle tabelle.

In caso di contestazione, il ministero esercita il proprio controllo per mezzo di funzionari centrali o dei prefetti, i quali procedono ai necessari accertamenti, sentite le verbali informazioni dei sopraintendenti o direttori e le deduzioni degli interessati.

Art. 46.

In caso di assenza o di impedimento del sopraintendente o direttore, ne fa le veci l'impiegato di maggior grado più anziano.

Il ministero può disporre volta per volta che la supplenza sia affidata ad altro impiegato dell'archivio, non ostante che questi non sia di maggior grado e il più anziano.

Art. 47.

Di regola, il personale sarà distribuito con ordinamento gerar-

chico, fra le sezioni di cui al seguente art. 68 o, quando ciò non sia possibile, in riparti, comprendenti ciascuno un complesso di servizi, da disimpegnarsi alternativamente, secondo le disposizioni superiori, dagli impiegati addettivi.

Il sopraintendente o direttore può nondimeno, quando sia necessario, assegnare determinati lavori ai singoli impiegati, senza tener conto del grado e della classe di ciascuno.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il sopraintendente o direttore invierà al ministero, per l'approvazione, un prospetto indicante la distribuzione del personale fra le varie sezioni o i vari reparti, da attuarsi nell'anno successivo.

Nel procedere alla relativa assegnazione il sopraintendente o direttore curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, gli impiegati si alternino nella trattazione dei vari rami del servizio, in modo da acquistare perfetta conoscenza di ciascuno di essi.

Art. 48.

L'orario di servizio per gli impiegati è di sette ore per giorno, meno le domeniche e le feste legali. Se il sopraintendente o direttore creda che il servizio esiga opera maggiore, gli impiegati sono tenuti a prestarla.

Nessun impiegato, senza licenza della direzione, può assentarsi dall'ufficio durante le ore di servizio, nè rimanervi oltre l'ora fissata per la chiusura dell'archivio.

Se per malattia o per altra causa l'impiegato non possa recarsi all'ufficio, deve avvisarne la direzione.

Art. 49.

La concessione di congedi ordinari, nei modi e nei termini indicati dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dall'art. 46 del relativo regolamento generale, è demandata ai sopraintendenti o direttori d'archivio, i quali dovranno riferirne al ministero allorchè trattisi di congedi per un periodo maggiore di 5 giorni.

La concessione di congedi straordinari, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal suindicato art. 32 del testo unico, è riservata al ministero, su parere delle direzioni.

Ai sopraintendenti e direttori anche i congedi ordinari sono concessi dal ministero entro i limiti e le condizioni di legge.

Presso le direzioni si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono; in esso si annoteranno anche le assenze per malattia o per altra causa.

I periodi di congedo sono annuali nè possono cumularsi.

Art. 50.

Oltre quanto è disposto dall'art. 7 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, agli impiegati di archivio è vietato:

essere archivisti, biliotecari o segretari di case private, e di far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti;

eseguire, per conto di enti morali o di privati, indagini d'indole nobiliare, araldica o genealogica nonchè qualunque altra ricerca o lavoro nell'archivio cui sono addetti;

portare fuori d'ufficio o segregare nella propria stanza registri, volumi, schede, libri, documenti di appartenenza dell'archivio, nonchè darne notizia a chicchessia in modo diverso da quello prescritto dai regolamenti;

alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezioni speciali o instituire arbitrari riordinamenti in opposizione all'art. 68;

ricevere in ufficio visite di persone estranee, potendo, soltanto per giuste cause, ottenere il permesso di conferire con le medesime nella sala a ciò assegnata;

attendere a studi particolari su materiale archivistico, intendano o no farne oggetto di pubblicazione, senza speciale autorizzazione della direzione.

Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio superiore immediato di qualunque sottrazione, dispersione, disordine od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle carte dell'archivio.

Art. 51.

Fra gl'impiegati dell'archivio è, con decreto ministeriale, su proposta del sopraintendente o direttore, nominato un economo.

L'economo, sotto la immediata vigilanza ed in conformità degli ordini della direzione:

risponde della conservazione ed integrità dei beni mobili dell'archivio, ne compila e conserva gl'inventari, in conformità del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

fa le spese ad economia, stipula i relativi contratti, garantisce il buono stato delle somministrazioni e la regolarità delle consegne;

custodisce e dispensa gli oggetti di cancelleria, tenendo conto delle compere fatte e delle distribuzioni eseguite;

vigila assiduamente i locali dell'archivio per conoscere se occorrano riparazioni o restauri e denuncia immediatamente alla direzione tutti quei fatti che importino un pericolo per l'archivio, anche se provenienti dall'esterno di esso;

cura la parte materiale delle consegne delle carte che si fanno all'archivio dai diversi uffici;

provvede alla custodia e nettezza dei locali;

sorveglia e fa sorvegliare gli operai che lavorano nell'interno o nell'esterno dei locali d'archivio;

dirige il servizio e cura la disciplina dei custodi e degli uscieri;

presenta, verso la fine di ogni anno, al sopraintendente o direttore una nota delle spese ordinarie e straordinarie che crede necessarie nell'anno successivo.

Art. 52.

L'incarico di economo non toglie all'impiegato l'obbligo di soddisfare agli altri lavori d'archivio, quando ciò sia possibile.

L'ufficio di economo è sostenuto dal direttore negli archivi minori, quando la direzione dell'archivio consenta a lui di occuparsi anche del servizio di economato.

Art. 53.

È obbligo dei custodi e degli uscieri:

trovarsi in ufficio almeno un'ora prima dell'apertura dell'archivio;

vigilare sulle persone estranee che entrano nell'ufficio o che ne escono;

avvertire coloro che entrano negli archivi del divieto di fumare;

curare, nella stagione invernale, l'accensione dei caloriferi, badando che nei caminetti e nelle stufe non sia mai soverchio combustibile; che non se ne levi bragia accesa; che presso le stufe non siano legna o fascine a seccare; che il fuoco sia completamente spento appena trascorso il tempo dell'orario e che non rimanga cenere calda in qualsiasi luogo dell'archivio;

vigilare sulla sicurezza dell'edificio e delle cose in esso contenute ed eseguire tutti gli ordini dati dalla direzione o dall'economo per la nettezza dei locali dell'archivio e delle relative finestre, pel trasporto e pel collocamento delle carte;

eseguire, quando ne sia riconosciuto il bisogno, ronde notturne od altri servizi straordinari di vigilanza.

Art. 54.

È attribuita ai sopraintendenti o direttori d'archivio la facoltà d'infliggere la punizione della censura, nei casi e nei modi previsti dall'art. 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908.

Nei procedimenti disciplinari a carico di impiegati degli archivi di Stato, la Giunta del Consiglio per gli archivi osserverà le norme stabilite nel regolamento generale 24 novembre 1908 per l'esecuzione del testo unico suindicato.

Art. 55.

Per ragioni di servizio o su domanda degli interessati, gli impie-

gati potranno essere trasferiti da un archivio all'altro, sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi, salvo i casi d'urgenza, nei quali provvederà il ministero, con obbligo di riferirne alla Giunta nella prima adunanza.

Art. 56.

Sono applicabili ai custodi ed agli uscieri d'archivio tutte le disposizioni del presente regolamento, nonchè quelle del testo unico delle leggi sullo stato degl' impiegati civili e del relativo regolamento generale, per quanto concerne le incompatibilità, gli obblighi di servizio, di orario e di residenza, il cumulo degl' impieghi, le aspettative, la disponibilità, i congedi, la dispensa dal servizio e le punizioni. Tutti i provvedimenti conseguenti sono di competenza del ministro, salvo il disposto dell'art. 54 per quanto concerne la censura.

Art. 57.

Le disposizioni sullo stato degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno sono applicabili agl'impiegati d'archivio in tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente regolamento.

CAPO V.

Scuole.

Art. 58.

Negli archivi designati dal ministero, salvo quanto è previsto per quello di Firenze dal precedente art. 23, sono aperte scuole di paleografia e dottrina archivistica per cura degli impiegati addetti ai medesimi, sotto la vigilanza dei sopraintendenti o direttori.

La nomina dell'impiegato insegnante è fatta, su proposta del sopraintendente o direttore, con decreto dei ministri dell' interno e della pubblica istruzione, udita la Giunta del Consiglio per gli archivi.

L'impiegato insegnante è scelto fra i funzionari di 1ª categoria aventi grado non inferiore a quello di primo archivista.

È in facoltà degli insegnanti, col consenso della direzione, di valersi d'impiegati inferiori della medesima categoria quali assistenti per gli esercizi pratici.

Gli impiegati addetti alle scuole sono sempre tenuti all'adempimento delle ordinarie incombenze dell'ufficio.

Art. 59.

L'insegnamento della paleografia e dottrina archivistica, quando nell'archivio vi siano alunni di 1ª categoria ovvero archivisti obbligati a frequentarne i corsi, a norma del precedente art. 23, è stabilito dalla direzione in modo da rendere possibile ad essi la conoscenza delle materie d'esame compatibilmente con gli altri doveri di ufficio.

Normalmente il corso sarà biennale e il numero delle lezioni non sarà minore di due per settimana, da novembre a luglio di ogni anno e, in ogni caso, le lezioni non saranno meno di 60 all'anno e di durata non inferiore ad un'ora e mezza ciascuna.

Le lezioni, le quali verseranno sulle materie di cui alla tabella *C*, allegato n. 3, saranno accompagnate da esercizi pratici, sia per la paleografia (su documenti originali o su fac-simili), sia per l'archivistica.

L'insegnante terrà un registro di frequenza, per annotarvi l'intervento alle lezioni ed agli esercizi pratici degli alunni e degli uditori.

Art. 60.

Oltre gli alunni di 1ª categoria e gli archivisti obbligati a frequentarne i corsi, a norma del precedente art. 23, può essere ammesso al primo anno di insegnamento chi abbia compiuti gli studi liceali e con regolare istanza, sulla prescritta carta da bollo, si faccia iscrivere sul registro degli studenti prima del cominciamento delle lezioni e, in ogni caso, non oltre il 30 novembre dell'anno nel quale il corso viene iniziato.

Potranno pure esservi ammessi gli alunni e gl'impiegati di 2ª categoria che ne facciano richiesta alla direzione e da questa, per la loro condotta ed attitudine, ne siano riconosciuti meritevoli.

L'iscrizione al secondo anno di insegnamento di coloro che non seguirono il corso nel primo anno può essere autorizzata dal ministero soltanto per quelli che provino di avere frequentato regolarmente il primo anno nella scuola annessa ad altro archivio di Stato, ovvero nell'Istituto di studi superiori in Firenze; non è ammessa l'equipollenza di altri titoli.

Il sopraintendente o direttore dell'archivio può anche ammettere alla scuola, in qualità di uditori, le persone che gliene chiedano licenza.

Il ministero dovrà essere informato dell'apertura del corso, delle modalità stabilite per l'insegnamento e del numero e dei nomi degli inscritti in qualità di studenti e di uditori.

Art. 61.

Al termine del corso gli impiegati e gli studenti che abbiano regolarmente frequentata la scuola, assistendo a non meno di 50 lezioni in ciascun anno d'insegnamento, vengono esaminati da una commissione composta dal sopraintendente o direttore dell'archivio, presidente, dall'insegnante, da due componenti scelti dalla direzione tra i professori di paleografia nelle università o negli istituti universitari, tra i professori di lettere e di storia nelle scuole medie e tra i funzionari superiori delle biblioteche governative, che risiedono sul luogo, e da uno speciale delegato del ministero dell'interno.

Quando l'incarico dell'insegnamento sia tenuto personalmente dal sopraintendente o direttore dell'archivio, sarà da lui chiamato a far parte della commissione un altro funzionario di grado non inferiore a primo archivista, che, quando occorra, potrà essere anche inviato in missione da altro archivio, previo il consenso del ministero.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate da un impiegato d'archivio prescelto dalla direzione.

Art. 62.

Per essere ammessi all'esame gli alunni della scuola non appartenenti all'amministrazione debbono presentare al sopraintendente o direttore dell'archivio regolare istanza sulla prescritta carta da bollo.

Debbono inoltre versare all'economo la somma di L. 20.

Al termine degli esami tutte le somme versate dagli alunni, giusta il comma precedente, saranno ripartite a titolo di propine, fra i due membri della commissione esaminatrice scelti fra persone estranee alla amministrazione archivistica.

Il ministero potrà disporre il rimborso della tassa pagata, in caso di comprovata povertà e sempre quando il candidato abbia conseguita l'approvazione con la media complessiva di nove decimi e con non meno di otto decimi in ciascuna votazione.

Art. 63.

Gli esami versano sul programma stabilito nella tabella *D*, allegato n. 4, del presente regolamento.

Le prove scritte non possono durare più di otto ore per ciascuna; la prova orale non può durare oltre un'ora.

Il documento occorrente per lo svolgimento della prova scritta di paleografia e diplomatica sarà scelto dalla commissione tra quelli dei quali l'insegnante non ha fatto uso per le esercitazioni durante il corso; sarà distribuito in copie fototipate ai candidati.

Art. 64.

L'assegnazione dei punti sarà fatta con le norme stabilite dal precedente art. 41, lettere *a* e *b*.

Il risultato degli esami è comunicato con speciale relazione al ministero. Dopo che ne sarà stato preso atto, la direzione parteciperà agli alunni il risultato, indicando i punti ottenuti. Agli studenti che siano stati approvati negli esami sarà rilasciato un at-

testato, conforme al modello annesso al presente regolamento (allegato n. 5).

Agli studenti che non abbiano subiti gli esami e agli uditori, i quali non potranno essere in niun caso ammessi a sostenerli, potrà rilasciarsi un certificato di frequenza e diligenza.

Non è ammessa la ripetizione dell'esame a distanza minore di un anno dal precedente esperimento.

Tutti i certificati saranno rilasciati dai sopraintendenti o direttori sulla prescritta carta bollata e previo pagamento dei relativi diritti, che siano dovuti per legge.

TITOLO III.

Servizio archivistico

—

CAPO I.

Conservazione degli atti.

Art. 65.

Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio, il quale ha titolo di archivio del Regno.

Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero il Regno d'Italia sono raccolti nell'archivio esistente nella città che fu capitale degli Stati medesimi.

Essi costituiscono atti di Stato.

Art. 66.

Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell'archivio di Stato esistente nel capoluogo della provincia, nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede.

Nelle provincie in cui non sia stato ancora costituito un archivio, ogni magistratura od ufficio conserverà i propri atti e quelli delle magistrature e degli uffici cessati che gli saranno affidati dal ministero.

Di questi ultimi archivi sarà fatto inventario, e copia di esso sarà depositata nell'archivio di Stato competente per circoscrizione.

Art. 67.

Negli archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola.

Art. 68.

Gli atti che saranno archiviati dopo la pubblicazione del presente regolamento saranno ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziari, degli atti amministrativi e degli atti notarili. Con gli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni, da notai, sono costituite sezioni speciali.

Gli atti di ciascuna sezione sono disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti.

Per ogni sezione deve aversi un indice, e per ogni dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione o altra classe speciale un repertorio degli atti relativi.

Di tutte le carte costituenti l'archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e quello degli atti contenuti, notando, quando si possa, se siano originali o copie.

Senza il parere del Consiglio per gli archivi, nessuno scarto può farsi degli atti scritti sull'inventario.

Art. 69.

Gli atti dei tribunali e degli uffici amministrativi finchè rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale per ogni magistratura od ufficio ed affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può venire segregato dagli altri o spostato dall'ordine di classificazione, meno i duplicati e gli altri atti dei quali sia accertata l'inutilità della conservazione.

Quali siano gli atti da eliminare sarà dichiarato, per iscritto, da una commissione designata di volta in volta dal ministro competente, composta, per le amministrazioni centrali, di due funzionari superiori dell'amministrazione alla quale gli atti appartengono, e del sopraintendente dell'archivio del Regno, e per le magistrature ed amministrazioni non centrali, di impiegati dell'ufficio al quale gli atti appartengono ovvero di impiegati a riposo o di persone estranee specialmente competenti e del sopraintendente o direttore dell'archivio della circoscrizione o di un suo incaricato. Tutte le spese inerenti alle operazioni di scarto, comprese le competenze ai funzionari degli archivi di Stato, sono a carico delle amministrazioni cui le carte appartengono.

Gli elenchi compilati dalle commissioni suddette, accompagnati da una relazione riassuntiva delle ragioni dell'eliminazione, sono trasmessi in duplice esemplare al ministero dell'interno, e debbono contenere l'indicazione della data iniziale e di quella terminale di ciascuna serie, la quantità, almeno approssimativa, delle carte relative e i motivi specifici della proposta eliminazione. Gli elenchi delle magistrature e delle amministrazioni non centrali, compilati analogamente, sono trasmessi, a mezzo del ministero competente, il quale esprimerà il suo parere.

Il ministero dell'interno decide definitivamente, udita la Giunta del Consiglio per gli archivi, e, nei casi dubbi, il consiglio per gli archivi, determinando se le carte da eliminare debbano essere bruciate, macerate o cedute in libero uso.

Art. 70.

Dagli archivi delle magistrature giudiziali o degli uffici amministrativi, nei primi mesi di ogni anno, gli atti concernenti affari compiuti da oltre dieci anni sono versati nell'archivio a cui spettano, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Le magistrature ed amministrazioni che intendano versare carte nell'archivio, spediscono al sopraintendente o direttore il relativo inventario di consistenza, affinchè sia esaminato se il versamento possa farsi in ragione dello spazio e siano stabiliti i modi per accettarlo ordinatamente.

Non si farà luogo a versamento di atti, se non previe le operazioni di scarto di cui all'art. 69, e se non risulti che i detti atti siano nello stato di cui all'art. 102.

Art. 71.

Le direzioni potranno accettare depositi o doni di carte o libri dai comuni, dagli enti morali o dai privati, previa autorizzazione del ministero dell'interno, udita, nei casi di speciale importanza, la Giunta del Consiglio. I depositi volontari saranno preceduti dalla redazione di atto scritto contenente le condizioni del deposito. Fra le medesime, fermo l'obbligo di osservare le norme generali prescritte dal presente regolamento per la pubblicità degli atti, non potrà essere incluso il divieto agli studiosi della consultazione delle carte che costituiscono il deposito, salvo quando si tratti di documenti che abbiano carattere di interesse privato immediato pel depositante. La facoltà della restituzione dei depositi volontari sarà subordinata alla stipulazione di clausole che assicurino la conservazione dei documenti nel Regno, in buono stato di ordinamento, e la vigilanza da parte della competente direzione di archivio.

Art. 72.

Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l'ufficio dal quale emanarono fino a quando sia creduto prudente, nell'interesse così del pubblico come dei privati, dal ministero da cui l'ufficio dipende.

I registri delle sentenze giudiziali pronunziate dalle corti e dai tribunali rimangono per trenta anni nelle rispettive cancellerie; quelli delle sentenze pronunziate dai pretori sono versati negli ar-

chivi di Stato e provinciali dopo il compimento del decennio, giusta la norma generale del precedente articolo 70.

Nelle cancellerie dei tribunali rimangono pure gli atti di stato civile posteriori all'anno 1865, in conformità del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Art. 73.

Le provincie, i comuni, gli enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici, e gli istituti da essi dipendenti, a qualunque dicastero siano soggetti, debbono conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi e depositare una copia dell'inventario degli atti stessi nell'archivio di Stato nella cui circoscrizione sono compresi ed altra copia nell'archivio di Stato di Roma.

Nel caso d'inadempimento, verrà dal ministero dell' interno stabilito un termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati, a cura del Governo ed a spese dell'ente possessore, gli atti che fossero da ordinare ed inventariare.

Saranno, invece, versati negli archivi di Stato gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, eccetto quelli che con speciale disposizione vennero lasciati nella primitiva loro sede, e quelli della cui buona conservazione si avessero sufficienti garanzie.

Art. 74.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti, dei quali reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata dei rispettivi consigli, cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione per parte dei prefetti, previo nulla osta da concedersi dai sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per ciscoscrizione.

Quando il sopraintendente o direttore creda di non poter concedere il nulla osta in base agli elementi forniti dall'amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al ministero dell'interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione, udito il parere della Giunta dal Consiglio per gli archivi.

Art. 75.

I sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato e gli archivisti degli archivi provinciali delle provincie napoletane e siciliane rilasciano tutte le copie delle sentenze e delle deliberazioni delle autorità giudiziarie, che debbono servire per copie esecutive, salvo ai cancellieri delle corti, dei tribunali e delle preture, da cui i singoli atti originali promanano, di apporvi la formula esecutiva.

Le anzidette copie sono autenticate dal sopraintendente, direttore o archivista o da chi ne fa le veci e trasmesse in via ufficiale alle cancellerie delle corti, dei tribunali o delle preture, da cui furono rispettivamente pronunziate le sentenze o emesse le deliberazioni.

I cancellieri poi annoteranno in apposito registro le copie alle quali fu da essi apposta la formula esecutiva.

Art. 76.

A tutela del carattere demaniale insito negli atti di Stato, e salvo quanto dispone la legge 20 giugno 1909, n. 364, spetta ai prefetti, ai sopraintendenti ed ai direttori degli archivi di Stato, qualora si abbia notizia dell'esistenza presso privati, per qualsiasi causa, di carte antiche o documenti di pubbliche amministrazioni e quando tali atti siano stati o sieno per essere posti in vendita, di promuoverne, quando ciò non dipenda da un fatto doloso (nel quale caso sarà denunziato il fatto all'autorità competente), l'acquisto o la rivendicazione, con domanda in via giudiziaria, premesse le cautele che le leggi civili consentono, per evitare i possibili occultamenti.

Accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici o di persone che abbiano avuti pubblici incarichi, massime diplomatici o ministeriali, presso cui si abbia ragione di ritenere che si trovino atti di spettanza dell'amministrazione, il prefetto, di sua iniziativa, od in seguito ad avviso del sopraintendente o del direttore dell'archivio di Stato, avrà cura di fare quanto è necessario perchè tali atti vengano trasferiti tosto nell'archivio al quale spettano per ragione di materia e di luogo, promuovendo, ove sia d'uopo, anche in tal caso, l'azione giudiziaria, premessa, occorrendo, la richiesta al pubblico ministero di valersi delle facoltà di cui all'art. 849, n. 3, del codice di procedura civile.

Di tali uffici dovranno i prefetti o le direzioni degli archivi di Stato dar notizia al ministero dell'interno al quale saranno poi trasmessi gli inventari delle carte in ogni guisa ricuperate.

CAPO II.

Pubblicità degli atti.

Art. 77.

Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, meno i confidenziali e segreti sino dall'origine, che contengono informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone, posteriori al 1815.

In casi speciali il ministero dell'interno potrà concedere, con determinate garenzie, la comunicazione anche di tali atti, previo parere della direzione dell'archivio e sentita la Giunta del Consiglio.

Art. 78.

Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze ed i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle provincie, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti necessari all'esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici qualunque sia la loro data.

Art. 79.

Gli atti di politica esterna e quelli concernenti l'amministrazione generale degli Stati, con cui fu costituito il Regno, sono pubblici sino all'anno 1830.

Nompertanto, ove la direzione dell'archivio giudichi inopportuna la comunicazione di atti anche anteriori a tale epoca, ne riferirà al ministero dell'interno che deciderà, sentita la Giunta del Consiglio

Art. 80.

I processi giudiziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla loro conclusione.

Gli atti amministrativi sono pubblici dopo 30 anni dall'atto con cui ebbe termine l'affare al quale essi si riferiscono.

Per gli atti ed i documenti che per la loro origine e la loro natura sono d'indole privata, è stabilito il termine di 50 anni, salvo per coloro ai quali direttamente l'atto si riferisce e loro aventi causa, pei quali non vi è limitazione di sorta.

Degli atti che non sono pubblici può essere data notizia con la autorizzazione del ministero dell'interno, sentito il ministero competente. Il ministero sentirà anche, nei casi più gravi, la Giunta del Consiglio per gli archivi e, occorrendo, il Consiglio per gli archivi.

Art. 81.

Qualora sopraintendenti, direttori ed impiegati di archivio intendano valersi, per loro particolari pubblicazioni, di documenti non pubblici, devono chiedere apposita autorizzazione al ministero, indicando sommariamente il contenuto dei documenti stessi e lo scopo delle pubblicazioni.

Allorchè le domande siano presentate da impiegati dipendenti, i sopraintendenti o direttori debbono accompagnarle col loro motivato parere.

Art. 82.

Le disposizioni dei precedenti articoli 77 a 80 sono applicabili

agli archivi di deposito delle amministrazioni governative centrali e provinciali e, in quanto sia possibile, anche ai rispettivi archivi correnti.

CAPO III.

Servizio pubblico.

Art. 83.

Nessun documento può essere estratto dagli archivi se non temporaneamente e per necessità del pubblico servizio.

La richiesta è fatta in iscritto alla direzione dall'autorità giudiziaria competente per gli atti giudiziari e notarili; dai ministeri, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dall'avvocatura erariale per ogni altra specie di atti, secondo le rispettive attribuzioni.

Per ogni domanda di estrazione di documenti, il sopraintendente o direttore, salvo ordini in contrario, per urgenza o altro motivo, esamina se più convenga spedire copie autentiche, ovvero autorizzare un impiegato a prendere notizia dell'originale nelle sale di archivio, e ne riferisce all'ufficio richiedente.

In ogni archivio sarà tenuto memoria, in apposito registro, dei documenti estratti temporaneamente; alla fine di ogni anno sarà spedito al ministero dell'interno l'elenco dei documenti non restituiti da oltre tre mesi, affinchè ne sia curata la restituzione.

In via di eccezione e dietro autorizzazione del ministero dell'interno, le varie direzioni possono comunicarsi temporaneamente documenti esistenti nei rispettivi archivi per darne visione ai privati, a solo scopo letterario o scientifico.

Art. 84.

Tutti possono fare ricerca, chiedere ispezioni, lettura o copia dei documenti che sono dichiarati pubblici, le autorità governative con nota ufficiale, i privati con istanza su carta da bollo da cent. 50, contenente l'indicazione della natura e della data, certa o presunta, dei documenti richiesti e colla precisa indicazione altresì del cognome, nome e recapito del richiedente.

L'esercizio della facoltà di cui nel presente articolo per parte dei privati è condizionato al pagamento dei diritti di archivio stabiliti cogli articoli successivi.

La riscossione di tali diritti è fatta per mezzo degli uffici del registro che, nelle città sedi di archivio, sono incaricati della riscossione dei proventi dei servizi pubblici.

Art 85.

Per la ricerca, ispezione e lettura di un atto singolo di qualunque età, precisamente indicato, è dovuto il diritto di una lira. Il diritto si paga ugualmente se, fatte le ricerche, non sia trovato il documento richiesto. Desiderando il richiedente un attestato negativo, questo viene rilasciato con la formola: « non si trova », esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.

Occorrendo a taluno di ricercare, esaminare e leggere più documenti non specificati, e riguardanti una istituzione o una persona, il diritto di archivio è ragguagliato a L. 2 per ciascun'ora.

L'ispezione o lettura di documenti si deve sempre fare alla presenza dell'impiegato al quale ne è affidata temporaneamente la custodia, nelle ore stabilite dal regolamento e in quelle specialmente determinate dal sopraintendente o direttore.

Le ricerche di atti amministrativi, giudiziari e quelle di atti nobiliari, genealogici o araldici per ragioni di privato interesse, sono sempre soggette al pagamento dei diritti d'archivio.

Art. 86.

Le copie per uso amministrativo, giudiziario e genealogico, gli estratti, certificati, stati di servizio e simili, sono scritti esclusivamente dagli impiegati dell'archivio, ed autenticati colla sottoscrizione del sopraintendente o direttore e col bollo dell'archivio.

Tali copie, estratti e simili saranno estesi su carta libera, del formato della carta bollata e con le limitazioni stabilite dall'articolo 29 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, 4 luglio 1897, n. 414.

Le tasse di bollo saranno riscosse dal ricevitore del registro insieme ai diritti di archivio, mediante rilascio di unica bolletta ed apposizione del visto per bollo.

Art. 87.

Per la trascrizione di atti e documenti scritti in latino, o in lingua o in dialetti neo-latini di epoca fino al 1600, ovvero di atti e documenti scritti in lingue che non usano l'alfabeto latino, di qualunque età, è dovuto il diritto di archivio ragguagliato a L. 4 per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione.

Per gli atti o documenti scritti in latino o in lingue o dialetti neo-latini di età posteriore al 1600, il diritto d'archivio è ragguagliato per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione alla tariffa di L. 3 per facciata, se l'atto copiato è di epoca dal 1601 al 1700, di L. 2 se è dal 1701 al 1800, di L. 1 se è posteriore al 1860. — Dal computo si esclude l'ultima facciata, quando non contenga almeno 10 linee di scrittura; ma la prima, qualunque sia il numero delle linee, conta sempre per una facciata intera.

Qualora l'atto o documento di epoca posteriore al 1600 si trovi, per qualsiasi motivo, in istato di deperimento, ovvero i caratteri siano corrosi, di modo che la trascrizione richieda speciale abilità, il diritto sarà commisurato al tempo che nel lavoro avrà impiegato il funzionario incaricato, ragguagliandosi ad una facciata di trascrizione un'ora di tempo; le frazioni di ore di lavoro si calcolano, agli effetti dei diritti di archivio, per ore intere.

Per la compilazione degli stati di servizio, delle dichiarazioni per svincoli di cauzione e degli atti consimili, per uso privato, i diritti di archivio saranno ragguagliati a lire 2 per ogni ora di lavoro occorsa per la ricerca delle notizie e la compilazione dei relativi documenti.

Per la copia dei disegni o tipi geometrici è dovuto al disegnatore o geometra, che sarà sempre scelto dal sopraintendente o direttore fuori del personale d'archivio, l'onorario di lire 2 per ogni ora di lavoro. Oltre di ciò sarà dovuta la tassa di copia secondo la tariffa indicata ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo, in proporzione della superficie del disegno o tipo, commisurata a quella della carta bollata fra i margini.

Le copie degli atti dello stato civile, compresi i documenti allegati al doppio registro, di cui è cenno nell'art. 8 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2062, saranno pagate a norma degli articoli, 145 e 147 del decreto stesso.

Le copie degli atti notarili, in qualunque sezione si trovino collocate, saranno pagate secondo la tariffa in vigore per i notai.

Art. 88.

Per la riproduzione fotografica ad uso privato, di atti di archivio sarà corrisposto, oltre la tassa di ricerca, il diritto di lire cinque per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto.

Nell'istanza, da presentarsi alla direzione a norma dell'art. 84, il richiedente designerà il nome del fotografo, che dovrà essere di gradimento della direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato all'uopo incaricato dalla direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrir danno per ripetute riproduzioni o per qualsivoglia altro motivo, la direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domande per riproduzioni con procedimenti fotografici o fotomeccanici, a scopo editoriale, il richiedente dovrà sottostare agli obblighi fissati dal regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà di volta in volta proposto dalla Giunta del Consiglio per gli archivi e stabilito dal ministero.

Il permesso di riproduzione non attribuisce verun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte ai terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento dei diritti stabiliti dal presente articolo, del quale, però, saranno osservate tutte le altre prescrizioni.

Uguali norme devono osservarsi pei calchi e lucidi.

La direzione dell'archivio non potrà certificare che le fotografie, i calchi, i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che furono riprodotti dall'originale esistente in archivio.

Art. 89.

Ogni dichiarazione che un documento non si è trovato importa il diritto di lire due.

Ogni autenticazione di arma e sigillo d'autorità non più esistente, o di notaio defunto, importa il diritto di lire due, previo, ove occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti.

Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazione di alberi genealogici compilati da particolari.

Art. 90.

Non si rilasciano ai privati copie di brani di documenti: si rilasciano per sunto soltanto quegli atti che, a giudizio della direzione, non si potrebbero comunicare altrimenti.

È consentito il rilascio di estratti quando trattisi di decreti, sentenze, perizie, statuti, matricole, elenchi e simili, che riguardino persone, enti o beni distinti; in tal caso, però, oltre a farsi espressa menzione che il documento che si rilascia è semplice estratto conforme, vi si potrà riportare la sola parte dispositiva dell'atto. Quando si domandi anche la trascrizione della motivazione, questa dovrà essere riportata per intero e non già nella sola parte che interessa il richiedente.

È vietato il rilascio di certificati o attestazioni di speciali condizioni o diritti desunti dagli atti d'archivio.

Art. 91.

Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture e copie per uso letterario o scientifico, purchè ne chiedano licenza, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni regolamentari.

È sempre in facoltà del sopraintendente o direttore di sospendere la concessione, salvo ad accordarla nuovamente quando fosse cessato il motivo della sospensione.

La licenza deve essere rinnovata ogni anno e, nel corso dell'anno, ogni volta che lo studioso intenda mutare lo scopo delle sue ricerche.

Quando vi sia fondata ragione di ritenere che il richiedente si valga dell'ottenuta autorizzazione per lavori di lucro immediato, per cui l'erario risenta un danno, per la perdita dei diritti stabiliti, il sopraintendente o direttore dovrà revocare la concessione.

Non potrà ottenere la concessione chi abbia subìte condanne o si trovi in una delle incapacità che importino la perdita dei diritti elettorali e chi, per abusi, sia stato escluso da altri archivi o biblioteche.

Art. 92.

Possono gli studiosi essere ammessi a far trascrivere, gratuitamente e su carta non bollata, documenti d'archivio, nelle condizioni espresse nell'articolo precedente, da persone di fiducia del sopraintendente o direttore.

Qualora il sopraintendente o direttore creda che il pubblico servizio lo consenta, possono essere ammessi gli studiosi a far trascrivere documenti d'archivio anche dagli impiegati addetti all'archivio; ma in tale caso saranno dovuti all'erario i diritti d'archivio superiormente stabiliti.

Art. 93.

Sono esenti dal pagamento dei diritti d'archivio:

le autorità governative, quando il documento sia necessario per pubblico servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione;

le provincie, i comuni, gli enti morali per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli archivi di Stato e per i loro ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli archivi delle prefetture e sottoprefetture, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

i privati per gli atti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dell'erario nazionale, lo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi liberamente depositati in archivio.

Fra le autorità indicate nel 1° comma del presente articolo s'intendono comprese la direzione generale del fondo per il culto e gli economati generali dei benefizi vacanti e tutte quelle altre che, per speciali disposizioni, abbiano diritto all'esenzione dai diritti d'archivio.

Le richieste di copie per parte degli uffici giudiziari dovranno essere fatte dal rispettivo giudice o capo di collegio; quelle degli uffici finanziari da l'intendente di finanza.

L'esenzione dai diritti d'archivio non si estende anche a quella della tassa di bollo, se non nei casi previsti dalla relativa legge.

Così per i privati come per gli enti morali, allorchè siano ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, il rilascio delle copie, degli estratti e simili sarà fatto con esonero dall'immediato pagamento, salvo la prenotazione a debito.

Art. 94.

È vietato di dar corso a domande non munite di bollo competente, tuttochè redatte sotto forma di lettere ufficiali, presentate da uffici o da pubbliche amministrazioni che non siano governativi, ovvero nei casi in cui non sia applicabile qualcuna delle esenzioni stabilite dalla legge sul bollo.

È parimente vietato di dar corso a domande di amministrazioni centrali o provinciali non firmate dal titolare dell'ufficio o da chi ne faccia le veci.

Possono essere redatte su carta semplice le domande riguardanti:

1° il rilascio di atti relativi allo stato civile a favore di persone povere, che comprovino il loro stato d'indigenza mediante certificato della competente autorità di pubblica sicurezza, del quale certificato dovrà poi farsi menzione nei singoli documenti;

2° il rilascio di atti da servire per richiesta di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza, del quale scopo dovrà poi farsi menzione nei singoli attestati;

3° il rilascio di documenti nell'interesse di persone ed enti morali ammessi al gratuito patrocinio, purchè sulle domande relative sia dal cancelliere competente annotata l'indicazione del decreto di ammissione, salvo poi a comprendere la tassa di bollo dovuta sulle stesse domande nella liquidazione dei diritti d'archivio da prenotarsi a debito a' sensi dell'ultimo comma del precedente art. 93;

4° il rilascio di documenti da servire per la riabilitazione dei condannati.

Sulle domande che vengono presentate in carta libera deve essere sempre indicato il motivo della esenzione dal bollo.

Art. 95.

Le domande per ricerche, ispezioni e lettura, nonchè quelle pel rilascio di copie, estratti, certificati, per autenticazioni, riproduzioni fotografiche, calchi e lucidi, devono essere presentate alla direzione, alla quale soltanto compete darvi corso, con apposita autorizzazione scritta in calce alle medesime.

Alla domanda il richiedente deve unire la prova di aver pagato al competente ufficio del registro le tasse di bollo e i diritti di archivio dovuti; ovvero, quando non si possa in via preventiva liquidarne lo ammontare preciso, dovrà dimostrare di aver fatto allo

stesso ufficio un congruo deposito nella misura determinata dalla direzione.

Allorchè in corso di operazioni (lettura, ricerche, copie e simili) si riconosca insufficiente il fatto deposito, questo dovrà essere integrato con un deposito suppletorio, nella misura richiesta dalla direzione.

La stessa direzione può anche autorizzare che il versamento od il deposito venga effettuato mediante vaglia postale, intestato al competente ricevitore del registro, completato con l'indicazione del cognome, nome e recapito del richiedente, e del preciso oggetto del versamento o del deposito.

La direzione deve, quando ne sia richiesta, rilasciare ricevuta della domanda presentata.

Art. 96.

Compiuta la ricerca, l'ispezione, o lettura, la direzione rilascia al richiedente la liquidazione dell'ammontare definitivo dei diritti dovuti, e, sulla esibizione della medesima, il ricevitore del registro, fino a concorrenza dell'ammontare dei diritti di archivio effettivamente dovuti, converte il deposito in introito definitivo.

L'eventuale eccedenza del deposito sarà restituita al depositante, che ne rilascerà ricevuta a tergo della quietanza di deposito.

Art. 97.

Le copie dei documenti, collazionate e contrassegnate in ogni foglio dall'impiegato che le copiò e dal sopraintendente o direttore, ovvero da un impiegato a ciò specialmente delegato, saranno autenticate dal sopraintendente o direttore con la propria sottoscrizione e col bollo dell'archivio.

L'archivio invia direttamente all'ufficio del registro le copie, estratti, certificati e simili colla dettagliata liquidazione in margine, possibilmente nella prima pagina, dei diritti dovuti, e ne dà alla parte contemporaneo avviso, con invito ad effettuare il ritiro degli atti.

Gli atti inviati all'ufficio del registro devono essere accompagnati da duplice elenco, nel quale la direzione dell'archivio segnerà per ciascun atto il cognome, nome e recapito del richiedente, la natura dell'atto, il numero dei fogli impiegati, l'ammontare dei diritti dovuti, le date ed i numeri delle bollette in precedenza rilasciate dal competente ricevitore. Per le copie, gli elenchi dovranno pure indicare se la spedizione è in forma semplice od esecutiva.

Un esemplare degli elenchi viene restituito all'archivio con dichiarazione del ricevimento.

Il ricevitore liquida le tasse di bollo, e se l'importo dovuto per tasse e diritti di archivio non sia stato già introitato a titolo definitivo, provvede alla regolarizzazione dell'incasso, conteggiando il fatto deposito.

Art. 98.

Qualora la somma anticipatamente versata o depositata risulti insufficiente, il ricevitore, trascorsi i tre mesi dall'avviso di cui al precedente articolo, agirà contro il richiedente per la riscossione della differenza, valendosi del procedimento stabilito dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797.

Gli atti completamente pagati e non ritirati nel termine di due anni sono dal ricevitore restituiti all'archivio.

Art. 99.

Presso ogni archivio deve tenersi esattamente al corrente un registro, nel quale dovranno annotarsi tutte le domande di privati che importano pagamento di diritti di archivio, con la indicazioen dei diritti liquidati e della bolletta o del vaglia comprovante il pagamento di essi, ovvero il deposito fatto.

In tale registro si tiene nota anche degli atti rilasciati ai sensi dell'ultimo alinea dell'art. 93.

Un estratto conforme di questo registro è mensilmente spedito dalla direzione dell'archivio alla intendenza di finanza della provincia.

Per la ricerca ed esame di documenti da parte di privati, l'ufficio di assistenza alla sala di lettura a pagamento deve, mediante un timbro speciale, segnare sulla domanda il giorno e l'ora del principio e della fine dell'esame e della lettura, il numero delle ore impiegate, l'importo dei diritti pagati ed il numero della bollotta del ricevitore o del vaglia comprovante il pagamento ovvero il deposito, e, appena terminata l'ispezione e la lettura, è tenuto a restituire alle sezioni, insieme con la domanda, le scritture o i documenti esaminati; e il capo della sezione, sotto la propria responsabilità, deve accertare sulla domanda l'esattezza delle indicazioni contenute nel timbro suddetto, tenendo conto dell'ora in cui vennero consegnate e di quella in cui vennero restituite le scritture.

In seguito a tali riscontri viene rilasciata la liquidazione definitiav di che all'art. 96.

Art. 100.

A nessuno degli impiegati è permesso di accettare in deposito o in pagamento le somme dovute per ricerche e copie.

Agli ispettori demaniali che fanno verifiche negli archivi saranno esibite tutte le domande ricevute, e il registro prescritto coll'articolo precedente. Essi dovranno riscontrare la concordanza dei dati risultanti dagli uffici del registro con quelli dei registri tenuti presso l'ufficio di protocollo e presso la direzione dell'archivio.

CAPO IV.

Servizio interno.

Art. 101.

Nelle sale assegnate alla conservazione degli atti, è vietato accendere o portar fuoco e lumi; in tutti i locali di archivio è vietato fumare.

Art. 102.

Le carte, che vengono versate nell'archivio, devono essere, di regola, accompagnate dagli indici e protocolli relativi, nonchè da un inventario firmato dal capo dell'ufficio che esegue il versamento.

Degli atti riservati e di quelli provenienti da magistrature, amministrazioni, corporazioni soppresse, si fa inventario particolare.

La consegna si fa per processo verbale da un impiegato, delegato dall'ufficio che esegue il versamento. Le carte devono essere ordinate, con indicazione dell'anno, della natura, dell'oggetto, della classe e del numero d'ordine in corrispondenza precisa con l'inventario. Il trasporto è sempre a spese dell'ufficio che fa il versamento.

Art. 103.

Il sopraintendente o direttore o un funzionario all'uopo delegato verifica lo stato delle carte presentate alla consegna, e l'esattezza del loro inventario; trovandole scomposte, lacere, deperite, ne sospende l'accettazione, fa constatare mediante verbale lo stato di esse e ne riferisce al ministero dell'interno.

Le carte ricevute sono classificate e ripartite a norma dell'art. 68 del presente regolamento.

Per le carte non ordinate, nè inventariate che appartengono ad antiche serie ordinate e inventariate o ne sono compimento, viene conservato il metodo di classificazione antecedentemente usato.

Art. 104.

Ogni qual volta occorra di togliere dalla propria sede filze, mazzi, registri od anche un semplice documento, dovrà esser collocato al relativo posto un foglio indicante da chi, in qual giorno, e per quale uso fu fatta l'asportazione.

Art. 105.

I documenti dei quali si voglia fare studio sono comunicati a chi li domanda nella sala a ciò specialmente assegnata.

I soci delle RR. deputazioni di storia patria e delle società storiche costituite in ente morale e delle RR. accademie, su domanda delle rispettive segreterie, possono esaminare e prender copia dei documenti per uso letterario o scientifico, quando ciò sia possibile, in sale appartate dell'archivio, senza obbligo delle formalità e delle indicazioni richieste dall'art. 91 del presente regolamento.

Le facilitazioni a qualunque titolo concesse dal presente articolo non importano la deroga di tutte le disposizioni regolamentari ed in ispecie di quelle concernenti la pubblicità degli atti.

È vietata, in ogni caso, l'asportazione di carte dagli archivi, anche a titolo di temporaneo trasferimento, in locali, sia pure contigui, delle RR. deputazioni od accademie o società storiche od altri uffici salvo il disposto dell'art. 83.

Art. 106.

La sala di studio sta aperta per non meno di cinque ore, da determinarsi per regolamento interno, di ciascun giorno non festivo.

Ad essa viene preposto dalla direzione un impiegato, il quale curerà, sotto la sua personale responsabilità, la rigorosa osservanza delle regole stabilite per il servizio e non potrà assentarsi dalla sala senza essere sostituito da altro sorvegliante.

Nei regolamenti speciali di servizio, da emanarsi a norma del seguente art. 111 saranno indicate le cautele per la consegna e il riscontro delle filze che si consegnano agli studiosi.

È in facoltà dei sopraintendenti o direttori di richiedere l'accertamento della identità personale di coloro che, a qualunque titolo, richiedano la consultazione di carte, allorchè essi siano sconosciuti e particolarmente allorchè domandino la comunicazione di documenti di speciale importanza.

Le carte domandate dagli studiosi con le formalità di cui al precedente art. 91 sono affidate dal sopraintendente o direttore all'impiegato incaricato della vigilanza della sala; questi le nota in apposito registro, le consegna agli studiosi, e le ritira da essi, assicurandosi prima della loro integrità.

L'impiegato, al chiudersi quotidiano della sala, deve raccogliere in apposito armadio i documenti messi a disposizione degli studiosi, che, per la prosecuzione dell'esame da parte dei medesimi, non possono essere ancora restituiti alla loro sede d'archivio.

Egli procura anche agli studiosi i libri della biblioteca e le notizie di cui avessero bisogno; ma non può comunicare loro documenti senza il consenso del direttore.

Art. 107.

È proibito agli studiosi:

appoggiare il calamaio o la penna sopra i documenti che si stanno esaminando;

usare qualunque processo chimico per ravvivare i caratteri svaniti o rinvenire palinsesti;

far calchi o lucidi o trarre fotografie senza il permesso di cui al precedente art. 88;

scomporre i documenti dall'ordine in cui sono disposti;

disturbare il perfetto silenzio nella sala da studio;

fermarsi negli altri locali degli uffici.

A chi trasgredisca ad alcune di queste regole, potrà essere ritirato temporaneamente, o per sempre, il permesso di frequentare la sala, salva sempre all'amministrazione l'azione per rifacimento di danni e per le eventuali sanzioni penali.

Art. 108.

La biblioteca è dal sopraintendente o direttore data in custodia ad un impiegato, il quale, con regolare verbale, ne assume la responsabilità, in base all'inventario debitamente aggiornato.

La biblioteca serve specialmente agli impiegati dell'archivio: però gli studiosi possono chiedere nella sala di studio i libri necessari alle loro ricerche.

L'impiegato incaricato delle funzioni di bibliotecario dovrà tenere un registro dal quale risulti il movimento giornaliero di entrata e di uscita dei libri.

Annualmente si procederà alla verificazione della consistenza totale della biblioteca in rapporto ai nuovi acquisti, facendone menzione nella relazione prescritta dal precedente art. 44.

Art. 109.

Il ministero invia a ciascun archivio la raccolta degli atti del Governo, la *Gazzetta ufficiale* del Regno ed un esemplare di tutte le pubblicazioni sugli archivi fatte a spese dello Stato, nonchè i bollettini e gli elenchi della Consulta araldica.

Art. 110.

Nessun libro può essere portato fuori dell'archivio, tranne che per oggetto di studio personale, dagli impiegati dell'archivio e sotto la responsabilità del sopraintendente o direttore.

Di ogni libro che si ottiene di consultare deve essere data ricevuta, che sarà restituita dal bibliotecario, quando l'opera gli verrà riconsegnata; la restituzione dei libri dovrà avere luogo, in ogni caso, entro due mesi dalla consegna.

Art. 111.

I singoli sopraintendenti o direttori disciplineranno con regolamento interno, da approvarsi dal ministero, il servizio speciale dell'ufficio e per il pubblico, in quanto non è provveduto dal presente regolamento.

TITOLO IV.

Laboratorio di restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno

CAPO UNICO.

Art. 112.

Al laboratorio di restauro di documenti logori e guasti istituito presso l'archivio centrale del Regno in forza dell'art. 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232 sarà preposto un funzionario dell'amministrazione degli archivi di Stato, il quale, sotto la vigilanza del sopraintendente, curerà l'esecuzione dei lavori affidati al laboratorio stesso.

Tale incarico non toglie al detto impiegato l'obbligo di adempiere ai lavori di archivio, compatibilmente al regolare funzionamento del laboratorio.

Il laboratorio potrà provvedere anche al restauro dei manoscritti e codici appartenenti alle RR. biblioteche.

Art. 113.

Il funzionario predetto sarà responsabile della custodia dei do-

cumenti pei quali sia riconosciuta la necessità del restauro e di essi si darà carico in apposito registro firmato volta per volta da lui e dal sopraintendente.

Uguale norma dovrà seguirsi per i documenti che le direzioni di altri archivi, debitamente autorizzate caso per caso dal ministero, trasmettano al laboratorio pel restauro.

Avvenuto il restauro ed effettuata la riconsegna dei documenti, si procederà alle conseguenti operazioni di discarico, facendone constare dal registro.

Art. 114.

L'impiegato preposto al laboratorio risponde del regolare uso del materiale occorrente ai restauri, la cui provvista sarà fatta, dietro sua richiesta scritta, dal sopraintendente, a disposizione del quale saranno messi i relativi fondi.

Il sopraintendente presenterà annualmente il rendiconto giustificativo delle spese effettuate, nonchè una relazione sui lavori eseguiti dal laboratorio.

Art. 115.

Del materiale fisso in dotazione del laboratorio sarà dato carico all'impiegato ad esso preposto e ne sarà compilato inventario, di cui una copia sarà tenuta dall'archivio ed una inviata al ministero.

Art. 116.

All'assunzione in servizio temporaneo degli operatori ed al loro licenziamento sarà provveduto con decreto ministeriale; nell'atto di nomina sarà determinata la misura della retribuzione mensile.

Art. 117.

Nel regolamento speciale di servizio di cui al precedente art. 111, saranno dal sopraintendente indicate tutte quelle altre norme che siano ritenute opportune per il regolare funzionamento del laboratorio.

TITOLO V.

Archivi provinciali

—

CAPO UNICO.

Art. 118.

Agli archivi denominati provinciali nelle provincie napoletane e siciliane sono applicabili le disposizioni del titolo III del presente regolamento, per quanto concerne la conservazione e pubblicità degli atti ed il servizio pubblico, nonchè quelle relative al servizio interno, in quanto queste ultime siano conciliabili coi regolamenti speciali emanati pei singoli archivi dalle rispettive amministrazioni provinciali e debitamente omologati dal ministero.

Art. 119.

La vigilanza immediata sul servizio dei singoli archivi è demandata ai prefetti delle rispettive provincie, i quali l'esercitano specialmente a mezzo del consigliere delegato, cui compete di vistare tutti gli atti che si rilasciano dagli archivi provinciali, dopo riconosciutane la regolarità, anche nei riguardi della liquidazione dei diritti dovuti.

Questi ultimi saranno riscossi nella misura stabilita per gli archivi di Stato dal presente regolamento e il relativo provento sarà ripartito fra le provincie e gl'impiegati d'archivio nella rispettiva proporzione di due terzi e di un terzo, secondo le norme degli antichi ordinamenti.

Per gli archivi suppletorî le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo saranno esercitate dal competente procuratore del Re.

Art. 120.

Compete all'amministrazione delle singole provincie a cui carico grava la spesa pel mantenimento dei rispettivi archivi la determinazione delle piante organiche del personale, le quali, per numero di impiegati e per misura di retribuzioni, non potranno essere inferiori a quelle stabilite dagli antichi ordinamenti.

A ciascun archivio è preposto un archivista provinciale, assistito da un primo aiutante, che ne fa le veci e da uno o più secondi aiutanti ed altri impiegati ed uscieri.

Tale personale fa parte degli organici delle rispettive provincie, alle cui amministrazioni competono i provvedimenti sulle nomine, sui congedi, sulle aspettative, sui collocamenti a riposo, sulle pensioni e su tutto quanto concerne la carriera degl'impiegati.

Spettano anche alle amministrazioni provinciali i provvedimenti disciplinari a carico del personale degli archivi rispettivi; ove esse trascurino l'esercizio della podestà disciplinare, questa sarà avocata ai prefetti, i quali provvederanno con decreti motivati, impugnabili nel termine di 30 giorni con ricorso gerarchico al ministro dell'interno.

Art. 121.

Alla nomina degli archivisti provinciali, dei primi e dei secondi aiutanti sarà provveduto dalle rispettive amministrazioni provinciali mediante concorso, per esami o per titoli, da tenersi nel capoluogo della provincia in base a norme e programmi da sottoporsi alla preventiva approvazione del ministro dell'interno, il quale sarà rappresentato nella commissione giudicatrice da un proprio commissario, da prescegliersi fra i funzionari dell'amministrazione degli archivi di Stato, aventi grado non inferiore a quello di primo archivista.

Art. 122.

Nei concorsi per titoli, di cui al precedente art. 121, è in facoltà delle rispettive amministrazioni provinciali stabilire i requisiti in conformità dei propri regolamenti organici; è, però, obbligatorio il possesso nei candidati al posto di archivista del diploma di idoneità conseguito nella scuola di paleografia e dottrina archivistica e di scienze ausiliarie annessa ad un archivio di Stato, ovvero di un titolo equipollente.

Nei concorsi per esame al grado medesimo, quando non sia prescritto il possesso del suddetto titolo, sono obbligatorie le prove scritte di paleografia e di dottrina archivistica, giusta programma da approvarsi dal ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi.

Art. 123.

Ai concorsi al posto di archivista provinciale, salva l'osservanza del disposto del precedente art. 122 (prima parte) saranno sempre ammessi, senza limitazioni di titoli o di requisiti di età, di domicilio, ecc., tutti gli archivisti e primi aiutanti degli altri archiv provinciali, purchè siano in possesso di regolare atto di nomina, convalidato dal ministero.

Analogamente saranno ammessi ai concorsi al posto di primo aiutante tutti i primi e secondi aiutanti che si trovino nelle suindicate condizioni.

L'eventuale ammissione ai concorsi di estranei sarà determinata e regolata dalle amministrazioni provinciali.

Al ministero dell'interno, in seguito ad apposita relazione del proprio commissario, spetta la finale approvazione degli atti di ciascun concorso e la convalidazione delle conseguenti nomine, udita la Giunta del Consiglio per gli archivi.

Art. 124.

Al personale degli archivi provinciali sono applicabili le norme richiamate dall'art. 144, capoverso, del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 125.

Pel presidente e pei membri del Consiglio per gli archivi del Regno attualmente in carica il quadriennio della nomina decorrerà dalla data della pubblicazione del presente regolamento.

Dalla medesima data decorrerà il biennio di nomina dei membri elettivi della Giunta attualmente in carica.

Art. 126.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente regolamento.

Allegato N. 1.

Tabella *A* (vedi art. 12)

Circoscrizioni delle direzioni di archivio

SEDE della direzione di archivio	PROVINCIE comprese nella circoscrizione della direzione
1. Torino	Alessandria — Cuneo — Novara — Torino.
2. Genova	Genova — Porto Maurizio.
3. Milano	Bergamo — Como — Milano — Pavia — Sondrio.
4. Brescia	Brescia — Cremona.
5. Mantova	Mantova.
6. Venezia	Belluno — Padova — Treviso — Rovigo — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.
7. Bologna	Bologna — Ferrara — Forlì — Ravenna.
8. Modena	Modena.
9. Parma	Parma — Piacenza.
10. Reggio Emilia	Reggio Emilia.
11. Firenze	Firenze — Arezzo.
12. Lucca	Lucca.
13. Massa	Massa.
14. Pisa	Livorno — Pisa
15. Siena	Grosseto — Siena.
16. Roma	Ancona — Ascoli — Macerata — Perugia — Pesaro — Roma.
17. Napoli	Aquila — Avellino — Bari — Benevento — Campobasso — Caserta — Catanzaro — Chieti — Cosenza — Foggia — Lecce — Napoli — Potenza — Reggio di Calabria — Salerno — Teramo.
18. Palermo	Caltanissetta — Catania — Girgenti — Messina — Palermo — Siracusa — Trapani.
19. Cagliari	Cagliari — Sassari.

Allegato n. 2.

Tabella *B* (vedi art. 17)

Ripartizione del personale tra i diversi archivi di Stato

Num. d'ordine	SEDE della direzione di archivio	Personale di 1ª categoria	Personale di 2ª categoria	Personale di servizio	Totale
1	Torino	15	9	7	31
2	Genova	6	3	3	12
3	Milano	10	10	6	26
4	Brescia	2	1	2	5
5	Mantova	3	2	3	8
6	Venezia	12	5	6	23
7	Bologna	4	4	3	11
8	Modena	5	3	3	11
9	Parma	3	3	2	8
10	Reggio Emilia	2	3	1	6
11	Firenze	12	12	7	31
12	Lucca	3	2	2	7
13	Massa	2	2	1	5
14	Pisa	2	2	2	6
15	Siena	2	1	2	5
16	Roma	13	13	10	36
17	Napoli	12	14	12	38
18	Palermo	10	12	6	28
19	Cagliari	2	3	2	7
	Totale . . .	120	104	80	304

Tabella *C* (vedi art. 59)

Allegato n. 3

PROGRAMMA GENERALE di paleografia e dottrina archivistica

A. — Paleografia latina.

I. Storia degli studi paleografici.
II. Origine e storia delle prime forme dell'alfabeto latino.
III. Svolgimento storico della scrittura latina nei suoi tre periodi:
  1. *a*) scrittura capitale;
     scrittura onciale;
     scrittura corsiva antica e nuova;
     scrittura semi-onciale;
   b) scrittura nazionale: longobarda;
     scrttura nazionale: visigotica;
     scrittura nazionale: merovingica;
     scrittura nazionale: irlandese e anglo-sassone;

c) riforma carolina: minuscola rotonda;
2. a) scrittura gotica;
b) scrittura umanistica;
3. a) scrittura italica;
b) scrittura bastarda;
c) scrittura bollatica.
IV. Scritture compendiate e segrete:
1. sigle;
2. note tironiane;
3. sistema delle abbreviature;
4. scritture segrete;
5. cifre diplomatiche.
V. Regole e segni di ortografia:
1. scrittura continua; separazione dei sensi e delle parole;
2. interpunzione grammaticale e altri segni ortografici.
VI. Segni numerali:
1. numerazione romana;
2. numerazione arabica.
VII. Notazione musicale:
1. alfabetica;
2. neumatica;
3. righi e chiavi.
VIII. Notazione dei quaderni, fogli, carte e pagine.
IX. Materie scrittorie:
1. foglie e cortecce d'albero; seta e lino; terracotta; vetro; legno; avorio;
2. metalli; bronzo; diplomi militari;
3. pietre; marmi; sassi;
4. cera; tavolette cerate;
5. papiro ...... } e loro preparazione per la scrittura;
6. pergamena }
7. carta.
X. Utensili scrittorî:
1. stilo, scalpello, stecco;
2. calamo e penna;
3. pennello;
4. ligniculo;
5. matita.
XI. Inchiostri e colori.
XII. Rigatura e marginatura.
XIII. Forma e composizione del libro; rotoli e codici e loro parti.
XIV. Minute; grosse; copie.
XV. Ornato e miniatura.
XVI. Opistografi e palinsesti.
XVII. Arte libraria.
XVIII. Biblioteche dell'antichità e del medio evo.

B. — Dottrina archivistica.

I. Storia degli archivi in generale.
II. Storia dei principali archivi del medio evo e dei tempi moderni:
1. archivi pontificî;
2. archivi delle autorità e comunità ecclesiastiche;
3. archivi degli imperatori d'occidente;
4. archivi regi e di grandi vasalli in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra;
5. archivi dei comuni italiani a tempo dell'autonomia e dopo la soggezione;
6. archivi pubblici in Italia nel sec. XIX;
7. archivi notarili;
8. archivi familiari.
III. Assunti e principî generali dell'archivistica teorica; metodo e tecnica dei lavori archivistici interni:
1. canoni generali: definizione dell'archivio in generale; essenza del medesimo; scritture che lo compongono. Archivi vivi e archivi morti; archivi di deposito; archivi di Stato. Integrità delle serie. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari;
2. conservazione materiale delle scritture; sistemi di legatura; restauri; ravvivamento dei caratteri deleti; cautele varie; spolveratura; custodia;
3. concentrazione delle scritture; versamenti; acquisti; doni; depositi;
4. classificazione generale delle scritture secondo la vigente legislazione;
5. sistemi di ordinamento;
6. quistioni varie relative all'ordinamento delle scritture: serie che devono costituire l'ossatura dell'archivio; importanza secondaria degli interessi delle ricerche storiche nell'ordinamento degli archivi; assegnazione delle scritture a un archivio o a una serie; se sia lecito lo smembramento o la deturpazione di serie, volumi o mazzi; costituzione e ricostituzione delle serie; esame e assegnazione a serie di documenti non datati, non intestati o frammentari; miscellanee di documenti; documenti legati e documenti sciolti; documenti da descriversi singolarmente o unitamente con altri; documenti allegati; documenti fuor di posto, ecc.;
7. massime e disposizioni regolamentari circa gli scarti.
IV. Principali lavori archivistici: definizioni e norme generali per l'uniformità dei medesimi:
1. compilazione dell'inventario;
2. compilazione dei repertorî;
3. compilazione dei regesti;
4. compilazione degli indici;
5. bibliografia degli inventari degli archivi di Stato italiani, sinora pubblicati;
6. notizie dei principali inventari degli altri archivi italiani e degli archivi esteri, sinora dati alla luce.
V. Collocazione dei documenti e delle serie di documenti in archivio; guida pratica dell'archivio.
VI. Pubblicità degli atti; quistioni e discussioni relative; custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.
VII. Uso della suppellettile archivistica:
1. ricerche e copie; norme relative;
2. servizio verso le amministrazioni pubbliche governative;
3. servizio verso le amministrazioni non governative e verso i privati;
4. servizio nell' interesse degli studi;
5. contabilità e registrazione delle ricerche e copie.
VIII. Istituzioni politiche e amministrative anteriori alla costituzione del Regno, in relazione alle scritture degli archivi: 1) della regione; 2) di tutta l' Italia. — Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime colle attribuzioni delle istituzioni vigenti.
IX. Edificio dell'archivio; statica e costruzione; distribuzione e parti; cautele; materiale di arredamento; sistemi vari.
X. Notizie:
1. degli archivi provinciali meridionali e in generale degli archivi provinciali d' Italia;
2. degli archivi comunali, notarili, ecclesiastici e privati; della legislazione che li concerne; delle loro condizioni; dei loro bisogni;
3. delle istituzioni archivistiche regionali e locali.
XI. Legislazione archivistica:
1. storia della legislazione archivistica in Italia sino a tutto il secolo XVIII;
2. storia della legislazione archivistica in Italia dal 1800 alla costituzione del Regno;
3. storia della legislazione archivistica in Italia dal 1861 in poi;

4. esposizione della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia;
5. rapporti giuridici, che intercedono tra lo Stato e le sue carte e tra i cittadini e le carte dello Stato; azione dello Stato sugli archivi privati; demanialità degli atti pubblici;
6. Cenni della legislazione archivistica presso i principali Stati esteri.

XII. Doveri degli impiegati degli archivi di Stato, secondo i regolamenti vigenti e le leggi generali dello Stato.

C. — Diplomatica.

I. Storia della diplomatica.

II. Definizioni e nozioni generali:
1. definizione del documento e nomenclatura dei documenti;
2. fattori e parti del documento in generale;
3. classificazione generale dei documenti e relativa disamina:
a) documenti sovrani, regi, signorili e comunali;
b) documenti pontifici e ecclesiastici;
c) documenti privati;
d) atti amministrativi e giudiziari.

III. Preparazione del documento:
1. azione e documentazione;
2. atti e documenti anteriori; formulari;
3. cancellerie;
4. notariato.

IV. Parti del documento in ispecie.

V. Datazione del documento:
1. calendario;
2. ere;
3. indizioni;
4. date del mese e del giorno;
5. nozioni critiche sulle date.

VI. Caratteri estrinseci dei documenti, oltre a quelli indicati nel programma di paleografia:
1. carte cancellate, incise o tagliate;
2. chiusura del documento:
a) lettere chiuse;
b) documenti e carte piegate;
3. carta bollata;
4. sigilli e nozioni di sfragistica.

VII. Originali; copie; falsificazioni.

VIII. Registri e cartulari.

IX. Lingua dei documenti latini e volgari scritti in Italia; esercizi di traduzione.

X. Metodologia della lettura e della trascrizione dei documenti.

D. — Discipline ausiliarie.

I. Nozioni di metrologia:
1. della regione;
2. di tutta l'Italia.

II. Nozioni di numismatica:
1. della regione;
2. di tutta l'Italia.

III. Nozioni di araldica:
1. della regione;
2. di tutta l'Italia.

Tabella *D* (vedi art. 63) — Allegato n. 4

PROGRAMMA
dell'esame finale della scuola di paleografia e dottrina archivistica

Prove scritte.

1. Trascrizione, descrizione, transunto e illustrazione paleografica e diplomatica di un documento latino scritto in Italia non anteriore al sec. XII e non posteriore al XV.

2. Saggio di archivistica generale nei limiti seguenti:

Storia degli archivi in generale.

Storia dei principali archivi del medio evo e dei tempi moderni:
a) archivi pontifici;
b) archivi delle autorità e comunità ecclesiastiche regionali;
c) archivi degli imperatori d'occidente;
d) archivi regi;
e) archivi comunali della regione;
f) archivi notarili della regione.

Assunti e principî generali dell'archivistica teorica; metodo e tecnica dei lavori archivistici interni:

a) canoni generali: definizione dell'archivio in generale; essenza del medesimo; scritture che lo compongono. Archivi vivi e archivi morti; archivi di deposito; archivi di Stato. Integrità delle serie. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari;

b) conservazione materiale delle scritture; sistemi di legatura; restauri; ravvivamento dei caratteri deleti; cautele varie, spolveratura; custodia;

c) classificazione generale delle scritture secondo la vigente legislazione;

d) sistemi di ordinamento;

e) massime e disposizioni regolamentari circa gli scarti.

Principali lavori archivistici: definizioni e norme generali per l'uniformità dei medesimi:
a) compilazione dell'inventario;
b) compilazione dei repertori;
c) compilazione dei regesti;
d) compilazione degli indici.

Pubblicità degli atti; quistioni e discussioni relative; custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Istituzioni politiche e amministrative anteriori alla costituzione del regno, in relazione alle scritture degli archivi della regione. — Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime colle attribuzioni delle istituzioni vigenti.

Notizie:
a) degli archivi provinciali meridionali e in generale degli archivi provinciali d'Italia;
b) degli archivi comunali, notarili, ecclesiastici e privati; della legislazione che li concerne; delle loro condizioni; dei loro bisogni;
c) delle istituzioni archivistiche regionali e locali.

Legislazione archivistica:

a) storia della legislazione archivistica regionale sino a tutto il secolo XVIII;

b) storia della legislazione archivistica regionale dal 1800 alla costituzione del Regno;

c) storia della legislazione archivistica in Italia dal 1861 in poi;

d) esposizione della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia.

Prove orali.

1. Paleografia, nei limiti seguenti:

Storia degli studi paleografici.

Origine e storia delle prime forme dell'alfabeto latino.

Svolgimento storico della scrittura latina nei suoi tre periodi:

1. *a*) scrittura capitale;
scrittura onciale;
scrittura corsiva antica o nuova;
scrittura semi-onciale;
b) scrittura nazionale: longobarda;
scrittura nazionale: visigotica;
scrittura nazionale: merovingica;

scrittura nazionale: irlandese e anglo-sassone;
c) riforma carolina: minuscola rotonda;
2. a) scrittura gotica;
b) scrittura umanistica;
3. a) scrittura italica;
b) scrittura bastarda;
c) scrittura bollatica.
Scritture compendiate e segrete:
a) sigle;
b) note tironiane;
c) sistema delle abbreviature;
d) scritture segrete;
e) cifre diplomatiche.
Regole e segni di ortografia:
a) scrittura continua; separazione dei sensi e delle parole;
b) interpunzione grammaticale e altri segni ortografici.
Segni numerali:
a) numerazione romana;
b) numerazione arabica.
Notazione musicale:
a) alfabetica;
b) neumatica;
c) righi e chiavi.
Materie scrittorie:
a) foglie e cortecce d'albero; seta e lino; terracotta; vetro; legno; avorio;
b) metalli; bronzo; diplomi militari;
c) pietre; marmi; sassi;
d) cera; tavolette cerate;
e) papiro . . } e loro preparazione per la scrittura;
f) pergamena }
g) carta.
Utensili scrittori:
a) stilo, scalpello, stecco;
b) calamo e penna;
c) pennello;
d) ligniculo;
e) matita.
Inchiostri e colori.
Rigatura e marginatura.
Forma e composizione del libro; rotoli e codici e loro parti.
Opistografi e palinsesti.
2. Lettura all'improvviso di facsimili.
3. Archivistica.
La materia della prova scritta ed inoltre:
collocazione dei documenti e delle serie di documenti in archivio; guida pratica dell'archivio.
Uso della suppellettile archivistica:
a) ricerche e copie; norme relative;
b) servizio verso le amministrazioni pubbliche governative;
c) servizio verso le amministrazioni non governative e verso i privati;
d) servizio nell'interesse degli studi.
4. Diplomatica, nei limiti seguenti:
Storia della diplomatica.
Definizioni e nozioni generali:
1° definizione del documento e nomenclatura dei documenti;
2° fattori e parti del documento in generale;
3° classificazione generale dei documenti e relativa disamina:
a) documenti sovrani, regi, signorili e comunali;
b) documenti pontifici ed ecclesiastici;
c) documenti privati;
d) atti amministrativi e giudiziari.
La disamina sarà limitata ai documenti dei re e dei duchi longobardi, degl'imperatori d'occidente, dei dinasti, che durante il medio evo governarono lo Stato, sede del regio archivio cui è annessa la scuola nella quale ha luogo l'esame e ai documenti pontifici e vescovili ed abbaziali regionali.
Datazione del documento:
a) calendario;
b) ere;
c) indizioni;
d) date del mese e del giorno;
e) nozioni critiche sulle date.
Caratteri estrinseci dei documenti, oltre a quelli indicati nel programma di paleografia;
carte cancellate, incise o tagliate.
Originali; copie; falsificazioni.
Lingua dei documenti latini e volgari scritti in Italia; esercizi di traduzione.
Metodologia della lettura e della trascrizione dei documenti.
4. Discipline ausiliarie:
nozioni di metrologia della regione;
nozioni di numismatica della regione;
nozioni di araldica della regione.

Tabella *E* (vedi art. 64) — Allegato n. 5

Modello dell'attestato di approvazione negli esami finali della scuola di paleografia e dottrina archivistica.

R. Archivio di Stato in. . . . .

SCUOLA
di paleografia e dottrina archivistica

Il (a). . . . .

Visti i verbali degli esami finali del corso biennale . . . .;
Vista la nota in data . . . . n. . . . . . . con la quale il ministero dell'interno prese atto dei risultati degli esami predetti;
Visto l'art. 64 del regolamento per gli archivi di Stato approvato col R. decreto. . . . . . .;

ATTESTA:

Che il sig. . . . . figlio di . . . . nato a . . . . addì. . . . frequentò regolarmente il corso biennale della scuola di paleografia e dottrina archivistica e nei suddetti esami finali ottenne l'approvazione, con punti complessivi. . . . . sul massimo di . . . .
Nelle singole prove egli conseguì i punti seguenti:
Prova scritta di paleografia e diplomatica. . . . .
» » di archivistica generale. . . . .
Prova orale. . . . .
Gli rilascia, pertanto, il presente attestato, da valere per gli effetti di legge.
. . . . addì. . . . .
(Bollo) Il (a) . . . .
Visto: *Il commissario ministeriale*
(a) Sopraintendente o direttore.

Tabella *F* (vedi art. 39) — Allegato n. 6

PROGRAMMA
dell'esame d'idoneità per la promozione a primo archivista

Prove scritte.

1. Trascrizione e descrizione di un documento latino scritto in Italia anteriormente al secolo XVII;

2. Transunto e illustrazione storica, paleografica e diplomatica di un documento latino, anteriore al secolo XVIII, del quale sia dato il testo trascritto.

3. Saggio di archivistica generale nei limiti seguenti:

Storia degli archivi in generale;

Storia dei principali archivi del medio evo e dei tempi moderni:

a) archivi pontifici;

b) archivi delle autorità e comunità ecclesiastiche;

c) archivi degli imperatori d'occidente;

d) archivi regi e di grandi vassalli in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra;

e) archivi dei comuni italiani a tempo dell'autonomia e dopo la soggezione;

f) archivi pubblici in Italia nel secolo XIX;

g) archivi notarili;

h) archivi famıliari.

Assunti e principî generali dell'archivistica teorica; metodo e tecnica dei lavori archivistici interni:

a) canoni generali: definizione dell'archivio in generale; essenza del medesimo; scritture che lo compongono. Archivi vivi e archivi morti; archivi di deposito; archivi di Stato. Integrità delle serie. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari;

b) conservazione materiale delle scritture; sistemi di legatura; restauri; ravvivamento dei caratteri deleti; cautele varie; spolveratura; custodia;

c) concentrazione delle scritture; versamenti; acquisti; doni; depositi;

d) classificazione generale delle scritture secondo la vigente legislazione;

e) sistemi di ordinamento;

f) quistioni varie relative all'ordinamento delle scritture: serie che devono costituire l'ossatura dell'archivio; importanza secondaria degli interessi delle ricerche storiche nell'ordinamento degli archivi; assegnazione delle scritture a un archivio o a una serie; se sia lecito lo smembramento o la deturpazione di serie, volumi o mazzi; costituzione e ricostituzione delle serie; esame e assegnazione a serie di documenti non datati, non intestati o frammentari; miscellanee di documenti; documenti legati e documenti sciolti; documenti da descriversi singolarmente o unitamente con altri; documenti allegati; documenti fuor di posto, ecc.;

g) massime e disposizioni regolamentari circa gli scarti.

Principali lavori archivistici: definizioni e norme generali per l'uniformità dei medesimi:

a) compilazione dell'inventario;

b) compilazione dei repertori;

c) compilazione dei regesti;

d) compilazione degli indici;

e) bibliografia degli inventari degli archivi di Stato italiani, sinora pubblicati.

Collocazione dei documenti e delle serie di documenti in archivio; guida pratica dell'archivio.

Pubblicità degli atti; quistioni e discussioni relative; custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Uso della suppellettile archivistica:

a) ricerche e copie; norme relative;

b) servizio verso le amministrazioni pubbliche governative;

c) servizio verso le amministrazioni non governative e verso i privati;

d) servizio nell'interesse degli studi;

e) contabilità e registrazione delle ricerche e copie.

Istituzioni politiche e amministrative anteriori alla costituzione del Regno, in relazione alle scritture degli archivi della regione. — Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime colle attribuzioni delle istituzioni vigenti.

Edificio dell'archivio; statica e costruzione; distribuzione e parti; cautele; materiale di arredamento; sistemi vari.

Notizie:

a) degli archivi provinciali meridionali e in generale degli archivi provinciali d'Italia;

b) degli archivi comunali, notarili, ecclesiastici e privati; della legislazione che li concerne; delle loro condizioni; dei loro bisogni;

c) delle istituzioni archivistiche regionali e locali.

Legislazione archivistica:

a) storia della legislazione archivistica in Italia sino a tutto il sec. XVIII;

b) storia della legislazione archivistica in Italia dal 1800 alla costituzione del Regno;

c) storia della legislazione archivistica in Italia dal 1861 in poi;

d) esposizione della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia;

e) rapporti giuridici, che intercedono tra lo Stato e le sue carte e tra i cittadini e le carte dello Stato; azione dello Stato sugli archivi privati; demanialità degli atti pubblici.

Doveri degli impiegati degli archivi di Stato, secondo i regolamenti vigenti e le leggi generali dello Stato.

Prove orali.

1. Paleografia, nei limiti seguenti:

Storia degli studi paleografici.

Origine e storia delle prime forme dell'alfabeto latino.

Svolgimento storico della scrittura latina nei suoi tre periodi:

1. *a)* scrittura capitale;
 scrittura onciale;
 scrittura corsiva antica e nuova;
 scrittura semi-onciale;
 b) scrittura nazionale: longobarda;
 scrittura nazionale visigotica;
 scrittura nazionale merovingica;
 scrittura nazionale irlandese e anglo-sassone;
 c) riforma carolina: minuscola rotonda;

2. *a)* scrittura gotica;
 b) scrittura umanistica;

3. *a)* scrittura italica;
 b) scrittura bastarda;
 c) scrittura bollatica.

Scritture compendiate e segrete:

a) sigle;

b) note tironiane;

c) sistema delle abbreviature;

d) scritture segrete;

e) cifre diplomatiche.

Regole e segni di ortografia:

a) scrittura continua; separazione dei sensi e delle parole;

b) interpunzione grammaticale e altri segni ortografici.

Segni numerali:

a) numerazione romana;

b) numerazione arabica.

Notazione musicale:

a) alfabetica;

b) neumatica;

c) righi e chiavi.

Notazione dei quaderni, fogli, carte e pagine.

Materie scrittorie:

a) foglie e cortecce d'albero; seta e lino; terracotta; vetro; legno; avorio;

b) metalli; bronzo; diplomi militari;
c) pietre; marmi; sassi;
d) cera; tavolette cerate;
e) papiro. . . } e loro preparazione per la scrittura;
f) pergamena }
g) carta.
Utensili scrittorî:
a) stilo, scalpello, stecco;
b) calamo e penna;
c) pennello;
d) ligniculo;
e) matita.
Inchiostri e colori.
Rigatura e marginatura.
Forma e composizione del libro; rotoli e codici e loro parti.
Minute; grosse; copie.
Ornato e miniatura.
Opistografi e palinsesti.
Arte libraria.
Biblioteche dell'antichità e del medio evo.
2. Lettura all'improvviso di facsimili paleografici di tutti i secoli.
3. Archivistica (tutta la materia indicata per la prova scritta).
4. Diplomatica, nei limiti seguenti:
Storia della diplomatica.
Definizioni e nozioni generali:
1. definizione del documento e nomenclatura dei documenti;
2. fattori e parti del documento in generale;
3. classificazione generale dei documenti e relativa disamina:
a) documenti sovrani, regi, signorili e comunali;
b) documenti pontifici e ecclesiastici;
c) documenti privati;
d) atti amministrativi e giudiziari.
Preparazione del documento:
a) azione e documentazione;
b) atti e documenti anteriori; formulari;
c) cancellerie;
d) notariato.
Parti del documento in ispecie.
Datazione del documento:
a) calendario;
b) ere;
c) indizioni;
d) date del mese e del giorno;
e) nozioni critiche sulle date.
Caratteri estrinseci dei documenti, oltre a quelli indicati nel programma di paleografia:
1. carte cancellate, incise o tagliate;
2. chiusura del documento:
a) lettere chiuse;
b) documenti e carte piegate;
3. carta bollata;
4. sigilli e nozioni di sfragistica.
Originali; copie; falsificazioni.
Registri e cartulari.
Lingua dei documenti latini e volgari scritti in Italia; esercizi di traduzione.
Metodologia della lettura e della trascrizione dei documenti.
5. Discipline ausiliarie:
Nozioni:
a) di metrologia della regione;
b) di numismatica della regione;
c) di araldica della regione.
6. Storia politica, civile, letteraria e artistica d'Italia dalla caduta dell'impero romano di occidente fino ai nostri giorni.
7. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Tabella *G* (vedi art. 39) Allegato n. 7

PROGRAMMA
dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo archivista

Prove scritte.

1. Trascrizione, descrizione, transunto e illustrazione storica, paleografica, diplomatica e filologica di un documento latino scritto in Italia anteriormente al secolo XVIII.
2. Saggio di archivistica teorica nei limiti seguenti:
Storia degli archivi in generale.
Storia dei principali archivi del medio evo e dei tempi moderni:
a) archivi pontificî;
b) archivi delle autorità e comunità ecclesiastiche;
c) archivi degli imperatori d'occidente;
d) archivi regi e di grandi vassalli in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra;
e) archivi dei comuni italiani a tempo dell'autonomia e dopo la soggezione;
f) archivi pubblici in Italia nel secolo XIX;
g) archivi notarili;
h) archivi familiari.
Assunti e principî generali dell'archivistica teorica: metodo e tecnica dei lavori archivistici interni:
a) canoni generali: definizione dell'archivio in generale; essenza del medesimo; scritture che lo compongono. Archivi vivi e archivi morti; archivi di deposito; archivi di Stato. Integrità delle serie. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari;
b) conservazione materiale delle scritture; sistemi di legatura; restauri; ravvivamento dei caratteri deleti; cautele varie; spolveratura; custodia;
c) concentrazione delle scritture; versamenti; acquisti; doni; depositi;
d) classificazione generale delle scritture, secondo la vigente legislazione;
e) sistema di ordinamento;
f) quistioni varie relative all'ordinamento delle scritture: serie che devono costituire l'ossatura dell'archivio; importanza secondaria degli interessi delle ricerche storiche nell'ordinamento degli archivi; assegnazione delle scritture a un archivio o a una serie; se sia lecito lo smembramento o la deturpazione di serie, volumi o mazzi; costituzione o ricostituzione delle serie; esame e assegnazione a serie di documenti non datati, non intestati o frammentari; miscellanee di documenti; documenti legati e documenti sciolti; documenti da descriversi singolarmente o unitamente con altri; documenti allegati; documenti fuor di posto;
g) massime e disposizioni regolamentari circa gli scarti.
Principali lavori archivistici: definizioni e norme generali per l'uniformità dei medesimi:
a) compilazione dell'inventario;
b) compilazione dei repertorî;
c) compilazione dei regesti;
d) compilazione degli indici;
e) bibliografia degli inventari degli archivi di Stato italiani, sinora pubblicati;
f) notizie dei principali inventari degli altri archivi italiani e degli archivi esteri, sinora dati alla luce.
Collocazione dei documenti e delle serie di documenti in archivio; guida pratica dell'archivio.
Pubblicità degli atti; quistioni e discussioni relative; custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Uso della suppellettile archivistica:
a) ricerche e copie; norme relative;
b) servizio verso le amministrazioni pubbliche governative;
c) servizio verso le amministrazioni non governative e verso i privati;
d) servizio nell'interesse degli studi;
e) contabilità e registrazione delle ricerche e copie.

Edificio dell'archivio; statica e costruzione; distribuzione e parti; cautele; materiale di arredamento; sistemi vari.

Notizie:
a) degli archivi provinciali meridionali e in generale degli archivi provinciali d'Italia;
b) degli archivi comunali, notarili, ecclesiastici e privati; della legislazione che li concerne; delle loro condizioni; dei loro bisogni;
c) delle istituzioni archivistiche regionali e locali;

Legislazione archivistica:
a) storia della legislazione archivistica in Italia sino a tutto il sec. XVIII;
b) storia della legislazione archivistica in Italia dal 1800 alla costituzione del Regno;
c) storia della legislazione archivistica in Italia dal 1861 in poi;
d) esposizione della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia;
e) rapporti giuridici, che intercedono tra lo Stato e le sue carte e tra i cittadini e le carte dello Stato; azione dello Stato sugli archivi privati; demanialità degli atti pubblici;
f) cenni della legislazione archivistica presso i principali Stati esteri.

Doveri degli impiegati degli archivi di Stato, secondo i regolamenti vigenti e le leggi generali dello Stato.

3. Origine, attribuzioni e vicende di una magistratura italiana anteriore alla costituzione del Regno, in corrispondenza con le attribuzioni di magistratura consimile attuale.

Prove orali.

1. Paleografia, nei limiti seguenti:
Storia degli studi paleografici.
Origine e storia delle prime forme dell'alfabeto latino.
Svolgimento storico della scrittura latina nei suoi tre periodi:

1. *a*) scrittura capitale;
scrittura onciale;
scrittura corsiva antica e nuova;
scrittura semi-onciale;
b) scrittura nazionale: longobarda;
scrittura nazionale: visigotica;
scrittura nazionale: merovingica;
scrittura nazionale: irlandese e anglo-sassone;
c) riforma carolina: minuscola rotonda;
2. *a*) scrittura gotica;
b) scrittura umanistica;
3. *a*) scrittura italica;
b) scrittura bastarda;
c) scrittura bollatica.

Scritture compendiate e segrete:
a) sigle;
b) note tironiane;
c) sistema delle abbreviature;
d) scritture segrete;
e) cifre diplomatiche.

Regole e segni di ortografia:
a) scrittura continua; separazione dei sensi e delle parole;
b) interpunzione grammaticale e altri segni ortografici.

Segni numerali;
a) numerazione romana;
b) numerazione arabica.

Notazione musicale:
a) alfabetica;
b) neumatica;
c) righi e chiavi.

Notazione dei quaderni, fogli, carte e pagine.

Materie scrittorie:
a) foglie e cortecce d'albero; seta e lino; terracotta; vetro; legno; avorio;
b) metalli; bronzo; diplomi militari;
c) pietre; marmi; sassi;
d) cera; tavolette cerate;
e) papiro..... } e loro preparazione per la scrittura;
f) pergamena }
g) carta.

Utensili scrittorî:
a) stilo, scalpello, stecco;
b) calamo e penna;
c) pennello;
d) ligniculo;
e) matita.

Inchiostri e colori.
Rigatura e marginatura.
Forma e composizione del libro; rotoli e codici e loro parti.
Minute; grosse; copie.
Ornato e miniatura.
Opistografi e palinsesti.
Arte libraria.
Biblioteche dell'antichità e del medio evo.

2. Lettura all'improvviso di facsimili paleografici di tutti i secoli.

3. Lettura all'improvviso di antichi documenti francesi, tedeschi e spagnuoli, a scelta del candidato per l'una o l'altra delle tre lingue.

4. Archivistica (tutta la materia delle prove scritte) ed inoltre:
Istituzioni politiche e amministrative anteriori alla costituzione del Regno, in relazione alle scritture degli archivi di tutta l'Italia. — Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime colle attribuzioni delle istituzioni vigenti.

5. Diplomatica, nei limiti seguenti:
Storia della diplomatica.
Definizioni e nozioni generali:
1. definizione del documento e nomenclatura dei documenti;
2. fattori e parti del documento in generale;
3. classificazione generale dei documenti e relativa disamina:
a) documenti sovrani, regi, signorili e comunali;
b) documenti pontifici e ecclesiastici;
c) documenti privati;
d) atti amministrativi e giudiziari.

Preparazione del documento:
a) azione e documentazione;
b) atti e documenti anteriori; formulari;
c) cancellerie;
d) notariato.

Parti del documento in ispecie.

Datazione del documento:
a) calendario;
b) ere;
c) indicazioni;
d) date del mese e del giorno;
e) nozioni critiche sulle date.

Caratteri estrinseci dei documenti, oltre a quelli indicati nel programma di paleografia:
1. carte cancellate, incise o tagliate;
2. chiusura del documento:
a) lettere chiuse;

b) documenti e carte piegate;
3. carta bollata;
4. sigilli o nozioni di sfragistica.
Originali; copie; falsificazioni.
Registri e cartulari.
Lingua dei documenti latini e volgari scritti in Italia; esercizi di traduzione.
Metodologia della lettura e della trascrizione dei documenti.
6. Discipline ausiliarie.
Nozioni di metrologia:
a) della regione;
b) di tutta l'Italia.
Nozioni di numismatica:
a) della regione;
b) di tutta l'Italia.
Nozioni di araldica:
a) della regione;
b) di tutta l'Italia.
7. Storia politica, civile, letteraria e artistica d'Italia e dei principali Stati coi quali l'Italia ebbe rapporto nei secoli, dalla caduta dell'impero romano di occidente sino ai nostri giorni.
8. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Tabella *H* (vedi art. 39) Allegato n. 8

PROGRAMMA

dell'esame d'idoneità per la promozione a primo aiutante

Prove scritte.

1. Decifracmento e copia di una scrittura del secolo XVI.
2. Sunto di una o più scritture del secolo XVIII.

Prove orali.

1. Archivistica (cenni) nei limiti seguenti:
Assunti e principî generali dell'archivistica teorica; metodo e tecnica dei lavori archivistici interni:
a) canoni generali: definizione dell'archivio in generale; essenza del medesimo; scritture che lo compongono. Archivi vivi e archivi morti; archivi di deposito; archivi di Stato. Integrità delle serie. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari;
b) conservazione materiale delle scritture; sistemi di legatura; restauri; ravvivamento dei caratteri deleti; cautele varie; spolveratura; custodia;
c) concentrazione delle scritture; versamenti; acquisti; doni; depositi;
d) classificazione generale delle scritture secondo la vigente legislazione;
e) sistemi di ordinamento;
f) massime e disposizioni regolamentari sugli scarti.
Principali lavori archivistici; definizioni e norme generali per l'uniformità dei medesimi:
a) compilazione dell'inventario;
b) compilazione dei repertorî;
c) compilazione dei regesti;
d) compilazione degli indici.
Collocazione dei documenti e delle serie di documenti in archivio; guida pratica dell'archivio.
Pubblicità degli atti; quistioni e discussioni relative; custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.
Uso della suppellettile archivistica:
a) ricerche e copie; norme relative;
b) servizio verso le amministrazioni pubbliche governative;
c) servizio verso le amministrazioni non governative e verso i privati;
d) servizio nell'interesse degli studi;
e) contabilità e registrazione delle ricerche e copie.
Legislazione archivistica:
esposizione della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia.
Doveri degli impiegati degli archivi di Stato, secondo i regolamenti vigenti e le leggi generali dello Stato.
2. Nozioni elementari della storia d'Italia dal 1492 sino ai nostri giorni.
3. Monete, pesi e misure più in uso nella regione del candidato.
4. Divisioni territoriali politiche ed ecclesiastiche del Regno.
5. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Tabella *I* (vedi art. 39) Allegato n. 9

PROGRAMMA

dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo aiutante

Prove scritte.

1. Decifracmento, copia e sunto di una scrittura dei secoli XVI o XVII.
2. Saggio di archivistica teorica e pratica nei limiti seguenti:
Assunti e principî generali dell'archivistica teorica; metodo e tecnica dei lavori archivistici interni:
a) canoni generali: definizione dell'archivio in generale; essenza del medesimo; scritture che lo compongono. Archivi vivi ed archivi morti; archivi di deposito; archivi di Stato. Integrità delle serie. Nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari;
b) conservazione materiale delle scritture; sistemi di legatura; restauri; ravvivamento dei caratteri deleti; cautele varie; spolveratura; custodia;
c) concentrazione delle scritture; versamenti; acquisti; doni; depositi;
d) classificazione generale delle scritture secondo la vigente legislazione;
e) sistemi di ordinamento;
f) massime e disposizioni regolamentari circa gli scarti.
Principali lavori archivistici: definizioni e norme generali per la uniformità dei medesimi:
a) compilazione dell'inventario;
b) compilazione dei repertorî;
c) compilazione dei registri;
d) compilazione degli indici.

Prove orali.

1. Archivistica (cenni) nei limiti seguenti:
La materia della prova scritta ed inoltre:
Quistioni varie relative all'ordinamento delle scritture; serie che devono costituire l'ossatura dell'archivio; importanza secondaria degli interessi delle ricerche storiche nell'ordinamento degli archivi; assegnazione delle scritture a un archivio o a una serie; se sia lecito lo smembramento o la deturpazione di serie, volumi o mazzi; costituzione e ricostituzione delle serie; esame e assegnazione a serie di documenti non datati, non intestati o frammentari; miscellanee di documenti; documenti legati e documenti sciolti; documenti da descriversi singolarmente o unitamente con altri; documenti allegati; documenti fuor di posto, ecc.
Collocazione dei documenti e delle serie di documenti in archivio; guida pratica dell'archivio.

Pubblicità degli atti; quistioni è discussioni relative; custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.

Uso della suppellettile archivistica:

a) ricerche e copie; norme relative;

b) servizio verso le amministrazioni pubbliche governative;

c) servizio verso le amministrazioni non governative e verso i privati;

d) servizio nell'interesse degli studi;

e) contabilità e registrazione delle ricerche e copie.

Istituzioni politiche ed amministrative anteriori alla costituzione del Regno, in relazione alle scritture degli archivi della regione. — Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime colle attribuzioni delle istituzioni vigenti.

Edificio dell'archivio; statica e costruzione; distribuzione e parti; cautele; materiale di arredamento; sistemi vari.

Notizie:

a) degli archivi provinciali meridionali e in generale degli archivi provinciali d'Italia;

b) degli archivi comunali, notarili, ecclesiastici e privati; della legislazione che li concerne: delle loro condizioni; dei loro bisogni;

c) delle istituzioni archivistiche regionali e locali.

Legislazione archivistica:

a) storia della legislazione archivistica in Italia sino a tutto il secolo XVIII;

b) storia della legislazione archivistica in Italia dal 1800 alla costituzione del Regno;

c) storia della legislazione archivistica in Italia dal 1861 in poi;

d) esposizione della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia.

Doveri degli impiegati degli archivi di Stato, secondo i regolamenti vigenti e le leggi generali dello Stato.

2. Diplomatica (cenni) nei limiti seguenti:

Definizioni e nozioni generali:

1. definizioni del documento e nomenclatura dei documenti;
2. fattori e parti del documento in generale;
3. classificazione generale dei documenti e relativa disamina:

a) documenti sovrani, Regi, signorili e comunali;

b) documenti pontifici ed ecclesiastici;

c) documenti privati;

d) atti amministrativi e giudiziari.

Parti del documento in ispecie.

Datazione del documento:

a) calendario;

b) ere;

c) indizioni;

d) date del mese e del giorno.

Originali; copie; falsificazioni.

Lingua dei documenti latini e volgari scritti in Italia; esercizi di traduzione.

Metodologia della lettura e della trascrizione dei documenti.

3. Discipline ausiliarie (cenni):

nozioni di metrologia della regione;

nozioni di numismatica della regione;

nozioni di araldica della regione.

4. Nozioni della storia d'Italia dal 1492 sino ai nostri giorni.
5. Divisioni territoriali politiche ed ecclesiastiche del Regno.
6. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero **1169** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 370, contenente modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale della amministrazione del lotto addetto ai servizi di verificazione, di magazzino e di ordine;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per l'assunzione delle scrivane giornaliere nell'amministrazione del lotto annesso al presente decreto, e visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per l'assunzione delle scrivane giornaliere nell'amministrazione del lotto.

Art. 1.

Le scrivane giornaliere di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 370, sono nominate in seguito ad esame di concorso in base al programma ed alle norme che saranno stabilite con disposizione ministeriale.

Art. 2.

Il concorso per scrivana giornaliera è indetto presso ciascuna direzione compartimentale del lotto per un numero determinato di posti.

Le aspiranti devono:

a) essere cittadine italiane, o come tali riconosciute ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del testo unico di legge 22 novembre 1908, n. 693;

b) essere domiciliate e residenti, da un anno almeno, nella città sede della Direzione compartimentale del lotto che ha indetto il concorso;

c) avere alla data dell'avviso di concorso l'età non inferiore ai 17 nè superiore ai 25 anni;

d) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con certificato del medico provinciale od anche del medico della locale manifattura dei tabacchi;

e) possedere la licenza ginnasiale, tecnica o commerciale di grado inferiore o complementare, escluso ogni titolo di studio equipollente;

f) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciati in data non inferiore di due mesi a quella dell'avviso di concorso

Art. 3.

Le vincitrici del concorso debbono assumere servizio nel giorno che verrà loro prefisso.

Il direttore compartimentale del lotto ha facoltà di accordare una proroga fino ad un mese nel caso di impedimento per forza maggiore debitamente comprovata.

Art. 4.

Le vincitrici del concorso saranno sottoposte ad un esperimento non minore di 300 giorni di servizio effettivo presso le direzioni compartimentali del lotto.

Compiuto l'esperimento, quelle che abbiano dato prova di attitudine, diligenza e buona condotta, saranno nominate scrivane giornaliere con decreto del direttore generale delle privative, e con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui avrà avuto termine l'esperimento; le altre saranno licenziate, senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 5.

Le scrivane, durante l'esperimento, percepiscono una mercede di L. 2.20 per ogni giorno di lavoro.

Finito l'esperimento, percepiscono un assegno mensile in conformità della tabella costituente l'allegato n. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 370, con deduzione di un venticinquesimo dell'assegno per ogni giorno di assenza dovuta a qualsiasi causa.

Art. 6.

Tanto le aspiranti di cui all'art. 2, quanto le dattilografe di cui al successivo art. 7 (disposizione transitoria), dovranno nella stessa domanda per la nomina a scrivane giornaliere dell'amministrazione del lotto, rilasciare una dichiarazione con la quale accettino incondizionatamente, oltre le disposizioni del presente regolamento, tutte quelle altre che verranno stabilite in seguito per regolarne la carriera e la disciplina.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

Potranno essere nominate scrivane giornaliere senza concorso le dattilografe avventizie assunte anteriormente al 1° gennaio 1911 ed in servizio all'attuazione del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero **1170** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto in data 12 giugno 1902, n. 226;

Vista la domanda in data 28 ottobre 1910, con la quale la ditta « The Computing Scale Company » chiede che siano ammesse alla verificazione ed alla legalizzazione speciali bilancie automatiche atte ad indicare il peso *ed il prezzo delle merci*;

Ritenuto che tali bilancie, essendo destinate agli usi del commercio, devono essere sottoposte alle verificazioni ed alla legalizzazione, prescritte dalla legge predetta;

Ritenuto che per la loro speciale struttura o per il loro funzionamento non possono ammettersi a verificazione se non in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;

Sentito il parere conforme della commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammesse alle verificazioni prima e periodica, bilancie composte a sospensione inferiore con indicatore automatico del carico, costituite da una piattaforma a leve, combinata con due dinamometri e che hanno le caratteristiche principali seguenti:

i dinamometri, con molle ad elica ed a spranghetta, sollecitate, rispettivamente, per trazione e per flessione, sostituiscono l'ordinario giogo;

alle molle sono appesi i due tiranti della piattaforma destinata a ricevere il carico;

l'indicatore automatico sostituisce i pesi ed è costituito da un tamburo ruotante, mercè opportune trasmissioni di collegamento con le molle, di quantità angolari proporzionali al carico. La graduazione di esso indica direttamente pesi della scala decimale in coincidenza con un indice fisso;

può avere altresì altre graduazioni numeriche progressive atte ad indicare i prezzi del carico pesato, coincidenti con lo stesso indice prolungato;

un compensatore bimetallico serve a correggere, automaticamente, le variazioni di elasticità delle molle, derivanti dalle variazioni termiche;

uno smorzatore delle grandi oscillazioni permette la rapida lettura delle pesate ad indicatore fermo;

opportuni regolatori, protetti, servono a disporre esattamente nella posizione normale lo strumento senza carico (indicazione zero).

Art. 2.

Il collegamento delle molle con la piattaforma deve essere fatto in modo che sia sempre soddisfatta la condizione prescritta dal primo periodo dello articolo 63 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 3.

I tratti della graduazione dell'indicatore automatico indicanti i pesi, devono essere equidistanti fra di loro ed ogni intervallo deve rappresentare uno dei pesi

enumerati nella tabella *B*, annessa al testo unico di leggi metriche sopracitato.

Art. 4.

La *sensibilità* delle bilancie contemplate nel presente decreto, deve essere tale che, l'aggiunta o la sottrazione di uno dei pesi indicati dall'art. 64, *d)*, del regolamento citato, per la corrispondente portata, produca uno spostamento dell'indicatore praticamente apprezzabile, come sarà stabilito dalle istruzioni di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le stesse bilancie devono ritenersi *esatte* quando l'aggiunta o la sottrazione del peso stesso, riferito al carico massimo, sia sufficiente a condurre l'indicatore nella posizione normale (coincidenza dell'indice fisso col tratto equivalente ai pesi reali del carico).

Se il più piccolo intervallo della graduazione del tamburo corrisponde ad un peso minore di quello sopraindicato come limite minimo di sensibilità e di esattezza, queste dovranno essere provate con l'aggiunta o la sottrazione del peso corrispondente a tale intervallo.

Tutto ciò vale tanto per la verificazione prima, quanto per la verificazione periodica.

Art. 5.

Il diritto di verificazione prima da pagarsi per ciascuna di tali bilancie è, a seconda della portata, quello fissato dalla tabella *B*, annessa al citato testo unico di leggi metriche, per le bilancie composte a sospensione inferiore, ossia bilancie a pendolo.

Art. 6.

Con apposite istruzioni da approvarsi con decreto ministeriale, sentita la commissione superiore metrica, saranno date le norme per la verificazione e la legalizzazione delle bilancie contemplate nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1910 col quale fu indetto un concorso per 70 posti di alunno delegato nell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visti i processi verbali della commissione esaminatrice dei candidati a detto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale 24 novembre 1908, n. 75, per l'esecuzione del predetto testo unico, nonchè il regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza;

Determina:

Che si pubblichi, per gli ulteriori effetti di legge, la suindicata tabella di classificazione dei candidati approvati agli esami, e incarica il direttore capo della 5ª divisione della esecuzione della presente disposizione.

Roma, il 10 agosto 1911.

Il ministro
GIOLITTI.

TABELLA dei candidati dichiarati vincitori del concorso per 70 posti di alunno delegato nell'amministrazione della pubblica sicurezza indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1910.

Riccobaldi Del Bava Romolo, voti complessivi 211 — Scamardella Gennaro, id. 208 — Primavera dott. Ettore, id. 208 — Sessa dott. Gustavo, id. 205 — Manzo Arduino, id. 204 — Colbertaldo Luigi, id. 203 — Mastrocinque dott. Michelangelo, id. 199 — Martone Giuseppe, id. 199 — Franceschini Giovanni, id. 198 — Benedetti dott. Luigi, id. 198 — Feliciangeli Alessandro, id. 198 — Bongiorno Luigi, id. 197 — Maresca Felice, id. 197 — Gioia Goffredo, id. 194 — Pempinelli Giovanni, id. 194 — Foscarini dott. Michele, id. 193 — Lumini dott. Carlo, id. 191 — De Sanctis Giovanni Domenico, id. 191 — D'Alessio Domenico, id. 191 — Benanti Sisto, id. 188 — Burgio Giovanni, id. 187 — Santoro Leone Ferdinando, id. 187 — Coriolo dottor Antonio, id. 187 — Garbo Giovanni, id. 186 — Sandrucci Silvio, id. 185 — Coglitore Domenico, id. 185 — Benigni Camillo, id. 186 — Pagliocchini dottor Euclide, id. 185 — Matassi dottor Corrado, id. 184 — Ralmisano Luigi Alessandro, id. 184 — Loyola dott. Aristide, id. 182 — Boccanera dott. Amil., id. 182 — Aliò Pietro, id. 181 — Protani Emanuele, id. 181 — Castelli rag. Giuseppe, id. 180 — Guglielmi Pasquale, id. 180 — Ceresa dott. Ippolito, id. 180 — Viacava rag. Antonio, id. 180 — Buccarelli Adolfo, id. 179 — Tennetta dott. Tommaso, id. 177 — Palumbo Rocco, id. 177 — Broccardi Francesco, id. 177 — Coniglio Diego Livio, id. 177 — Spani Salvatore, id. 176 — Bozzelli dott. Guido, id. 176 — Barbagallo Ugo, id. 176 — Baldi Vilfredo Idcardo, id. 176 — De Mita Nicola, id. 175.

Il direttore capo della 5ª divisione
Rocca.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 5 corrente, in Aringo-Marana-San Giovanni Paganico-Ville di Fano, provincia di Aquila, sono stati attivati al servizio pubblico uffici fonotelegrafici di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 6 novembre 1911.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 39, dal 25 settembre al 1° ottobre 1911.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Belluno*	Belluno	Trichiana	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Feltre	Feltre	»	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	Bergamo	Avriatico	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Foresto	»	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Chiari	Orzinuovi	»	1	—	1	—	1	—
	»	Salò	Sabbio	»	1	—	1	—	1	—
	Campobasso	Larino	Casacalenda . . .	ovina	1	—	4	—	4	—
	Catanzaro	M. Leone	Rombiolo	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Castagnito	»	4	—	4	—	4	—
	»	»	Neide	»	1	—	1	—	1	—
	»	Saluzzo	Marene	»	1	—	1	—	1	—
	Girgenti	Girgenti	Campobello	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Naro.	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Mirandola	Concordia	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Mirandola	»	1	—	1	—	1	—
	»	Modena	Carpi	»	7	—	7	—	7	—
	»	»	Soliera	»	3	—	3	—	3	—
	Reggio E.	Reggio	San Martino	»	1	—	1	—	1	—
	Roma	Viterbo	Grotte	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Sassari	Osilo	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Porto Torres. . . .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Usini	»	1	—	1	—	1	—
					33	—	36	—	36	—
Carbonchio sintomatico	*Roma*	Viterbo	Nepi.	bovina	2	—	4	—	—	4
	Sassari	Sassari	Osilo	»	1	—	1	—	—	1
					3	—	5	—	—	5
Afta epizootica	*Ancona*	Ancona	Arcevia	ovina	—	5	—	—	—	5
	»	»	M. Rado	bovina	—	5	3	—	—	8
	»	»	Id.	suina	—	3	4	—	—	7
	»	»	Sassoferrato	bovina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Staffolo	»	—	2	—	2	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Aquila*	Aquila	Calascio	ovina	—	60	—	—	—	60
	»	»	Scoppito	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Rocca di Mezzo	bovina	—	45	—	—	—	45
	»	Avezzano	Tagliacozzo	ovina	—	75	—	—	—	75
	»	»	Id.	bovina	—	10	—	—	—	10
	»	»	Civitella	ovina	—	50	—	—	—	50
	»	»	Carsoli	»	—	400	—	400	—	—
	»	»	Balsorano	»	—	200	75	—	—	275
	»	Cittadella	Petrella S.	»	—	32	—	13	—	19
	»	»	Fiamignano	»	—	188	—	—	—	188
	»	»	Borgo	»		—	339	—	—	339
	»	»	Amatrice	»	—	150	—	—	—	150
	»	Sulmona	Castel di S.	bovina	—	40	—	—	—	40
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Id.	suina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Badia	bovina	—	96	35	—	—	131
	»	»	Id.	ovina	—	1	15	—	—	16
	»	»	Id.	suina	—	24	—	—	—	24
	»	»	Bibbiena	bovina	—	14	—	14	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	22	—	22	—	—
	»	»	Id.	suina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Civitella	bovina	—	3	—	—	—	3
	»	»	M. S. Savino	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Id.	suina	—	34	—	—	—	34
	»	»	Id.	ovina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Ortignano	bovina	3	—	19	—	—	19
	»	»	Pieve S. S.	»	—	85	—	30	—	55
	»	»	Id.	o	—	22	—	—	—	22
	»	»	Sansepolcro	bovina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Id.	ovina	—	10	—	—	—	10
	»	»	Stia	bovina	—	7	—	—	—	7
	Ascoli	Ascoli	Acquasanta	ovina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Arquata	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Id.	bovina	—	6	—	—	—	6
	Avellino	Ariano	Accadia	ovin	—	140	—	140	—	—
	»	»	Ariano	bovina	—	22	—	13	—	9
	»	»	M. Acuto	»	—	19	—	19	—	—
	»	»	Orsara	»	2	15	7	—	—	22
	»	Avellino	Pietrastornina	ovina	—	17	—	5	—	12
	»	Sant'Angelo	Bisaccia	bovina	—	115	—	15	—	100

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Avellino*	S. Angelo	Quaglietta	bovina	4	—	21	—	—	21
	Bari	Altamura	Gioia del Colle . . .	»	—	21	—	21	—	—
	Belluno	Feltre	Arsiè	»	—	10	—	4	—	6
	»	»	Feltre	»	—	10	—	6	—	4
	»	»	Seren	»	—	18	—	18	—	—
	Bergamo	Clusone	Ardesio	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Castione	»	—	9	—	1	—	8
	»		Gandellino	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Valgoglio	»	—	3	—	3	—	—
	»	Treviglio	Caravaggio	»	—	1	1	—	—	2
	»	»	Treviglio	»	1	—	1	—	—	1
	Bologna	Bologna	Anzola	»	—	117	—	52	—	65
	»	»	Baricella	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Bologna	»	—	22	49	—	—	71
	»	»	Castello	»	—	15	3	—	—	18
	»	»	Castelfranco	»	—	45	—	9	—	36
	»	»	Castelmaggiore . .	»	—	10	—	8	—	2
	»	»	Crevalcore	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Granarolo	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Loiano	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Id.	ovina	—	74	—	—	—	74
	»	»	Malalbergo	bovina	—	24	—	12	—	12
	»	»	Medicina	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	Monte Veglio . . .	»	—	71	—	34	—	37
	»	»	Minerbio	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Ozzano	»	—	23	—	—	—	23
	»	»	Praduro	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	San Giovanni . . .	»	—	86	—	56	—	30
	»	»	San Pietro	»	—	29	—	23	—	6
	»	»	Savigno	»	—	164	—	41	—	123
	»	Imola	Castel S. P. . . .	»	—	58	—	—	—	58
	»	»	Casal Fiumanese .	»	—	19	—	11	—	8
	»	»	Imola	»	—	165	—	93	—	72
	»	»	Dozza	»	—	14	—	4	—	10
	»	Vergato	Camignano	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Gaggio.	»	—	46	4	—	—	50
	»	»	Castel di C.	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Grizzana	»	—	33	—	33	—	—
	Brescia	Breno	Corteno	»	—	56	—	53	—	3
	»	»	Edolo	»	—	2	—	2	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° novembre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Breno	Malonno	bovina	2	—	6	—	—	6
	»	»	Monno	»	—	40	—	40	—	—
	»	Brescia	Bedizzole	»	—	4	8	—	—	12
	»	»	Id.	ovina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Id.	suina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Borgosatello	bovina	1	—	7	—	—	[illegible]
	»	»	Brescia	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Calvagese	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Carpenedolo	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Castenedolo	»	3	—	6	—	—	6
	»	»	Ciliverghe	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Desenzano	»	2	17	9	—	—	26
	»	»	Lonato	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Magno	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	M. Chiari	»	—	6	14	—	—	20
	»	»	Nuvolera	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Pezzoro	»	—	23	—	—	—	23
	»	»	Rivoltella	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Sant'Eufemia	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Virle	»	—	8	—	—	—	8
	»	Chiari	Bornato	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Cazzago	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Cologne	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	Colombaro	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Palazzolo	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	Roccafranca	»	2	—	40	—	—	40
	»	»	Rovato	»	1	—	4	—	—	4
	»	Salò	Mascoline	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Salò	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Id.	ovina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Id.	suina	—	1	—	—	—	1
	Campobasso	Larino	Montorio	bovina	—	57	—	57	—	—
	Caserta	Sora	Picinisco	ovina	—	25	—	25	—	—
	»	Gaeta	Vallefredda	suina	—	10	—	10	—	—
	»	»	Id.	caprina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	1	—	1	—	—
	Catanzaro	Cotrone	Savelli	caprina	—	16	—	—	—	16
	»	»	Id.	ovina	—	19	—	—	—	19
	»	»	Id.	bovina	—	5	—	—	—	5
	»	M. Leone	Rombiolo	»	—	10	—	—	—	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Catanzaro*	Nicastro	Francavilla	ovina	—	18	—	—	—	18
	Chieti	Chieti	Lettomanopello . .	»	—	26	—	8	—	18
	Como	Como	Bellano	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Grandola	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Nesso	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	S. Abbondio . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Taceno	»	—	4	—	4	-	—
	»	»	Zelbio	»	—	58	—	9	-	49
	»	Lecco	Canzo	»	—	4	—	—	.	4
	»	»	Penzano	»	—	2	—	—		2
	»	»	Proserpio	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Valbrona	»	—	7	—	—	—	7
	Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore . . .	»	—	455	—	—	—	455
	»	»	San Martino . . .	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Spineda	»	—	330	—	—	—	330
	»	»	Voltido	»	—	245	—	—	—	245
	»	Crema	Palazzo	»	—	55	—	—	—	55
	»	»	Quintano	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Vaiale	»	—	20	—	—	—	20
	»	Cremona	Cà D'Andrea	»	—	80	—	—	—	80
	Cuneo	Alba	Barolo	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Gorrino	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Levice	»	1	—	2	—	—	2
	»	Cuneo	Busca	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Centallo	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Cuneo	»	—	29	30	—	—	59
	»	»	Fossano	»	—	76	—	—	—	76
	»	Mondovì	Carrù	»	4	—	17	—	—	17
	»	»	Mondovì	»	—	1	8	—	—	9
	»	»	Narzole	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sale Langhe . . .	»	—	3	—	—	—	3
	Ferrara	Comacchio	Massafiscaglia . . .	»	—	331	—	180	—	151
	»	»	Migliarino	»	—	181	—	10	—	171
	»	Ferrara	Argenta	»	2	168	236	—	—	404
	»	»	Bondeno	»	—	98	—	33	—	65
	»	»	Copparo	»	—	57	—	24	—	33
	»	»	Ferrara	»	—	160	—	70	—	90
	»	»	Ostellato	»	—	405	—	216	—	189
	»	»	Portomaggiore . .	»	—	560	—	221	—	339
	»	»	Ro	»	—	55	—	55	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	Firenze	Vernio	bovina	—	87	—	17	—	[illegible]
	»	»	San Piero a Sieve.	»	—	17	—	17	—	—
	»	»	Calenzano	»	—	102	—	102	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	506	—	506	—	—
	»	»	Scarperia	bovina	—	18	—	1	—	[illegible]
	»	»	Firenzuola	»	—	66	—	33	—	[illegible]
	»	»	Id.	ovina	—	30	—	30	—	—
	»	»	Vaglia	bovina	—	14	—	10	—	[illegible]
	»	»	San Godenzo	»	—	35	—	—	—	[illegible]
	»	»	Id.	ovina	—	84	—	—	—	[illegible]
	»	»	Id.	suina	—	1	—	—	—	
	»	»	Prato	bovina	—	16	—	—	—	[illegible]
	»	»	Carmignano . . .	»	—	2	2	—	—	[illegible]
	»	»	Casellina.	»	1	—	1	1	—	—
	»	»	Pontassieve	»	1	--	2	—	—	
	»	Pistoia	Pistoia	»	—	3	—	1	—	
	»	»	San Marcello . . .	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	37	—	20	—	[illegible]
	»	San Miniato	San Miniato . . .	bovina	—	29	—	8	—	2
	»	»	Montopoli	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Cerreto	»	—	4	—	2	—	[illegible]
	»	»	Montaione	»	—	29	—	29	—	—
	»	»	Castelfiorentino . .	»	—	—	6	—	—	
	»	Rocca San C.	Terra del Sole . . .	»	—	4	—	—	—	
	Foggia	Foggia	Lucera	»	—	42	—	—	—	[illegible]
	»	»	Id.	suina	—	41	—	—	—	[illegible]
	»	»	Volturara	bovina	—	30	—	—	—	[illegible]
	»	»	Id.	s na	—	4	—	—	—	
	»	»	M. Sant'Antonio . .	bovina	—	198	—	—	—	[illegible]
	»	»	Id.	suina	—	17	—	—	—	
	»	»	Biccari	bovina	—	159	—	—	—	[illegible]
	»	»	Id	ovina	—	12	—	—	—	
	»	»	Alberona	bovina	—	34	—	—	—	[illegible]
	»	»	Id.	suina	—	22	—	—	—	
	»	»	Id.	ovina	—	28	—	—	—	
	»	San Severo	San Paolo	»	—	18	—	—	—	
	»	»	Celenza	»	—	255	—	—	—	2
	»	»	Id.	bovina	—	42	—	—	—	
	»	»	Id.	suina	—	35	—	—	—	

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Foggia*	San Severo	Serracapriola . . .	suina	—	25	—	—	—	25
	»	»	Id.	bovina	—	52	—	—	—	52
	»	»	Lesina	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Pietra	»	—	57	—	—	—	57
	»	»	Id.	ovina	—	256	—	—	—	256
	»	»	Id.	suina	—	100	—	—	—	100
	»	»	Carlantino	»	—	91	—	—	—	91
	»	»	Torremaggiore . .	bovina	—	134	—	—	—	134
	»	»	S. Nicandro	»	—	626	—	—	—	626
	»	»	Id.	suina	—	62	—	—	—	62
	Forlì	Forlì	Forlì	bovina	—	352	—	59	—	293
	»	»	Forlimpopoli . . .	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Bertinoro	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Teodorano	»	—	20	—	—	—	20
	»	Cesena	Cesena	»	—	36	—	14	—	22
	»	»	Cesenatico	»	—	44	—	7	—	37
	»	»	Gatteo	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Longiano	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Gambettola	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Montiano	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Savignano	»	—	8	—	8	—	—
	»	Rimini	Rimini	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Misano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Montescudo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sant'Arcangelo . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Gemmano	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Id.	ovina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Saludecio	bovina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Mondaino	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Verrucchio	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Scorticata	»	2	—	7	—	—	7
	Genova	Albenga	Bardineto	»	—	79	—	55	—	24
	»	»	Catizzano	»	—	64	—	64	—	—
	»	»	Giustenice	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Toirano	»	—	14	—	—	—	14
	»	Chiavari	S. Stefano	»	—	15	—	5	—	10
	»	Genova	Campomorone . . .	»	—	2	4	—	—	6
	»	»	Cernassi	»	3	—	10	—	—	10
	»	»	Genova	»	—	12	116	—	128	—
	»	»	Propata	»	10	—	24	—	—	24

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Genova*	Genova	Corriglia	bovina	4	—	19	—	—	19
	Girgenti	Bivona	Burgio	caprina	1	—	4	—	—	4
	»	Sciacca	Sambuca	bovina	—	20	—	20	—	—
	»	»	Sciacca	»	2	—	19	—	—	19
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	—	257	—	—	—	257
	»	»	Id.	ovina	—	129	—	—	—	129
	»	»	Pitigliano	bovina	—	119	—	—	—	119
	»	»	Id.	ovina	—	80	—	—	—	80
	»	»	Orbetello.	bovina	—	77	—	—	—	77
	»	»	Manciano	»	—	85	—	—	—	85
	»	»	Id.	ovina	—	215	—	—	—	215
	Livorno	Livorno	Livorno	bovina	—	2	—	2	—	—
	»	Porto Ferraio	Rio	»	—	1	—	1	—	—
	Lucca	Lucca	Capannori	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Lucca	»	1	—	2	—	—	2
	Macerata	Camerino	San Severino . . .	»	—	7	—	5	—	2
	Mantova	Asola	Asola	»	—	18	—	—	—	18
	»	Bozzolo	Marcaria	»	—	10	—	—	—	10
	»	Castiglione	Cavriasca	»	—	34	—	—	—	34
	»	»	Guidizzolo	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Medole.	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Solferino.	»	—	38	—	—	—	33
	»	Gonzaga	Gonzaga	»	—	140	—	—	—	140
	»	»	Pegognaga	»	—	143	—	—	—	143
	»	»	Suzzara	»	—	170	—	—	—	170
	»	»	Moglia	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	San Benedetto . .	»	—	89	—	—	—	89
	»	»	San Giorgio	»	—	40	—	—	—	40
	»	Mantova	Motteggiana	»	—	89	—	—	—	89
	»	»	Casteldario	»	—	49	—	—	—	49
	»	»	Marmirolo	»	—	39	—	—	—	39
	»	»	Porto	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Roccoferraro . . .	»	—	87	—	—	—	87
	»	Revere	Quistello	»	—	30	—	—	—	30
	»	Sermide	Sermide	»	—	156	—	—	—	156
	»	»	Magnacavallo . . .	»	—	52	—	—	—	52
	»	»	Poggio	»	—	24	—	—	—	24
	»	Viadana	Viadana	»	—	15	—	—	—	15
	»	Volta	Volta	»	—	42	—	—	—	42
	»	»	Goito	»	—	38	—	—	—	38

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Massa*	Massa	Aulla	bovina	—	20	—	—	—	20
	»	Pontremoli	Pontremoli	»	—	7	—	7	—	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	2	—	2	—	—	2
	»	Gallarate	Cislago	suina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vizzola	bovina	1	—	2	—	—	2
	»	Lodi	Senna	»	1	—	15	—	—	15
	»	Milano	Liscae	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Milano	»	—	8	5	—	—	13
	»	»	Pozzo	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	S. Donato	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	S. Giuliano	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Truccazzano	»	1	6	4	—	—	10
	»	»	Vigentino	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Vignate	»	1	—	3	—	—	3
	»	Monza	Carate	»	3	—	4	—	—	4
	»	»	Sesto	»	1	—	2	—	—	2
	Modena	Mirandola	Concordia	»	—	239	—	9	—	230
	»	»	Finale	»	—	117	—	—	—	117
	»	»	Mirandola	»	3	168	9	—	—	177
	»	»	San Felice	»	2	50	15	—	—	65
	»	Modena	Campogalliano	»	1	33	10	—	—	43
	»	»	Carpi	»	—	19	—	—	—	19
	»	»	Castelvetro	»	1	6	2	—	—	8
	»	»	Modena	»	—	136	—	20	—	116
	»	»	Nonantola	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Novi	»	2	11	6	—	—	17
	»	»	Rignano	»	—	22	—	—	—	22
	»	»	Ravarino	»	—	22	—	—	—	22
	»	»	San Cesario	»	—	19	—	10	—	9
	»	»	Sassuolo	»	3	6	36	—	—	42
	»	»	Soliera	»	1	6	5	—	—	11
	»	»	Vignola	»	—	16	—	16	—	—
	»	Pavullo	Montese	»	2	—	10	—	—	10
	»	»	Pavullo	»	—	30	—	30	—	—
	»	»	Pievepelago	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Zocca	»	—	8	—	8	—	—
	Novara	Domodossola	Montecretese	»	—	26	—	26	—	—
	»	»	Preglia	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Novara	»	3	15	138	9	—	160
	»	Pallanza	Chignolo	»	—	21	—	21	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Novara*	Vercelli	Bianzè	ovina	2	51	205	46	—	210
	»	»	Trino	bovina	3	34	46	—	—	80
	Padova	Campo S. P.	Borgoricco	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Piombino	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	San Giustino	»	—	5	—	—	—	5
	»	Cittadella	S. Giorgio	»	—	11	1	—	—	12
	»	Este	Este	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Ponso	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Pò	»	—	19	—	—	—	19
	»	Montagnana	Castelbaldo	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Merlara	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	S. Margherita	»	—	20	—	20	—	—
	»	»	Campodoro	»	2	—	16	—	—	16
	»	»	Pado va	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Urbana	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Saonara	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Veggiano	»	—	22	—	—	—	22
	»	Piove	Bovolenta	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Legnaro	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Polverara	»	—	30	—	6	—	24
	Palermo	Corleone	Palazzo	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Id.	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Prizzi	»	—	20	—	5	—	15
	»	»	Id.	»	—	40	—	10	—	30
	»	Termini	Caltavuturo	»	—	21	—	—	—	21
	Parma	Borgo S. D.	Fontanellato	»	2	—	17	—	—	17
	»	»	Fontevivo	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Calestano	»	3	10	5	—	—	15
	»	Parma	Corniglio	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Felino	»	—	8	—	4	—	4
	»	»	Langhirano	»	6	30	7	—	—	37
	»	»	Neviano	»	—	32	—	12	—	20
	»	»	Tizzano	»	—	47	—	30	—	17
	»	»	Vigatto	»	—	8	—	4	—	4
	Pavia	Bobbio	Bobbio	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Fascia	»	—	36	—	—	—	36
	»	»	Gorreto	»	—	8	—	2	—	6
	»	»	Ottone	ovina	—	178	—	32	—	146
	»	»	Ruino	bovina	—	5	—	5	—	—
	»	»	Valdinizza	ovina	—	5	—	—	—	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Bobbio	Zavatarello	bovina	—	25	—	25	—	—
	»	»	Zerba	»	—	12	—	12	—	—
	»	Mortara	Cilavegna	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Gravellona.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Pieve del C.	»	—	6	—	6	—	—
	»	Pavia	Sommo	»	3	60	47	—	—	107
	»	Voghera	Barbianello	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Bastida	»	—	18	—	18	—	—
	»	»	Casteggio	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Oliva	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Staghigliono . . .	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Pizzale.	»	—	3	—	3	—	—
	Perugia	Foligno	Spello	»	—	6	—	—	—	6
	»	Perugia	Deruta	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Gubbio	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Perugia	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Todi	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Torgiano.	»	—	14	—	—	—	14
	»	Rieti	Aspra	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	M. Buono	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Rieti	»	—	3	—	—	—	3
	»	Terni	Stroncone	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Id.	suina	—	50	—	—	—	50
	Pesaro	Pesaro	Fano.	bovina	2	27	5	—	—	32
	»	»	Barche.	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Cartoceto	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Piaggie	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Pergola	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Gradara	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Candelara	»	2	—	6	—	—	6
	»	»	Novelara.	»	2	—	8	—	—	8
	»	»	M. Maggiore . . .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Firenzuola	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Pozzo	»	—	5	—	—	—	5
	»	Urbino	Fossombrone . . .	»	—	6	—	2	—	4
	»	»	Urbino	»	—	10	—	6	—	4
	»	»	Piobbico	»	—	8	—	5	—	3
	»	»	M. Copiolo	»	—	21	—	21	—	—
	»	»	Mondolfo	»	—	8	—	8	—	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Cadeo	»	—	30	—	—	—	30

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Fiorenzuola	Carpaneto	bovina	—	6	—	6	—	—
	»	Piacenza	Castel S. G. . . .	»	2	—	40	—	—	40
	»	»	Calì	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Farini	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Ferriere	»	—	35	—	22	—	13
	»	»	Travo	»	—	14	—	10	—	4
	»	»	Vigolzone	»	—	19	—	11	—	8
	Pisa	Pisa	Calci	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Collesalvetti	»	1	7	8	—	—	15
	»	»	Chianni	»	4	—	14	—	—	14
	»	»	Palaia	»	—	11	—	—	—	11
	»	»	Pisa	ovina	—	360	—	92	—	268
	»	Volterra	Campiglia	bovina	3	25	12	—	—	37
	P. Maurizio	P. Maurizio	Moano	»	4	—	12	—	—	12
	»	»	Pornassio	»	1	—	1	—	—	1
	Potenza	Matera	Matera	»	—	52	—	52	—	—
	»	Potenza	Avigliano	suina	1	—	70	—	—	70
	Ravenna	Faenza	Bagnara	bovina	—	7	—	—	—	7
	»	»	Brisighella	»	2	—	10	—	—	10
	»	»	Castel B.	»	2	19	30	—	—	49
	»	»	Faenza	»	12	138	96	33	—	201
	»	»	Id.	suina	5	15	30	—	—	45
	»	»	Solarolo	bovina	—	8	5	—	—	13
	»	Lugo	Bagnacavallo. . . .	»	2	40	3	—	—	43
	»	»	Conselice	»	—	143	—	77	—	66
	»	»	Cotignola	»	—	100	—	52	—	48
	»	»	Fusignano	»	—	15	1	—	—	16
	»	»	Lugo.	»	—	415	—	88	—	327
	»	»	Id	suina	—	50	—	22	—	28
	»	»	Massa	bovina	—	164	—	64	—	100
	»	Ravenna	Alfonsine	»	—	83	—	6	—	77
	»	»	Cervia	»	—	16	—	11	—	5
	»	»	Ravenna.	»	—	204	—	—	—	204
	Reggio Em.	Guastalla	Guastalla	»	2	54	21	—	—	75
	»	»	Luzzara	»	14	203	36	—	—	239
	»	»	Novellara	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Reggiolo	»	2	—	32	—	—	32
	»	»	Rola.	»	—	25	—	25	—	—
	»	Reggio Em.	Bagnolo	»	—	54	—	37	—	17
	»	»	Bibbiano	»	5	28	69	—	—	107

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Reggio Em.*	Reggio Em.	Campegine	bovina	—	19	—	19	—	—
	»	»	Casina	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Cavriago	»	4	25	35	—	—	60
	»	»	Ciano	»	—	2	3	—	—	5
	»	»	Correggio	»	8	41	102	—	—	143
	»	»	Reggio E.	»	—	614	—	476	—	138
	»	»	San Martino	»	1	77	10	—	—	87
	»	»	S. Ilario	»	—	38	—	26	—	12
	»	»	San Polo	»	—	20	7	—	—	27
	»	»	Scandiana	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Vetto	»	—	25	—	3	—	22
	Roma	Roma	Mandela	»	—	5	2	—	—	7
	»	»	Marino	»	1	—	26	—	—	26
	»	»	Poli	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Rignano	»	—	4	—	4	—	—
	»	Viterbo	Bagnorea	»	—	13	—	3	—	10
	»	»	Bomarzo	»	—	14	—	4	—	10
	»	»	Ischia di Castro . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Roccalvecce	»	—	10	—	1	—	9
	»	»	Soriano	»	—	10	—	2	—	8
	»	»	Id.	caprina	—	7	—	1	—	6
	»	»	Veiano	bovina	—	4	—	4	—	—
	Rovigo	Adria	Adria	»	4	—	176	—	—	176
	»	»	Cà Emo	»	1	—	35	—	—	35
	»	Badia	Bagnolo	»	1	—	18	—	—	18
	»	»	Crocetta	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Giacciano	»	—	6	—	6	—	—
	»	Massa	Ceneselli	»	1	—	24	—	—	24
	»	Occhiobello	Stienta	»	—	8	—	—	—	8
	»	Polesella	Crespino	»	—	77	—	39	—	38
	»	»	Guarda	»	—	17	—	17	—	—
	»	Rovigo	Sant'Apollinare . .	»	—	18	—	14	—	4
	Salerno	Salerno	Acerno	ovina	—	50	—	—	—	50
	»	»	M. Corvino	bovina	—	5	—	5	—	—
	»	»	Rovella	»	1	—	1	1	—	—
	»	»	Salerno	»	1	—	2	—	—	2
	»	Campagna	Contursi	»	—	32	—	—	—	32
	»	»	Bellosguardo . . .	»	—	210	—	210	—	—
	»	»	Colliano	»	—	18	—	18	—	—
	»	»	Campagna	»	—	56	—	—	—	56

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Salerno*	Campagna	Felitto	bovina	—	170	—	—	—	170
	»	»	Santomenna	»	—	57	—	—	—	57
	»	Sala	Caselle	»	—	64	—	64	—	—
	»	»	Sassano	»	—	15	—	—	—	15
	»	Vallo	Monte Forte	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Piaggine	»	—	33	—	—	—	33
	»	»	Vallo	»	—	40	—	—	—	40
	Sassari	Sassari	Chiaramonte	»	—	200	—	200	—	—
	»	»	Sorso	»	—	150	—	150	—	—
	»	»	Porto Torres	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Nulvi	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Castelsardo	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Perfugas	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Sedini	»	—	30	—	—	—	30
	»	Alghero	Cossoine	»	—	100	—	100	—	—
	»	»	Cheremule	»	—	100	—	100	—	—
	»	»	Siligo	»	—	100	—	100	—	—
	»	»	Padria	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Semestene	»	—	400	—	—	—	400
	»	»	Villanova	»	—	400	—	—	—	400
	»	Ozieri	Ozieri	»	—	500	—	500	—	—
	»	»	Monti	»	—	200	—	200	—	—
	»	»	Esporlatu	»	—	100	—	100	—	—
	»	»	Berchidda	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Baltei	»	10	—	200	—	—	200
	»	»	Anela	»	5	—	100	—	—	100
	»	Nuoro	Orani	»	—	200	—	200	—	—
	»	»	Oniferi	»	—	100	—	100	—	—
	»	»	Dorgali	»	—	500	—	500	—	—
	»	»	Ottana	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Fonni	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Ovodda	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Orotelli	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Irgoli	»	20	—	200	—	—	200
	»	»	Loculi	»	20	—	200	—	—	200
	»	Tempio	Calangianus	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Nuchis	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Santa Maria	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Aggius	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Luras	»	10	—	100	—	—	100

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Siena*	Siena	Asciano	ovina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Buonconvento	bovina	4	13	12	—	—	25
	»	»	Id.	suina	—	48	—	8	—	—
	»	»	Casole	bovina	—	5	—	3	—	2
	»	»	Id.	ovina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Id.	suina	—	57	—	—	—	57
	»	»	Castelnuovo	bovina	—	16	—	—	—	16
	»	»	Id.	ovina	—	45	—	—	—	45
	»	»	Id.	suina	—	16	—	—	—	16
	»	»	Colle	bovina	—	15	—	2	—	13
	»	»	Id.	suina	—	14	—	—	—	14
	»	»	Monticiano	bovina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Murlo	»	—	38	—	—	—	38
	»	»	Rapolano	»	—	10	—	1	—	9
	»	»	Sovicille	»	1	4	3	—	—	7
	Sondrio	Sondrio	Mese	»	—	4	—	—	—	4
	Teramo	Penne	Alanno	»	4	—	6	—	—	6
	»	»	Id.	ovina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Arsita	bovina	—	8	—	8	—	—
	»	»	Cepagatti	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Civitella	»	—	84	—	47	—	37
	»	»	Id.	ovina	—	435	—	34	—	401
	»	»	Id.	caprina	—	20	—	8	—	12
	»	»	Id.	suina	—	12	—	3	—	9
	»	Teramo	Rocca	bovina	—	12	—	12	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	50	—	50	—	—
	»	»	Id.	caprina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Id.	suina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Valle	bovina	—	95	—	79	—	16
	»	»	Id.	ovina	—	683	—	665	—	18
	»	»	Id.	suina	—	60	—	33	—	27
	Torino	Aosta	Champorcher	bovina	—	10	—	10	—	—
	»	»	Prè	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Gressoney	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Perloz	»	1	8	4	—	—	12
	»	»	San Nicola	»	2	—	9	—	—	9
	»	Ivrea	Trausella	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Valperga	»	—	12	—	—	—	12
	»	Pinerolo	Cavour	»	—	2	9	—	—	11
	»	»	Fassasco	»	1	—	8	—	—	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Torino*	Pinerolo	Perrero	bovina	—	7	—	—	—	7
	»	»	Riclaretto	»	—	5	—	—	—	5
	»	Torino	Balangero	»	—	4	3	—	—	7
	»	»	Cambiano	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	Pradorno	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	Torino	»	—	3	—	—	—	3
	Treviso	Asolo	Asolo	»	—	39	—	1	—	38
	»	»	Borso	»	—	29	—	10	—	19
	»	Castel F.	Castelfranco	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Loria	»	2	—	20	—	—	20
	»	Conegliano	Fusegoma	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Vezzola	»	2	—	20	—	—	20
	»	Montebelluna	Cornuda	»	2	16	10	—	—	26
	»	»	Montebelluna	»	—	41	—	10		31
	»	»	Ponderobba	»	—	27	—	10	—	17
	»	Treviso	Carbonera	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Quinto	»	—	11	—	11	—	—
	Udine	Ampezzo	Quemonio	»	—	8	—	—	—	8
	»	Gemona	Bordano	»	—	7	—	5	—	2
	»	Moggio	Chiusaforte	»	—	19	—	5	—	14
	»	»	Moggio	»	—	6	—	6	—	—
	»	Paluzza	Arta	»	—	22	30	—	—	52
	»	»	Paularo	»	—	30	—	30	—	—
	»	Tolmezzo	Tolmezzo	»	—	7	—	7	—	—
	Venezia	Dolo	Camponogara	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Dolo	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Stra	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Vigonovo	»	—	7	—	—	—	7
	»	San Donà	San Michele	»	—	33	—	—	—	33
	Verona	Cologna	Zimella	»	1	—	2	—	—	2
	»	Grezzana	Boscochiesanuova	»	—	78	—	20	—	58
	»	Isola	Erbezzo	»	—	42	—	8	—	34
	»	Legnago	Trevenzuolo	»	1	—	14	—	—	14
	»	»	Costagnaro	»	4	45	63	—	—	108
	»	»	Legnago	»	4	36	25	—	—	61
	»	Sanguinetto	Minerbo	»	—	6	—	6	—	—
	»	San Pietro	Cerea	»	1	—	30	—	—	30
	»	»	Breonio	»	—	61	—	15	—	46
	»	Tregnago	Prun	»	—	12	—	4	—	8
	»	»	Rovere	»	—	4	—	1	—	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Verona*	Tregnago	Velo	bovina	—	6	9	—	—	15
	»	Verona	Selva	»	—	23	—	8	—	15
	»	Villa G.	Marcellise	»	—	22	—	9	—	13
	»	»	Mozzecane	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Villafranca.	»	1	—	17	—	—	17
	Vicenza	Bassano	Arzignano	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Cismon	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Mussolente.	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Rossano	suina	—	15	—	—	—	15
	»	»	Id.	bovina	—	23	—	—	—	23
	»	»	Lonigo.	»	1	—	6	—	—	6
	»	Marostica	Schiavon.	»	—	45	—	45	—	—
	»	»	Sandrigo	»	—	10	—	10	—	—
	»	Schio	Magrè	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Torrebelvicino. . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	Valdagno	Novale	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Trissino	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Id.	suina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Valdagno	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Id.	bovina	—	135	—	—	—	135
					327	11778	4643	9772	—	6649
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Ancona	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Arcevia	—	—	26	—	—	—	26
	»	»	Camerata	—	—	5	—	2	—	3
	»	»	Castelplanio . . .	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Cupramontana . .	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Fabriano.	—	—	15	—	3	—	12
	»	»	Genga	—	—	45	11	—	—	56
	»	»	Maiolati	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Mergo	—	—	24	—	—	—	24
	»	»	Monsanvito	—	—	4	11	—	—	15
	»	»	M. Marciano	—	—	10	1	—	—	11
	»	»	M. Roberto.	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Morro d'Alba . . .	—	—	10	3	—	—	13
	»	»	Poggio S. M. . . .	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Rosora	—	—	3	4	—	—	7
	»	»	Sassoferrato	—	—	4	—	—	—	3
	»	»	Serrasanquirico . .	—	—	70	—	—	—	70

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	10	—	10	—	—
	»	»	Cavriglia	—	—	135	—	7	—	128
	»	»	Cortona	—	—	430	13	—	—	443
	»	»	Laterina	—	1	—	7	—	—	7
	»	»	Pergine	—	—	10	—	—	—	10
	Ascoli	Ascoli	Amandola	—	—	4	—	—	—	4
	Benevento	Cerreto	Cusano	—	—	20	—	5	—	15
	Bologna	Bologna	Bologna	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	S. Pietro	—	—	20	—	20	—	—
	Campobasso	Campobasso	Matrice	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Riccia	—	—	19	—	—	—	19
	»	»	Tufara	—	—	6	—	2	—	4
	Chieti	Chieti	Miglionico	—	—	8	—	3	—	5
	»	»	Roccamontepiano .	—	—	11	—	11	—	—
	Como	Lecco	Perledo	—	1	—	1	—	—	1
	Cosenza	Cosenza	Domanico	—	10	—	35	—	—	35
	»	Castrovillari	Albidona	—	3	—	4	—	—	4
Segue **Malattie infetive dei suin**	*Firenze*	Firenze	Figline	—	—	71	—	34	—	37
	»	»	Reggello	—	—	2	—	—	2	—
	Foggia	Foggia	M. S. Angelo . . .	—	—	30	—	—	—	30
	»	»	Lucera	—	—	157	—	—	—	157
	»	S. Severo	S. Paolo	—	1	—	21	—	—	21
	»	Bovino	Faeto	—	—	3	—	—	—	3
	Macerata	Macerata	Morrovalle.	—	—	7	1	—	—	8
	»	»	S. Severino	—	—	9	—	—	2	7
	»	»	Treia	—	—	14	—	—	6	8
	Milano	Lodi	Paullo.	—	2	—	14	—	—	14
	Potenza	Matera	Matera.	—	—	9	—	4	5	—
	»	Melfi	Melfi	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Rionero	—	—	5	8	—	—	13
	»	»	Baragiano	—	—	6	—	4	—	2
	Roma	Roma	Sant'Oreste	—	—	5	—	—	—	5
	»	Viterbo	Bieda	—	—	8	—	2	—	6
	»	»	Bolsena	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Grotte	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Soriano	—	—	2	—	—	—	2
	Salerno	Salerno	Fisciano	—	1	—	1	—	—	1
	Siena	Montepulciano	Sinalunga	—	—	3	—	3	—	—
	Teramo	Teramo	Teramo	—	—	1	—	—	—	1
	Torino	Torino	Moncalieri		—	6	—	2	4	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Venezia*	Chioggia	Cavarzere	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Chioggia	—	—	7	—	4	—	3
	Verona	Legnago	Nogara	—	—	7	—	5	2	—
					20	1022	136	123	24	1158
Rogna	*Aquila*	Aquila	Camarda	ovina	—	13	—	—	2	11
	»	»	S. Pio C.	»	—	100	—	—	—	100
	»	Cittaducale	Borgo	»	2	—	430	—	—	430
	Campobasso	Isernia	Pietrabbondante .	»	—	52	—	52	—	—
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	—	105	—	—	—	105
	Roma	Velletri	Cori	»	1	—	25	—	—	25
					3	270	455	52	2	671
Morva e farcino	*Cuneo*	Saluzzo	Saluzzo	equina	1	—	1	—	1	—
	Lecce	Brindisi	Brindisi	»	1	—	1	—	—	1
	»	Taranto	Ginosa	»	1	—	2	—	—	2
	Lucca	Lucca	Serravezza.	»	—	1	—	—	1	—
	Modena	Modena	Bomporto	»	—	1	—	—	—	1
	Potenza	Melfi	Rapone	»	—	1	—	—	—	1
	Reggio E.	Reggio	Reggio	»	—	3	—	—	—	3
	Torino	Torino	Moncalieri	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Villafranca	»	1	—	1	—	1	—
					5	6	6	—	4	8
Rabbia	*Aquila*	Aquila	Lucoli	canina	—	1	—	—	—	1
	Brescia	Brescia	Brescia	»	2	—	2	—	2	—
	Cuneo	Alba	Torre Bormida. . .	bovina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Id.	ovina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Id.	equina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Id.	suina	—	1	—	—	—	1
	Ferrara	Ferrara	Formignana	canina	—	1	—	—	1	—
	Foggia	Bovino	Ascoli	»	—	2	—	—	—	2
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	4	—	—	—	4
					2	19	2	—	3	18
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Cappadocia	ovina	—	2885	—	—	—	2885
	Ascoli	Ascoli	Arquata	»	—	1700	—	—	—	1700
	Avellino	Sant'Ang. L.	Rocchetta S. A . .	»	—	18	—	—	—	18
	Foggia	Bovino	Ascoli	»	—	227	—	—	—	227
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	1400	—	—	—	1400
	Roma	Viterbo	Soriano	caprina	—	10	—	4	—	6
					—	**6240**	—	**4**	—	**6236**

RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 25 settembre al 1° ottobre 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	32	—	32	—	32	—
	ovina	1	—	4	—	4	—
	suina	—	—	—	—	—	—
		33	—	**36**	—	**36**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	**3**	—	**5**	—	**5**	—
Afta epizootica	bovina	311	5587	4100	7653	—	2034
	ovina	6	5088	432	2029	—	3491
	suina	9	986	107	72	—	1021
	caprina	1	117	4	18	—	103
		327	**11778**	**4643**	**9772**	—	**6649**
Malattia infettiva dei suini	suina	**20**	**1022**	**136**	**123**	**24**	**1011**
Morva e farcino	equina	**5**	**6**	**6**	—	**4**	**8**
Rogna	ovina	3	270	455	52	2	671
	caprina	—	—	—	—	—	—
		3	**270**	**455**	**52**	**2**	**671**
Rabbia	canina	2	7	2	—	3	6
	bovina	—	7	—	—	—	7
	ovina	—	2	—	—	—	2
	suina	—	1	—	—	—	1
	equina	—	2	—	—	—	2
		2	**19**	**2**	—	**3**	**18**
Vaiuolo ovino e bovino	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	6230	—	—	—	6230
	caprina	—	10	—	4	—	6
		—	**6240**	—	**4**	—	**6236**

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici o notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

REGNO DI UNGHERIA.

(B. n. 28).

a) UNGHERIA. — *Dal 5 al 12 luglio 1911.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	286	317
Rabbia	258	264
Moccio e farcino	52	69
Afta epizootica	3378	23375
Vaiuolo ovino	40	66
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	20	32
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	21	65
Rogna degli equini	166	220
Id. delle pecore	33	246
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	1	1
Risipola dei suini (mal rossino)	374	971
Setticemia dei suini	859	2855

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 28 giugno al 5 luglio 1911.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	36	38
Rabbia	8	8
Moccio e farcino	6	9
Afta epizootica	282	28121
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	8	21
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	8	13
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	20	58
Setticemia dei suini	65	387

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

AUSTRIA. — *Dal 28 giugno al 5 luglio 1911.*

MALATTIE	Comuni infetti	Località infette
Afta epizootica	1192	19519
Carbonchio ematico	19	21
Carbonchio sintomatico	21	21
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	1	2
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	6	6
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	60	75
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	14	48
Rogna degli equini	41	62
Id. delle pecore	5	22
Id. delle capre	10	20
Rabbia	32	38
Peste e setticemia dei suini	130	483
Mal rossino	222	435
Colera degli uccelli	15	46
Peste dei polli	1	1
Tubercolosi dei bovini	10	10

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 6 ottobre 1911:

Failla cav. dott. Giuseppe, direttore capo di ragioneria di 2ª classe è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, per la durata di mesi 6, a decorrere dal 1° ottobre 1911, con l'annuo assegno di L. 3500.

Con R. decreto del 13 ottobre 1911:

De Luca cav. Domenico, capo sezione amministrativo di 2ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 16 settembre 1911, con l'annuo assegno di L. 2500.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 25 settembre 1911:

Genovesi cav. Raffaele, sostituto avvocato generale erariale, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per merito, con l'annuo stipendio di L. 8000, a decorrere dal 1° ottobre 1911.

Maniscalco cav. Giovanni, sostituto avvocato generale erariale, è

promosso dalla 3ª alla 2ª classe, per anzianità, con l'annuo stipendio di L. 7000, a decorrere dal 1° ottobre 1911.

Scavonetti cav. uff. Gaetano, sostituto avvocato erariale, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, per merito, con l'annuo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° ottobre 1911.

Scarlata-Sartorio avv. Emanuele, sostituto procuratore erariale aggiunto, è nominato sostituto procuratore erariale di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° ottobre 1911.

Alimena avv. Giorgio è nominato, per esame di concorso, sostituto procuratore erariale aggiunto, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° ottobre 1911.

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con R. decreto del 25 settembre 1911:

Ceretta cav. Giuseppe, ragioniere capo di 1ª classe nella intendenza di finanza, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1911, con l'annuo assegno di L. 3000.

Fontana Pio Leopoldo Carlo Alberto, ufficiale di ragioneria di 1ª classe nelle intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° ottobre 1911.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con decreto Ministeriale del 7 ottobre 1911:

Pedrizzi Francesco, volontario nelle delegazioni del tesoro, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per servizio militare, a decorrere dal 15 settembre 1911.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 novembre 1911, in L. 101.03.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

7 novembre 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	101,34 95	99,47 45	100 02 09
3 1/2 % *netto*	101,31 56	99,56 56	100 07 93
3 % *lordo*	69,54 17	68,34 17	69,29 24

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO alla cattedra di lettere italiane nel R. educatorio delle Signore Montalve alla Quiete.

La commissione amministrativa, in conformità della deliberazione del 14 ottobre 1911 ed in applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, del regolamento generale 3 agosto 1908, n. 623, e del regolamento di questo R. istituto per i concorsi alle cattedre per le scuole complementari e normali deliberato il 6 aprile 1910.

RENDE NOTO:

È aperto un concorso alla cattedra per l'insegnamento di lingua e lettere italiane nelle classi complementari e normali di questo R. istituto, coll'annuo stipendio di L. 2500 mercè l'osservanza delle seguenti norme regolatrici:

Art. 1.

Il concorso ha luogo per titoli e nel caso che si ritenga opportuno potrà essere aggiunta una prova d'esame.

Art. 2.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente della commissione amministrativa, entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione, la domanda in carta bollata da centesimi 60, corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale resulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 40° anno di età;

2° certificato medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui resulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire l'autorità d'insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusure del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato, da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del comune dove il concorrente risiede;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento delle lettere italiane o certificato di cui all'art. 2, comma 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in doppio e in carta libera, di tutti i documenti.

Ai documenti suindicati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati. Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Le copie autentiche che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali debbono essere redatte secondo le disposizioni del bollo.

Art. 3.

Non sono accolte le domande che giungano all'istituto dopo il termine come sopra stabilito, e non sono sottoposte alla commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di esse.

Art. 4.

La nomina dell'insegnante prescelto non diviene definitiva se non dopo un bienno di lodevole insegnamento durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per provata inettitudine o insufficienza fisica o per negligenza.

Art. 5.

L'eletto dovrà dichiarare la propria accettazione entro 10 giorni dall'avvenuta partecipazione ufficiale della nomina ed assumere il servizio immancabilmente il giorno che gli verrà indicato.

In mancanza di detta accettazione o di assunzione del servizio nel giorno stabilito, s'intenderà senz'altro rinunziatario e decadrà da ogni diritto senza bisogno di diffida nè di alcun altro atto amministrativo o giudiziario.

Art. 6.

L'insegnamento della lingua e lettere italiane per le 3 classi normali e le 3 classi complementari è complessivamente di 18 ore settimanali e da impartirsi nella mattinata.

Art. 7.

Lo stipendio è pagabile in rate mensili posticipate ed è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Firenze, ottobre 1911.

L'operaio
Pietro Torrigiani.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il trattato franco-tedesco per il Marocco e relativi compensi alla Germania nell'Africa equatoriale è stato subito riconosciuto da quasi tutte le potenze sottoscrittrici dell'Atto di Algesiras e, secondo un dispaccio da Tangeri, anche accettato dall'Imperatore del Marocco che è il più interessato.

S. M. Sceriffiana subisce, per necessità di cose, il nuovo ordinamento politico del suo Stato, oramai divenuto pupillo della Francia e prende la posizione che ha il bey di Tunisi; l'Imperatore del Marocco regna nominalmente ma non governa, nè ha più rappresentanti suoi diretti all'estero.

La stampa tedesca prosegue a fare il broncio al trattato, ritenendo che la Germania ha ricevuto molto meno di quel che ha concesso e si prevedono burrascose sedute al Reichstag.

Il trattato venne ieri presentato alla Camera francese con un progetto di legge che lo approva, preceduto da una relazione che ricorda gli avvenimenti al Marocco e la necessità di aiutare il Sultano a conformarsi ai doveri di un Governo legalmente costituito.

La relazione rammenta quindi la dimostrazione di Agadir, con la quale il Governo tedesco manifestava il timore che l'autorità del Sultano fosse impotente a prevenire disordini nel sud del Sous e considerava necessaria un'azione estera. Non fu difficile riconoscere che questa azione spettava alla Francia e che per essere efficace non doveva essere intralciata dalle restrizioni dell'Atto di Algesiras. Ed aggiunge:

Gli scambi di vedute ci portarono, aggiunge la relazione, alla abolizione progressiva di queste restrizioni. Noi crediamo fermamente che il testo che risultò da questi negoziati ci conceda tutta la libertà indispensabile per compiere l'alta missione di civiltà e di progresso, di cui ci assumiamo il compito al Marocco.

La relazione ricorda in ultimo in quali condizioni il Governo accedette alla domanda della Germania circa un aumento di estensione del Camerun e termina dicendo che, con l'accordo, la Francia si è assicurata nell'Africa del nord una situazione che corrisponde ai sui più alti interessi.

***

La situazione in Cina, secondo gli ultimi dispacci giunti da Pekino e da altre città, si delinea ora favorevole ai rivoluzionari repubblicani, tanto che ieri si propagò financo la notizia che la rivolta era scoppiata a Pekino e la famiglia imperiale in fuga.

La notizia venne poi smentita, ma il solo fatto che avesse potuto nascere dimostra lo stato di gravità dell'Impero Celeste.

Un ultimo dispaccio da Pekino, 7, dice:

In seguito alla abolizione della censura i giornali cinesi pubblicano lunghi racconti sui massacri di Han-Keu, ne attribuiscono la responsabilità ai capi imperiali, e dichiarano che la rivoluzione di Shanghai ne è il diretto risultato. I massacri, aggiungono i giornali, hanno aumentato l'agitazione generale e l'animosità verso i mancesi.

L'Inghilterra e gli Stati Uniti hanno deciso di prendere misure energiche per proteggere i loro nazionali, nel caso in cui gli stranieri fossero in pericolo, ciò che però sembra sempre improbabile.

Secondo lettere di un ufficiale appartenente allo stato maggiore di Yuan-Shi-Kai, le domande di Li-Yuan-Hing, comprenderebbero il trasferimento della Casa imperiale ad Ashcho (Manciuria) con tutto il seguito, compresi gli eunuchi.

I rapporti dei consoli di Mukden dicono che molti cinesi fuggirono nella campagna per timore di vedere i mancesi ritirarsi a Mukden e massacrare gli abitanti cinesi.

Yuan-Shi-Kai ha chiesto alla quinta divisione di recarsi a Nie-Kaou per conseguenza nove treni partiranno portando truppe e passando per Pao-Ting-Fou.

Stasera la terza divisione di Tschargschuon arriverà a Lantscheou.

La Camera di commercio di Pekino ha domandato al Governo di fornire quattromila fucili e munizioni per armare la polizia speciale incaricata di difendere le Case di commercio.

Il ministro della guerra ha dichiarato che gli imperiali si ritirano a Nie-Kaeu per mancanza di cannoniere.

***

Le ultime notizie dal Messico, dicono che ieri l'altro Francisco Madero e Josè Pino Suarez, riconosciuti debitamente eletti alla presidenza ed alla vice presidenza del congresso messicano, presero possesso dei loro posti.

Il Madero, che era giunto già da giovedì scorso a Messico, ha così costituito il suo ministero:

Manuel Calero, affari esteri — M. Piño Suarez, interno — generale I. Gonzales Salas, guerra e marina — Ernesto Madero, finanze. — Rafael Hernandez, agricoltura e commercio — J. Vasquez Tagle, giustizia — generale Bonilla, lavori pubblici — Miquel Diaz Lombardo, istruzione.

Il nuovo Governo è composto di elementi moderati

cui è da sperare che saprà calmare le agitazioni dei socialisti guidati dai fratelli Magon ed a pacificare il paese distruggendo il brigantaggio delle bande del generale Zapota che infestano parecchi dei ventisette Stati messicani. In tal guisa il Madero ristabilirà nel Messico l'ordine, la sicurezza ed il benessere popolare di cui ha goduto per molti anni sotto la lunga presidenza di Porfirio Diaz.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 6. — L'attacco di ieri non ebbe ulteriore seguito.

Queste piccole azioni parziali inconcludenti dei turchi, oltre ad avere una intenzione politica, mirano forse a disturbare i nostri lavori di definitiva sistemazione della piazza, i quali invece continuano in perfetta tranquillità, secondo il prestabilito programma.

L'arrivo dei nuovi rinforzi ha fatto giudicare opportuna l'occupazione di una linea più avanzata nell'oasi più orientale per ricacciare più lontano i nemici annidati nel terreno intricato di questa.

Oggi, alle ore 14, pertanto, la quinta brigata, agli ordini del generale De Chaurand, e formata dal 93° e 18° fanteria, uscendo dalla nostra linea difensiva, si spinse rapidamente sulla batteria Hamidjè e se ne impadronì, occupandola con una batteria di artiglieria da montagna ed una batteria di cannoni a tiro rapido.

L'ordine e la celerità del nostro movimento tolse al nemico la possibilità di fare un'apprezzabile resistenza.

Turchi ed arabi tentarono di venire alla riscossa con fanteria ed artiglieria, ma già la quinta brigata si era rafforzata sulla nuova linea con la sinistra stabilmente e saldamente appoggiata alla batteria Hamidjè, e con la destra ben collegata al resto della nostra linea, cosicchè il tentativo riuscì vano.

Verso notte il nemico, respinto ovunque, si ritirava in grande disordine con perdite non lievi. Noi avemmo sette feriti.

Con la occupazione della batteria Hamidié la nostra linea prende una forma a tenaglia, e la truppa che si argomentasse di attaccare il nostro fronte orientale, si troverebbe seriamente minacciata sul fianco destro.

Il contegno delle truppe della quinta brigata, e specialmente quello del 93° fanteria che operò in prima linea, fu lodevolissimo sotto ogni rispetto, fatto tanto più apprezzabile in quanto questo è il primo scontro al quale prendono parte subito dopo lo sbarco.

Durante l'operazione l'artiglieria nemica lanciò qualche *shrapnel* anche contro il nostro fronte sud-ovest, per provocare forse una diversione, ma non causò alcun danno ad eccezione di un ferito.

Le nostre truppe continuano alacremente con spirito altissimo, disciplina perfetta ed umore lieto nella sistemazione definitiva della piazza.

Un grande senso di sicurezza viene dimostrato ormai anche dalla cittadinanza, la quale ha ripreso con piena fiducia le sue normali occupazioni sicchè il commercio si va riattivando come lo dimostra la dogana di Tripoli.

Secondo nostri informatori i capi arabi avrebbero tenuto una riunione nell'oasi orientale, nella quale avrebbero deciso di dichiarare al comandante delle forze turche Nescid bey che mentre essi, invitati dai turchi alla guerra santa, erano accorsi, avevano trovato che i turchi li lasciavano soli alle prese con gli italiani, sì che i risultati non erano stati quali loro si erano fatti sperare, nè si vedeva speranza che potessero essere migliori in avvenire. Ciò nonostante essi sarebbero ancora pronti a combattere, purchè anche i turchi entrassero nelle linee prime, e che si decidessero presto, non essendo possibile prolungare oltre il presente stato di cose, il quale comanda o di attaccare subito le linee italiane, o di abbandonare il campo. Dato poi che i turchi si decidessero per questo ultimo consiglio, i capi arabi si offrirebbero di scortarli al confine tunisino.

Questo direbbero i capi, ma i gregari cominciano già a sbandarsi e ad avviarsi alle case loro.

Gli informatori nostri aggiungono che anche un ufficiale turco avrebbe espresso agli arabi il suo scoraggiamento per l'abbandono in cui sono lasciati dal Governo ottomano, mostrando tutta la sua sfiducia nella continuazione della resistenza. Altri avrebbero dimostrato desiderio di disertare verso Tripoli.

Risulta infine in modo certo che qualche gruppo di Tharuna, in seguito a ciò, si è ritirato e che i turchi, per trattenere gli arabi, debbono corrispondere loro, oltre al mantenimento, anche una paga di quarantacinque centesimi al giorno.

Oggi gli arabi di stanza verso Zanzur consegnarono ai nostri incaricati altri fucili Mauser con munizioni.

Il colera continua a infierire nel campo di Ain-Zara.

Nessuna notizia si ha circa le masse arabe che si annunziava dovessero provenire dal sud.

Ieri sono stati liberati un quaranta prigionieri arabi su cui non pesavano accuse specifiche e sono stati rimandati alle loro case ed ai loro giardini nell'oasi. Ebbene, proprio ieri, da qualche casa dell'oasi, sono partiti colpi di fucile alle spalle ed al fianco dei nostri soldati, mentre avanzavano sopra Hamidjé, lo che prova la vanità delle misure di clemenza.

La R. nave *Sardegna* telegrafa da Homs che la giornata è ivi passata tranquilla.

Il generale Briccola ha telegrafato per mezzo della R. nave *Vittorio Emanuele* che sono confermate al-

cune raccolte di arabi e turchi ad El-Abiar, ad oltre sessanta chilometri da Bengasi.

Uno squadrone di cavalleria ha la scorsa notte eseguito una ricognizione fino a tre ore da Bengasi, sorprendendo e catturando due cannoni e molte munizioni, abbandonate dai turchi in ritirata sull'altipiano.

A Derna tutto bene.

Tripoli, 6 (ore 18,40). — Il nemico riconosce che le attuali nostre posizioni rendono impossibili gli attacchi diurni, ma gli arabi sono contrari ad azioni notturne.

La fame e le malattie sgomentano gli avversari. Le prossime pioggie e la stagione della semina cambieranno certamente la situazione.

I nostri soldati gareggiano in pietosi salvataggi. Il soldato Macchioni Gerolamo, pesarese, ha salvato miracolosamente un bambino.

Tripoli, 7 (ore 6,45). — È incominciata l'avanzata delle truppe con movimento avvolgente.

È stata occupata la batteria Hamidiè, rendendo così inutili i tiri del nemico.

Il generale Caneva si è appellato al patriottismo della stampa per smentire le menzogne diffuse da Costantinopoli e ringraziando per la moderazione di cui essa ha dato prova.

Tripoli, 7. — Da Bengasi si segnala che alla distanza di sessanta chilometri sono raccolti un migliaio di arabi e turchi e che un nostro squadrone di cavalleria, stanotte, operando una ricognizione a tre ore da Bengasi, catturò cannoni e munizioni.

Si ha da Derna che tutto è tranquillo.

Stasera sarà pubblicato il decreto Reale relativo alla proclamazione della sovranità dell'Italia sulla Tripolitania e Cirenaica.

Notizie ed informazioni.

S. E. il tenente generale Carlo Caneva, comandante in capo dell' esercito di occupazione in Tripolitania, emanò alle truppe il seguente ordine del giorno, dopo il combattimento di Henni, 23 ottobre 1911:

Nel giorno 23 del corrente mese l'11° reggimento bersaglieri, impegnato nelle trincee dell' oasi orientale di Tripoli, è stato proditoriamento assalito a tergo da abitanti indigeni, che apparivano e dovevano ritenersi sottomessi al nostro Governo.

Nella contingenza, difficilissima per la subitaneità imprevedibile dell'attacco, per la insidiosità del terreno, per il frazionamento inevitabile dell'azione, seppero gli ufficiali ed i bersaglieri dell'11° reggimento affrontare vigorosamente gli eventi. E nonostante le notevoli perdite che loro vennero dal tradimento, seppero con lunga lotta abbattere, giustiziare sul posto ed arrestare i traditori, spazzandoli dal loro tergo e rioccupando la loro linea di difesa.

Io segnalo al plauso dell'intero corpo di operazione la brillante condotta degli ufficiali e dei bersaglieri dell'11° reggimento, la loro bravura, la loro invitta virtù militare.

Onore ai caduti per la causa italiana, come agli ufficiali ed ai militari tutti dell'11° reggimento bersaglieri, onore al colonnello che tanta virtù ha saputo infondere nel suo bel reggimento!

L'ordine del giorno pubblicato a Tripoli dopo l'attacco del 26 ottobre è così concepito:

Ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati della piazza di Tripoli:

Ieri il nemico ha portato un violento attacco contro tutta la nostra linea di difesa, che fu anche assillata a tergo dai colpi proditorî di abitanti dell'oasi.

Ma voi avete saputo, ad un tempo, spazzare dalle vostre spalle traditori e respingere dalla vostra fronte il forte nemico, infliggendogli gravissime perdite.

Avete dato prova di esemplare fermezza e mirabile valore ed io cito qui a titolo d'onore, voi tutti e la compagnia da sbarco della R. marina, che con voi ha strenuamente combattuto.

Firmato: *Carlo Caneva*.

Costantinopoli, 7. — Le voci relative alla pretesa presa di Derna da parte dei turchi sono riconosciute false.

Esse erano sorte in seguito alla comunicazione fatta alla stampa dal ministero della guerra di un dispaccio annunciante che due battaglioni di fanteria turca e quattro colonne di Senussi avevano attaccato Derna il 24 ottobre, infliggendo perdite agl' italiani.

Salonicco, 7. — Il comitato centrale Unione e Progresso si prepara a inviare in Tripolitania per le vie dell'Egitto una missione della Mezzaluna Rossa composta di due medici, di dieci militi e di dieci infermieri.

Venti ufficiali turchi sono partiti per la Tripolitania per la stessa via.

Atene, 7. — Si ha da Malta che truppe italiane continuano a sbarcare a Tripoli.

La flotta scaglionata a Tripoli e a Bengasi sarà diretta verso il Mare Egeo.

Tre corazzate sarebbero già partite in quella direzione.

Non si presta qui fede alle voci relative a pretese disfatte italiane.

Atene, 7. — L'*Agenzia di Atene* dice: Si annuncia da Mitilene e da Chio che le autorità sono decise a difendersi contro un attacco degli italiani.

Si teme un saccheggio da parte dei soldati e dei turco-cretesi.

Le popolazioni greche che costituiscono la grande maggioranza degli abitanti sono convinte che gli italiani risparmieranno le città.

Soltanto alcuni mussulmani lasciano le isole.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Seduta del 5 novembre 1911

Presidenza del presidente senatore prof. P. BLASERNA

Aperta la seduta il presidente Blaserna dà il benvenuto ai colleghi, e prima di iniziare i lavori del nuovo anno accademico, inneggia all'impresa grandiosa e civilizzatrice che sta compiendo il nostro paese, per mezzo del suo esercito e della sua armata, nelle terre che un giorno erano dominio dell'Impero romano.

Mentre rammenta la parte avuta dall'Accademia nel favorire le ricerche delle nostre missioni archeologiche nella Cineraica ed in Tripolitania, invita i soci ad acclamare alla fortuna delle armi italiane.

Il socio Paternò aggiunge patriottiche ed efficaci parole; e l'Accademia unanime delibera d'inviare saluti e augurî ai nostri soldati.

L'accademico segretario Millosevich, dopo lettura del processo verbale, presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle inviate dai soci nazionali Bassani, Dalla Vedova, Pascal, Taramelli; dai corrispondenti Silvestri, Venturi; dai soci stranieri Howard, Darwin e Lacroix; e dai signori Antoniazzi e Siera, Agamennone e Cavasino, Almerigo da Schio, De Angelis d'Ossat e De Toni.

Fa poscia menzione dell'opera del duca d'Orléans: « Campagne

artique de 1907 »; dello studio del dott. Rintaro Mori: « Japan und seine Gesündheitspflege », e di un volume, che fa parte dei lavori della commissione per lo studio del beri-beri, pubblicato dalla sezione giapponese.

Il presidente Blaserna presenta il vol. II dell'insigne opera « Corpus Nummorum Italicorum » inviato in dono da S. M. il Re: questo volume riguarda: « Piemonte-Sardegna; zecche d'oltremonti di Casa Savoia ».

L'Accademia incarica unanime il presidente di ringraziare l'Augusto donatore pel dono prezioso.

Il socio Pizzetti fa omaggio a nome dell'accademico prof. Maggi dell'opera: « Dinamica fisica » e ne parla.

Il presidente dà comunicazione delle lettere di ringraziamento inviate, per la loro recente nomina, dai soci nazionali Angeli e Riccò, dal corrisp. Tedone, e dai soci stranieri Dedekind, Hale, Larmor, Orth e Wagner.

Vengono poscia presentate le seguenti note per la inserzione nei rendiconti accademici:

1. Grassi. « Cicli di sviluppo delle fillossere ».
2. Angeli. « Sulla reazione Angeli-Rimini delle aldeidi ».
3. Mineo. « Sulle rappresentazioni isodromiche ». Pres. dal corrisp. Venturi.
4. Crudeli. « Sulle equazioni del De Saint-Venant relative alle deformazioni finite ». Pres. dal corrisp. Almansi.
5. Porlezza. « Lo spettro a righe dell'azoto in tubo di Geissler ». Pres. dal socio Nasini.
6. Ciusa. « Sui nitroderivati aromatici ». — « Nitroderivati e nitroidrazoni ». Pres. dal socio Ciamician.
7. Marino e Squintani. « Ricerche sui seleniti asimmetrici ». Pres. dal socio Nasini.
8. Topi. « Ricerche ulteriori sulla diffusione delle fillossere ». Pres. dal socio Grassi.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, imbarcato col seguito a Napoli, l'altro ieri, alle 19, sul piroscafo postale *Perseo*, giunse ieri mattina a Palermo, discese da bordo in incognito, prendendo posto in un automobile del comando del corpo d'armata, recandosi all'ospedale militare, ove giunse alle 8,50.

Si trovavano a riceverlo il prefetto Di Rovasenda, il comandante il corpo d'armata, generale Marini, il comandante la divisione, generale Piacentini, ed il colonnello medico Giuliano, direttore dell'ospedale.

S. M. si trattenne all'ospedale fino alle ore 11,30, visitando singolarmente ogni ufficiale, sottufficiale e soldato reduce dalla Tripolitania, ferito o malato, trattenendosi specialmente presso i più gravi, e richiedendo minute informazioni sopra ciascuno e sopra il fatto d'arme cui ognuno ha partecipato.

S. M. il Re rivolse ad ogni ferito parole di benevolo incoraggiamento.

All'uscita dall'ospedale S. M. è stata ossequiata dal sindaco, dagli onorevoli deputati Rienzi e Pecoraro ed entusiasticamente acclamata da grande folla radunatasi presso l'ospedale.

Dall'ospedale militare il Sovrano col seguito si recò in automobile per il corso Olivuzza alla clinica Ajello ove visitò il tenente Moni, figlio del generale, che rimase ferito al terzo superiore del braccio sinistro, del quale ha dovuto subire l'amputazione. Il Sovrano incoraggiò il ferito, rivolgendogli parole di conforto.

S. M. il Re si recò quindi all'ospedale della Concezione, ove visitò un ufficiale, due sergenti e 22 soldati, degenti nella clinica chirurgica.

Nella visita lo accompagnarono il direttore della clinica, prof. Tricomi, il commissario dell'ospedale e gli assistenti.

Il Sovrano si informò dello stato dei vari feriti, che interrogò personalmente, chiedendo loro particolari dei fatti d'arme e confortandoli.

Quando il Sovrano, risalito in automobile, lasciò l'ospedale, una grande folla che faceva ala lungo il percorso gli fece una entusiastica dimostrazione, che si rinnovò alla stazione, donde Sua Maestà, ossequiata dal prefetto, dal sindaco e dai generali comandanti il corpo d'armata e la divisione, partì per Messina e Taranto.

Alle ore 14 il treno su cui stava S. M. il Re transitò alla stazione di Milazzo, dove la popolazione gli fece un'entusiastica dimostrazione.

Alle ore 17,30 S. M. giunse a Messina, e si imbarcò subito sul *ferry-boat*, diretto a Villa San Giovanni.

La folla adunata nei pressi della stazione la acclamò entusiasticamente.

S. M., alle 19,15, giunse da Villa San Giovanni a Reggio Calabria, e con lo stesso treno ripartì alle 20,25 per Taranto, applaudita vivamente da grande folla al passaggio per la via della Marina.

Fra sorelle italiche. — La giornata di ieri riuscirà indimenticabile ai componenti le rappresentanze municipali di Torino e Firenze, convenuti a Roma per compiervi un nuovo tratto di quella cortesia che rinsalda sempre più la fraternità nella famiglia italiana.

La nota più saliente fu quella della solenne seduta di tre municipi nell'aula senatoriale capitolina, fissata per le ore 15.

Sulla piazza del Campidoglio stazionavano fin dalle 14 numerose persone. Dalle finestre dei palazzi erano stesi i tradizionali arazzi e le guardie e i valletti municipali in alta tenuta prestavano servizio d'o ore agli ingressi.

La banda musicale del municipio, diretta dal maestro Vessella, eseguiva uno sceltissimo programma.

Nell'aula senatoriale oltre gli ospiti e numerosissimi invitati, assistevano quasi al completo i consiglieri comunali e provinciali. Notavansi il prefetto senatore Annaratone, l'on. deputato Caetani, l'on. Bissolati, l'on. Bonomi, ecc.

L'arrivo sul piazzale del sindaco Nathan venne salutato da una calorosa ovazione della folla.

Alle ore 15, il campanone capitolino suonando a distesa dava il segnale di apertura della seduta.

Con voce commossa il sindaco Nathan pronunziò un elevato discorso, accolto da una triplice ovazione e da grida di: « Viva Roma! Viva l'Italia! ».

Parlarono poscia l'on. conte Rossi, sindaco di Torino anch'esso applaudito e salutato da grida: « Viva Torino! »; e il marchese Corsini, sindaco di Firenze, con parola elevata, veramente inspirata, coronata da grida di: « Viva Firenze ».

Pronunziate ancora brevi parole di ringraziamento dal sindaco

Nathan, gli ospiti e gli invitati si riversarono nelle sale attigue e nei musei, dove venne loro servito un lauto rinfresco.

Iersera alle 19,30 le rappresentanze si sono recate al Grand hôtel, ove il municipio loro offerse un banchetto d'onore.

Oltre le rappresentanze dei comuni di Torino e di Firenze, oltre gli assessori e i consiglieri comunali di Roma, erano presenti al sontuoso banchetto: Ettore Ferrari, l'on. Compans de Brichanteau, il presidente della Camera di commercio Romolo Tittoni, il commendator Ricceri, l'on. F. Martini, il consigliere provinciale dottor Neutschüler per la deputazione e molti altri.

Durante il banchetto regnò la più viva cordialità.

Allo champagne prese la parola pel primo il sindaco Ernesto Nathan che brindò alle tre capitali d'Italia ed ai loro rappresentanti.

Risposero con degne ed elevate parole il sindaco di Torino senatore Teofilo Rossi e il sindaco di Firenze marchese Corsini.

Infine brindò l'on. Caetani, che fu, come tutti gli oratori, applauditissimo.

Dopo il banchetto le rappresentanze e gli invitati si recarono alla serata di gala al teatro Costanzi.

Stamane le rappresentanze si recarono ad Ostia e nel pomeriggio, ritornate in città, visitarono i monumenti a Garibaldi e Cavour, il Pantheon e il museo dei bersaglieri.

Questa sera, alle 21, partirà la rappresentanza di Torino e alle 23 quella di Firenze.

Nella diplomazia. — Il *Giornale ufficiale* di Rumania pubblica la nomina di Costantino Diamandy, ministro plenipotenziario di Rumania a Sofia, a ministro plenipotenziario a Roma.

Conferenza sanitaria. — Ieri, a Parigi, al ministero degli affari esteri di Francia si è inaugurata la conferenza sanitaria internazionale.

Dopo il discorso d'apertura pronunciato dal ministro degli affari esteri, De Sèlves, al quale rispose, a nome dei delegati esteri, l'onorevole Santoliquido, capo della delegazione italiana, e dopo la nomina dell'ambasciatore di Francia a Roma, Barrère, a presidente della conferenza, i delegati di Francia, Germania e Grecia esposero le vedute dei rispettivi Governi circa l'indirizzo della lotta internazionale contro il colera, la peste e la febbre gialla.

L'on. Santoliquido pronunciò un applauditissimo discorso, esponendo le vedute dell'Italia e confermando la necessità di accentuare l'indirizzo liberale della polizia sanitaria, riducendo ulteriormente gli ostacoli alla libertà di circolazione e del commercio derivanti dalle misure sanitarie.

I lavori della conferenza proseguono.

Servizi postali. — Per il servizio postale con la Tripolitania e la Cirenaica il ministero delle poste, d'accordo con quello della guerra, ha disposto che tutte le corrispondenze dirette ai militari del corpo di spedizione, come quelle dirette ai privati, si concentrino a Siracusa, dove venne istituito, alla dipendenza di quella Direzione provinciale, uno speciale ufficio di smistamento al quale sono stati assegnati appositi impiegati mandati colà in missione da altri uffici del Regno.

Le corrispondenze che pervengono giornalmente coi diversi treni ferroviari, all'ufficio predetto, sono divise, per quanto riguarda i componenti il corpo di spedizione, per le diverse unità organiche costituenti il corpo stesso secondo le istruzioni all'uopo date dal ministero della guerra, ed avviate a Tripoli ed a Bengasi, dove vengono rimesse alla posta militare che ne cura il recapito.

Le corrispondenze dirette ai privati vengono invece indirizzate all'ufficio postale di Tripoli, retto da impiegati civili mandati colà appositamente dall'Italia.

Le partenze hanno luogo due volte la settimana direttamente da Siracusa per Tripoli, il lunedì ed il venerdì sera, a mezzo dei piroscafi dei servizi sovvenzionati.

La corrispondenza proveniente dalla Tripolitania o Cirenaica concentrata nei due uffici di Tripoli e di Bengasi viene diretta pure sull'ufficio di Siracusa dove arriva con gli stessi piroscafi da Tripoli due volte la settimana il mercoledì e la domenica e da Bengasi una volta ogni domenica.

Da Siracusa la corrispondenza stessa viene immediatamente fatta proseguire coi primi treni utili in partenza per le varie provincie del Regno.

L'Esposizione di Torino. — La sera di domenica 19 corr. si metterà il catenaccio alla più vasta, varia e ricca Esposizione che siasi fatta sinora in Italia, ad una delle più imponenti e attraenti Mostre che siansi organizzate nel mondo.

Quasi sette milioni furono già i visitatori di essa, e a questa magnifica eloquente cifra, si arriverà senz'alcun dubbio prima della fine. Sette milioni di persone conserveranno quindi il prezioso ricordo di questa grande manifestazione dell'ingegno e del progresso d'Italia.

Non è inutile rammentare che continuano ad aver vigore le riduzioni ferroviarie per Torino colle tessere da L. 10,50 (con otto scontrini) e da L. 4, 3 e 1,25 secondo la distanza.

Marina mercantile. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Barcellona per Genova. — Il *Brasile*, della Veloce, ha proseguito da Dacar per Genova e il *Cordova*, del Lloyd italiano, da Dacar per Buenos Aires. — Il *Principe di Piemonte*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a New York. — Il *Tommaso di Savoja*, della stessa Società, è partito da Santos per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SHANGHAI, 6. — La città di Shao-Shing, nella provincia di Seyang, è caduta nelle mani dei rivoluzionari.

Konin-San, situata a mezza strada fra Shanghai e Suayu, si assicura che si sia pure arresa agli insorti.

PECHINO, 6. — Un editto imperiale nomina Tchang-Chao-Tseng generale comandante delle truppe di Sang-Hun ed inviato imperiale.

Egli si recherà in quelle provincie per ristabilirvi l'ordine e la tranquillità.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il partito « Unione e Progresso » ha pregato il gran visir di non fare della questione di Mahmud Chefket una questione di Gabinetto.

VIENNA, 6. — La *Wiener Allgemeine Zeitung* dichiara che la notizia di un giornale estero, secondo la quale al teatro *Apollo* a Vienna avvennero tumultuose dimostrazioni contro l'Italia, sicchè la rappresentazione dovette per il momento venire sospesa, è inventata di sana pianta.

Nè nel detto teatro nè in qualsiasi altro teatro di Vienna sono avvenute dimostrazioni ostili all'Italia.

VIENNA, 6. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, conte Stürgkh, presenta il nuovo Gabinetto.

Esso dichiara che è innanzi tutto desiderio del Governo di rimuovere gli ostacoli del momento che si oppongono alla feconda attività dei lavori parlamentari.

Il presidente del Consiglio si dichiara vero amico del Parlamento che però si deve radicare nel sentimento popolare e non deve alienarsi il popolo.

Riferendosi alle notizie di alcuni giornali, che accennarono alla partecipazione del ministro della giustizia del gabinetto precedente al nuovo gabinetto soltanto a certe condizioni, il presidente del Consiglio rileva che nessun ministro occupa una posizione speciale, ma tutti i membri del Governo sono entrati nel gabinetto alle medesime condizioni per far parte di una amministrazione oggettiva ed aliena da qualsiasi influenza di parte. (Vivi applausi ed interruzioni da parte dei vecchi radicali).

Il presidente del Consiglio enumera le questioni che il Parlamento deve risolvere innanzi tutto e fra queste la questione della facoltà giuridica italiana, e rivolge un caldo appello alla Camera perchè

voglia cooperare col Governo, che vuole essere il Governo della pace interna, dell'accordo delle nazionalità, del lavoro benefico per la patria (Vivi applausi).

Molti deputati si felicitano col presidente del Consiglio.

La seduta è tolta e rinviata a domani.

LONDRA, 6. — *Camera dei comuni.* — Mac Callum Scott rivolge una interrogazione al ministro degli esteri, per sapere se abbia ricevuto dal rappresentante inglese a Tripoli un rapporto a proposito dei pretesi massacri di arabi a Tripoli.

Il sottosegretario parlamentare agli esteri, Acland, risponde che il Governo non ha ricevuto alcun rapporto del console inglese, che informi di tali pretesi avvenimenti.

Mac Callum Scott dice allora che interrogherebbe il presidente del Consiglio.

Ma lo Speaker interrompendolo dice: Io penso che non si dovrebbe presentare una interrogazione di tale natura riguardo ad un paese amico. Ed aggiunge che egli avrebbe dovuto avere in precedenza una copia dell' interrogazione.

Il deputato David Mason vorrebbe poi presentare una mozione di aggiornamento per discutere la questione, ma lo Speaker si rifiuta di accettare tale mozione.

Rispondendo ad una interrogazione se l' Inghilterra d'accordo con le altre potenze voglia offrire i suoi buoni uffici all' Italia e alla Turchia, il ministro degli esteri, sir E. Grey, afferma che è desiderio del Governo britannico di adoperarsi per la pacificazione e soggiunge che si attende soltanto un'occasione favorevole per poter agire con probabilità di successo.

COSTANTINOPOLI, 7. — Durante la seduta dalla Camera, il generale Idriss, ha esposto le misure prese dal ministero dell'interno in seguito alla pubblicazione fatta del giornale *Tanzimat* senza autorizzazione.

La Corte marziale ha deciso di invitare Lufti Fikri e altri due giornalisti a fornire spiegazioni.

Sono stati inviati commissari di polizia per condurli innanzi alla Corte.

SHANGHAI, 7. — Corre voce che Pechino sia caduta nelle mani dei rivoluzionari e che l'Imperatore sia fuggito.

Si crede che la voce sia stata sparsa dai ribelli allo scopo di impressionare la pubblica opinione.

SHANGHAI, 7. — Ka-Shiang si è arresa ieri sera senza opporre resistenza. La città è calma.

MESSICO, 7. — L' insediamento del generale Madero alla presidenza della Repubblica è stata fatta dinanzi alla Camera. La cerimonia è stata semplicissima.

HON-KONG, 7. — I soldati sono consegnati. La controtorpediniera inglese *Taku* è sotto pressione a causa della rivoluzione scoppiata a Canton.

LONDRA, 7. — Due telegrammi ricevuti da Pechino, alle 7 1[2 di sera, non fanno parola di agitazione a Pechino.

LONDRA, 7. — Il *Times* felicita lo speaker della Camera dei comuni per la fermezza colla quale impedì ieri ad un membro della Camera di portare la discussione sugli avvenimenti di Tripoli.

Il giornale è convinto che lo speaker fu interprete non solo dei sentimenti della Camera dei comuni, ma di tutto il paese ed aggiunge che sarebbe ben deplorevole che i legislatori si abituassero a discutere sugli atti dei Governi e sugli eserciti stranieri specialmente quando si tratta di un paese che è un vecchio e stimato amico della Gran Bretagna.

Il *Times* pubblica un dispaccio del suo corrispondente da Tripoli, il quale corregge un errore telegrafico verificatosi in un suo dispaccio precedente, secondo il quale gli italiani avrebbero commesso attentati contro le donne. Il corrispondente dichiara che i soldati italiani non hanno in alcun modo oltraggiato le donne.

Il giornale rileva che questa rettifica verrà appresa con la più grande soddisfazione da tutti gli amici dell'Italia.

BEYRUT, 7. — La voce che l'Italia invierebbe la flotta sulle coste della Siria per costringere la Turchia a cedere la Tripolitania ha prodotto qui un grande fermento. Gli abitanti chiedono di armarsi ed organizzano la difesa a oltranza.

LONDRA, 7. — Alla Camera dei comuni rispondendo ad una interrogazione, Acland, sottosegretario agli esteri, dice che l'Italia e la Turchia non hanno ratificato la convenzione dell'Aja del 1907. La Porta ha inviato però intorno ai porti di Salonicco e di Smirne piloti incaricati di guidare le navi neutre lungi dai punti ove si trovano torpedini subacquee. Finora nè l'Italia nè la Turchia non hanno fatto nulla che possa costituire un pericolo per la marina mercantile britannica.

PARIGI, 7. — A proposito dell'adesione data dall'Italia all'accordo franco-tedesco, il *Journal* scrive:

L'attitudine dell'Italia risponde interamente alla nostra aspettativa.

Essa è la conseguenza formale degli impegni presi nella convenzione del 1901-902, impegni che hanno permesso agli italiani di procedere alla loro azione in Tripolitania.

Malgrado ciò la premura del gabinetto di Roma sarà altamente apprezzata dall'opinione pubblica francese.

Ci è gradito che la prima potenza che ha sanzionato il nuovo regime marocchino sia una di quelle che sono unite al nostro paese dai preziosi vincoli della comunanza di razza.

L'iniziativa italiana avrà evidentemente la conseguenza di affrettare il movimento di adesione e affretterà la chiusura della fase internazionale nell'affare marocchino.

HONG-KONG, 7. — Tutta la popolazione cinese è in festa in seguito alla notizia della presa di Shanghai da parte dei rivoluzionari.

La città è pavesata con bandiere rivoluzionarie. Si sparano petardi fra acclamazioni.

Sei compagnie di fanteria inglese e sei reggimenti indiani con batterie da campagna si tengono pronti per recarsi a Tien-Tsin.

PECHINO, 7. — Yuan-Shi-Kai si trova sempre al chilometro 90 della strada ferrata. Egli ha ricevuto nuovamente l'ordine di recarsi a Pechino.

L'ammiraglio Sha è giunto a Vu-sung con quattro navi da guerra

Sono state iniziate trattative per ottenere un armistizio con i ribelli che occupano la linea di difesa a Yian-Tse-Kouan.

WASHINGTON, 7. — Secondo telegrammi giunti dalla Cina i ribelli si sono impadroniti di Amoy, porto aperto al commercio europeo nel Fou-Kien.

L'anarchia regna ad Amoy.

PARIGI, 7. — Il Sultano del Marocco ha fatto conoscere che dà il suo assenso all'accordo franco-tedesco.

PARIGI, 7. — L'ambasciatore di Russia, Isvolsky, ha fatto fin da ieri conoscere al ministro degli esteri, De Selves, l'adesione del governo russo all'accordo franco-tedesco.

PECHINO, 7. — Il generale Wu, nuovo governatore dello Scian-Si, è stato assassinato stamane verso un'ora da 30 mancesi che l'hanno sorpreso a Shi-Kia-Chuang.

Gli assassini, subito arrestati, hanno dichiarato che Wu era in segrete relazioni coi rivoluzionari.

PARIGI, 7. — I ministri e sottosegretari di Stato si sono riuniti stamane a Consiglio all'Eliseo.

Il ministro degli esteri De Selves ha sottoposto alla firma del presidente Fallières il progetto definitivo per la ratifica dell'accordo franco-tedesco.

Il Consiglio, dopo aver preso cognizione dei dispacci della commissione d'inchiesta sull'affare di Oudjda, ha deciso di richiamare il generale Toutée per chiedergli spiegazioni.

Il Consiglio ha esaminato la relazione Gaudin sulle polveri ed ha deciso di far comparire davanti alla commissione d'inchiesta, per farli revocare, Massin e Loapès, direttori del polverificio, in seguito ai loro errori e gravi negligenze, di mettere in pensione l'ispettore generale Bérard, ex direttore del polverificio, di riorganizzare i servizi del polverificio e di fare esaminare le polveri di Pont de Buys.

Il Consiglio ha approvato il nuovo progetto relativo alle pensioni operaie.

Il progetto, tra le altre disposizioni, riduce a 60 anni l'età per la pensione per tutti gli assicurati, senza distinzione.

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — Il presidente Brisson dichiara aperta la sessione straordinaria del 1911.

Quindi con voce commossa pronunzia un discorso, nel quale esamina la questione dell'accordo franco-tedesco, ricorda la calma conservata, nonostante gli ostacoli, dal paese che ha dimostrato così di avere coscienza della sua forza e di quello che vuole.

Applausi prolungati su tutti i banchi tranne che all'estrema sinistra.

Parlando quindi della catastrofe della *Liberté*, il presidente assicura che la Camera vorrà conoscere tutta la verità (Movimenti diversi).

Il presidente Brisson, parlando sempre della catastrofe della *Liberté*, ringrazia i Parlamenti esteri che hanno espresso le loro condoglianze.

Il ministro degli esteri De Selves presenta il progetto per l'approvazione dell'accordo franco-tedesco e ne domanda il rinvio alla commissione degli affari.

Beauregard domanda che la commissione abbia comunicazione del trattato segreto firmato colla Spagna. (Applausi su numerosi banchi).

Il presidente del consiglio, Caillaux, dice che la commissione avrà comunicazione di tutti i documenti che giudicherà necessario di richiedere.

La convenzione è rinviata alla commissione.

Dopo una discussione abbastanza vivace si decide, su domanda del Governo, con 323 voti contro 271, di cominciare giovedì la discussione dei bilanci.

LONDRA, 7. — *Camera dei Comuni.* — Rispondendo ad alcune interrogazioni il ministro degli esteri, sir E. Grey, dichiara che dieci maltesi sono periti a Bengasi, nel crollo di un edificio.

Il console britannico a Tripoli ha la tutela degli interessi britannici; ma non ci appartiene d'intervenire nelle operazioni militari, perchè ciò significherebbe dipartirci dalla nostra attitudine di neutralità.

Il nostro console generale a Tripoli ha istruzione di tenerci al corrente di ciò che può riguardare i sudditi britannici.

Il ministro degli esteri, sir E. Grey, rispondendo ad una interrogazione, dichiara che alcuni organi della stampa di Germania e di Inghilterra hanno voluto vedere sinistre intenzioni negli atti dei due Governi.

Bisogna sperare che in seguito alla conclusione dell'accordo franco-tedesco scompaia tale diffidenza, la quale influisce sui rapporti fra i Governi delle due potenze.

Quanto alle interviste dell'ambasciatore britannico a Vienna relativamente a Mac Kenna, quando questi era sempre primo lord dell'ammiragliato, esse, se erano più o meno ufficiose, non erano di natura tale da provocare difficoltà fra i due Governi.

Un deputato insiste per sapere se le spiegazioni del Governo inglese furono francamente e cordialmente accettate dalla Germania.

Grey risponde affermativamente.

PECHINO, 8. — L'assemblea nazionale ha nominato Yuan-Shi-Kai primo ministro per la durata della legislatura.

ZAGABRIA, 7. — La Dieta è stata sciolta.

BUDAPEST, 7. — *Camera dei deputati.* — Fra grande emozione si dà lettura di una lettera del presidente Berzeviczy il quale comunica le sue dimissioni, stante l'impossibilità di assicurare il corso normale dei lavori parlamentari.

Il vice presidente propone di invitare Berzeviczy a ritirare le sue dimissioni e, qualora le mantenesse, di nominare un nuovo presidente.

Quaranta deputati di opposizione domandano la parola in proposito.

Dopo i discorsi di vari oratori, il seguito della discussione della proposta del vice presidente Navay è rinviato a domani.

KIEL, 7. — Le *Neuesten Nachrichten*, di Kiel, sono autorizzate a dichiarare assolutamente falsa la notizia, secondo la quale il segretario di Stato per la marina, Tirpitz, ad una domanda dell'Imperatore, che chiedeva se la Germania fosse pronta ad entrare in azione, avrebbe risposto sollevando dubbi circa la preparazione della flotta tedesca.

STOCCOLMA, 7. — L'Accademia svedese delle scienze ha deciso di conferire il premio Nobel per la fisica al prof. Guglielmo Wien di Würzburg e quello per la chimica a madame Curie di Parigi.

Tali premi ammontano quest'anno a 194.330 franchi.

TUNISI, 7. — Sono avvenute oggi gravi risse tra arabi ed italiani, risse che sono rimaste localizzate in città. La polizia, aiutata da alcuni contingenti di truppa, ha ristabilito l'ordine. Vi sono alcuni morti e un certo numero di feriti fra gli italiani e gli arabi.

L'azione della polizia è stata energica, cosicchè fra gli agenti vi sono parecchie vittime, fra cui un brigadiere, morto in seguito alle ferite riportate.

PARIGI, 8. — Il *Matin* ha da Tunisi:

Durante i fatti di ieri le disposizioni di polizia erano state mal prese o gli agenti erano in piccolo numero; tre rimasero uccisi e 10 feriti.

Giunsero distaccamenti di truppa; gli zuavi spararono in aria; un luogotenente essendo stato ferito, alcuni zuavi avrebbero allora sparato sui dimostranti. Sei o sette arabi caddero; i cacciatori operarono parecchie cariche.

Poi si udirono di nuovo tre scariche a salve.

L'agitazione si estese ai Souks e le botteghe israelitiche furono saccheggiate.

Presso il boulevard Bab-Djedid le truppe dovettero sparare in aria per liberare il procuratore della repubblica e i magistrati circondati da 300 arabi minacciosi.

La sommossa però fu domata.

Varie pattuglie percorrono la città araba. Si parla di 15 arabi e 4 italiani uccisi.

PARIGI, 8. — Il *Petit Parisien* dà la seguente versione dei fatti di Tunisi:

Stamane alle otto sono scoppiate tra arabi e italiani risse di molta gravità che ricordano i recenti disordini del Cairo.

La causa ne è evidentemente l'intensa agitazione causata da due settimane dalle notizie della guerra italo-turca; ma il pretesto è stato fornito dalla delimitazione del cimitero musulmano di Djel Dasse, operazione chiesta per evitare che certe imprese per l'estrazione della pietra si estendessero, diminuendo il territorio dato alla popolazione musulmana dal marabout di Djella.

Stamane senza che nulla potesse fare supporre l'avvenimento, circa 4000 arabi occuparono e circondarono il cimitero.

Essi assunsero fin dal principio un'attitudine minacciosa verso la squadra incaricata della delimitazione e assalirono ed attaccarono parecchi operai che erano italiani, dei quali tre sono rimasti morti.

Vi sono inoltre numerosi feriti. La polizia improvvisamente rinforzata cercò di proteggere l'entrata in città di tutti gli europei e di disperdere su domanda del Governatore le masse arabe. Due plotoni di cacciatori stabilirono alla porta di Baba Leua una barriera che impedì alla folla indigena di entrare in città, per il quartiere di Sidi Ei Bekhir, e un'altra all'entrata stessa del quartiere, sul ponte al boulevard Bab Djedil al confine del quartiere abitato dalla popolazione musulmana e del quartire abitato dalla maggior parte degli italiani.

Il *Petit Parisien* continua: Tuttavia gli arabi che si erano concentrati di nuovo in altre parti si affollarono sul boulevard Bab Djdiel e le scene di violenza ricominciarono malgrado l'energia delle truppe e della polizia. Le vetture di ambulanza della Croce verde italiana che conducevano i feriti all'ospedale furono assalite e due militi furono uccisi.

Il capo della polizia fu pure ferito al viso da un colpo di randello.

L'ufficiale di pace, Durin, ebbe il cranio fracassato, e l'ispettore Souret fu gravemente ferito alla coscia da un colpo di revolver Alle 11 erano stati trasportati all'ospedale civile e all'ospedale militare una ventina di feriti. Si dichiara inoltre che vi sono una ventina di morti.

Il Governo ha preso misure energiche. Tutte le truppe delle guarnigioni sono state requisite e ripartite nei quartieri ove si è manifestata l'agitazione.

A partire da mezzogiorno i soldati hanno occupato tutti i punti ove erano avvenuti i disordini. Zuavi e tiragliatori condotti con treni speciali sono giunti, e se sarà necessario sarà chiamato un battaglione di fanteria d'Africa dal campo di Servière.

Numerose risse sono avvenute anche nel pomeriggio nei quartieri isolati, fra arabi ed italiani.

A Bab Souika la vettura di una scuola di poveri è stata assalita e due vecchi italiani che la conducevano sono stati massacrati. Altri due italiani che giungevano dalla parte di Bab Sadoun furono assaliti a colpi di rivoltella e gravemente feriti. Essi sono stati posti su di un carretto e condotti dall'ambulanza all'ospedale civile francese.

NOTIZIE VARIE

La produzione del rame in settembre. — Notizie da Nuova York recano che, secondo la statistica dell'associazione dei produttori americani del rame, la produzione in settembre fu di 51.562 tonnellate, contro 55.980 in agosto e 53.357 nel settembre 1910. Il consumo interno fu di 25.580 tonnellate, contro 26.740, rispettivamente 28.777. L'esportazione fu di 22.321 tonnellate, contro 31.160, rispettivamento 33.548. Gli stocks sono quindi aumentati di 3303 tonnellate.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

7 novembre 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	762.8
Termometro centigrado al nord	18.2
Tensione del vapore, in mm.	11.32
Umidità relativa, in centesimi	73
Vento, direzione	NW
Velocità in km.	1
Stato del cielo	3/4 nuvoloso.
Temperatura massima, nelle 24 ore	19.2
Temperatura minima	12.2
Pioggia in mm.	0.1

7 novembre 1911.

In Europa: pressione massima di 771 sulla Francia centrale e Pirenei, minima di 731 sul mar Bianco e Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito al nord, ancora disceso altrove di circa 2 mm.; temperatura diminuita in Liguria, Piemonte e Lombardia, prevalentemente aumentata altrove; vento forte del 1° quadrante sull'alto Adriatico; pioggie in Emilia, Liguria, Toscana, Marche e Lazio.

Barometro generalmente livellato fra 763 e 761.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali al nord, deboli vari altrove; cielo generalmente nuvoloso, specialmente sull'alta Italia, con pioggie sparse.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 novembre 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	18 5	12 7
Genova	coperto	calmo	17 4	14 3
Spezia	1/2 coperto	calmo	18 2	13 3
Cuneo	3/4 coperto	—	12 9	7 0
Torino	1/2 coperto	—	13 0	7 2
Alessandria	nebbioso	—	14 1	8 6
Novara	nebbioso	—	15 0	6 3
Domodossola	1/4 coperto	—	16 7	2 0
Pavia	nebbioso	—	14 0	8 0
Milano	3/4 coperto	—	14 3	9 2
Como	1/2 coperto	—	14 0	5 0
Sondrio	1/4 coperto	—	14 8	6 1
Bergamo	coperto	—	14 9	9 0
Brescia	nebbioso	—	13 7	9 9
Cremona	coperto	—	15 3	11 5
Mantova	piovoso		13 8	9 8
Verona	coperto	—	14 3	9 3
Belluno	1/2 coperto	—	13 4	4 1
Udine	coperto	—	13 5	9 0
Treviso	coperto	—	14 8	10 0
Venezia	coperto	mosso	14 0	11 0
Padova	coperto	—	14 4	10 9
Rovigo	piovoso	—	14 0	8 6
Piacenza	nebbioso		15 0	10 4
Parma	piovoso	—	14 4	8 8
Reggio Emilia	piovoso	—	14 0	8 4
Modena	piovoso	—	15 3	11 4
Ferrara	coperto	—	14 5	8 0
Bologna	coperto	—	15 6	10 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso		17 8	7 0
Pesaro	coperto	calmo	19 2	10 8
Ancona	coperto	calmo	17 9	6 8
Urbino	3/4 coperto	—	15 6	12 0
Macerata	1/2 coperto	—	17 5	13 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	14 5	10 6
Camerino	—	—	—	—
Lucca	3/4 coperto	—	15 4	12 3
Pisa	coperto	—	17 0	9 8
Livorno	coperto	calmo	18 0	12 5
Firenze	coperto		16 4	11 2
Arezzo	nebbioso	—	14 6	8 0
Siena	1/4 coperto	—	15 1	8 9
Grosseto	1/4 coperto	—	19 2	10 4
Roma	1/2 coperto	—	18 4	12 2
Teramo	3/4 coperto	—	18 1	11 2
Chieti	1/2 coperto	—	17 8	10 0
Aquila	1/2 coperto	—	14 0	9 0
Agnone	coperto	—	14 3	6 8
Foggia	1/4 coperto	—	20 9	6 6
Bari	1/4 coperto	calmo	18 3	7 5
Lecce	nebbioso	—	19 2	8 8
Caserta	1/4 coperto	—	18 7	11 9
Napoli	coperto	calmo	18 6	13 5
Benevento	1/2 coperto	—	18 1	4 5
Avellino	1/2 coperto	—	15 2	4 9
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	13 0	6 3
Cosenza	sereno	—	19 0	7 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	13 9	7 6
Reggio Calabria	—		—	—
Trapani	coperto	calmo	20 0	14 5
Palermo	1/4 coperto	calmo	22 5	11 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	18 4	14 2
Caltanissetta	sereno	—	17 8	12 5
Messina	3/4 coperto	calmo	21 7	15 2
Catania	sereno	calmo	20 4	13 3
Siracusa	sereno	calmo	20 1	12 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	21 0	11 0
Sassari	3/4 coperto	—	18 7	11 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*